

== Anno XIX — N. 1-2-3 ==

== Gennaio - Marzo 1920 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA

SOMMARIO

DEI N. 1-3 DELL'ANNO 1920

<i>L'accordo italo-francese sul trattamento degli operai italiani in Alsazia e Lorena</i>	Pag. 3
<i>La possibilità di impiego di mano d'opera italiana in Transcaucasia, di F. CALIMANI</i>	» 6
Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro.	
<i>Italia-Francia.</i> — Dichiarazione relativa al trattamento degli operai italiani nei territori d'Alsazia e di Lorena	» 24
<i>Argentina-Spagna.</i> — Convenzione ispano-argentina 27 novembre 1919 sulla indennità per infortuni sul lavoro	» 28
<i>Francia.</i> — Decreto interministeriale 23 ottobre 1919, concernente il compimento delle formalità relative all'introduzione della mano d'opera straniera in Francia	» 29
<i>Tunisia.</i> — Decreto beylicale 31 dicembre 1919, che istituisce un Comitato consultivo del lavoro presso il Residente Generale	» 30
<i>Brasile.</i> — Regolamento della legge sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto 13498 del 12 marzo 1919	» 31
Notizie sull'emigrazione e sul lavoro	» 46
<i>Italia.</i> — Politica dell'emigrazione (46).	
<i>Germania.</i> — Proposta codificazione delle leggi tedesche sul lavoro (47) - Emigrazione germanica nel Sud-America (48) - Mercato del lavoro in Westfalia e Renania (48).	
<i>Canada.</i> — Emendamento alla legge sugli infortuni del lavoro nella provincia di Alberta (49) - Condizioni dell'emigrazione e del lavoro (51) - Conferenza sulla immigrazione delle donne (62).	
<i>Stati Uniti.</i> — L'americanizzazione degli stranieri (63) - Le industrie americane e la mancanza di mano d'opera (68) - Condizioni dell'emigrazione e del lavoro nello Stato di New York e Stati limitrofi (69) - Lavoro dei minorenni (72).	
<i>Argentina.</i> — Condizioni del mercato del lavoro (73).	
<i>Perù.</i> — Provvedimenti governativi per l'immigrazione (74).	
Movimento dell'emigrazione italiana	» 75
<i>Tavole statistiche.</i> — <i>Emigrazione transoceanica.</i> — I. Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno nell'anno 1919 (75) - Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno nell'anno 1919 (76) - II. Emigranti italiani e stranieri partiti per paesi transoceanici nel decennio 1910-1919 (77) - III. Movimento delle partenze e degli arrivi di emigranti transoceanici nei porti del Regno nell'anno 1920 (78).	
Vita degli italiani all'estero.	
La colonia italiana della repubblica dell'Equatore	» 79
Varie	» 81
Atti Ufficiali	» 83
<i>Leggi e Decreti.</i> — R. Decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, che approva il Testo Unico dei provvedimenti sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti (83) - Decreti ministeriali 18 dicembre 1919 e 8 gennaio 1920, che stabiliscono le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione (113).	
<i>Atti di amministrazione.</i> — Circolari (118) - Personale del Commissariato generale dell'emigrazione (119).	
Bibliografia	» 121

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELLA EMIGRAZIONE

ANNO XIX - (1920)

ROMA
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
1920

STABILIMENTO TIPOGRAFICO SOC. CARTIERE CENTRALI - ROMA

L'accordo italo-francese sul trattamento degli operai italiani in Alsazia e Lorena

La legge francese 17 ottobre 1919 (*J. O.* 18 ottobre 1919) relativa al regime transitorio dell'Alsazia e Lorena, reintegrate alla Francia in virtù del trattato di pace di Versailles con effetto dalla data dell'armistizio dell'11 novembre 1918, stabilisce che fino a che si sarà provveduto dall'introduzione delle leggi francesi nei territori dell'Alsazia e Lorena continueranno ad essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari che vi sono attualmente in vigore (art. 3). La legge stabilisce, poi, che (art. 4) nei suddetti territori la legislazione francese sarà introdotta con leggi speciali che fisseranno le modalità e la durata della loro applicazione. Tuttavia le disposizioni delle leggi francesi, che dovranno essere introdotte con carattere di urgenza, potranno essere dichiarate applicabili con un decreto emanato su proposta del presidente del Consiglio e su rapporto del Commissario generale della repubblica. Questi decreti saranno sottoposti nel termine di un mese alla ratifica delle Camere.

In conseguenza di tale regime transitorio, nell'Alsazia e nella Lorena, per le materie nelle quali non è estesa la legislazione generale o comune francese, viene ad avere vigore un diritto speciale, che è bensì parte dell'ordinamento giuridico francese, ma è costituito da un complesso di norme, il cui contenuto è dato dalla legislazione germanica in vigore alla data dell'occupazione francese. In particolare ciò si verifica per le assicurazioni sociali, nelle quali è stato riconosciuto il maggior sviluppo della legislazione germanica. In questa materia il diritto vigente nell'Alsazia e nella Lorena è dato, quindi, dalla *Reichsversicherungsordnung* del 19 luglio 1911.

Si è così posta la questione di determinare quale sarebbe stato il trattamento degli operai italiani, lavoranti nell'Alsazia-Lorena, e dei loro aventi diritto rispetto all'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali mantenute in vigore in quelle pro-

vincie riunite alla Francia. L'Italia, per ciò che concerne il trattamento dei lavoratori italiani, aveva stipulato con l'Impero germanico la convenzione 31 luglio 1912 (ratificata il 25 marzo 1913), in base alla quale la Germania si obbligava a non applicare integralmente agli operai italiani ed ai loro superstiti le norme della *Reichsversicherungsordnung* che stabiliscono la sospensione del pagamento delle rendite di infortunio agli aventi diritto stranieri, che non risiedono in Germania o sono espulsi dal territorio dell'Impero in seguito a procedimento penale. La stessa convenzione provvedeva a regolare la partecipazione degli italiani ai benefici dell'assicurazione germanica per l'invalidità ed i superstiti. Ora, allo scopo di regolare il trattamento degli italiani che lavorano nell'Alsazia e nella Lorena rispetto all'applicazione della legislazione sulle assicurazioni sociali mantenuta in vigore, un accordo è intervenuto fra l'Italia e la Francia.

L'accordo firmato a Parigi il 16 febbraio 1920 fra il Commissario generale dell'emigrazione comm. De Michelis e M. Herbette, ministro plenipotenziario, direttore dei servizi tecnici ed amministrativi al Ministero degli Affari esteri, e ratificato il 19 febbraio dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, on. Scialoja e M. Millerand (1), stabilisce quanto segue:

« Eu égard à la législation spéciale en vigueur dans les territoires d'Alsace et de Lorraine, réintégrées à la France, les conditions d'application du traité du 30 septembre 1919, notamment en ce qui concerne les institutions d'assurance contre les accidents du travail, la maladie, l'invalidité et la vieillesse feront l'objet d'arrangements spéciaux entre les deux pays.

Ces arrangements régleront les matières ci-dessus visées selon les principes et l'esprit qui ont inspiré le dit traité et ils seront négociés dans les conditions prévues dans l'art. 8.

Il est au surplus entendu que le bénéfice du régime institué par l'accord italo-allemand du 31 juillet 1912-25 mars 1913 restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayants-droit, pour les droits nés depuis le 11 novembre 1918, jusqu'à la conclusion de ces arrangements ».

(1) V. il testo in *Bollettino*, pag. 27.

In conseguenza di tale accordo, pertanto, in via transitoria resta mantenuto per gli operai italiani e per i loro aventi diritto il beneficio del regime stabilito dalla convenzione italo-germanica del 31 luglio 1912 e ciò con effetto dall'11 novembre 1918, data dalla quale, secondo il trattato di pace, l'Alsazia e la Lorena si intendono reintegrate alla Francia. Lo stesso accordo, poi, stabilisce l'impegno fra i due Stati di concludere accordi speciali per determinare le modalità di applicazione del trattato di lavoro 30 settembre 1919 agli operai italiani nell'Alsazia e nella Lorena specialmente per ciò che concerne le istituzioni di assicurazione contro gli infortuni del lavoro, le malattie, l'invalidità e la vecchiaia, avuto riguardo alla legislazione speciale mantenuta in vigore in quelle provincie. Tali accordi speciali regoleranno queste materie in conformità ai principi generali, ed allo spirito del trattato di lavoro, e, quindi, dovranno attuare il principio della parità di trattamento coi nazionali, che forma appunto il criterio generale informatore del trattato di lavoro.

La possibilità d'impiego di mano d'opera italiana in Transcaucasia

I. — OSSERVAZIONI GENERALI.

La prima impressione, confermata poi dal soggiorno in Transcaucasia, che riporta chi giunga nuovo a questa soglia dell'Asia, è di una certa analogia con l'Italia, specialmente meridionale. Il clima, i caratteri generali del suolo, l'indole delle popolazioni, le loro attività fondamentali, presentano col nostro paese indubbe somiglianze. Ciò fa subito pensare che a loro agio si troverebbero i nostri lavoratori se emigrassero anche in gran numero nel Caucaso, tanto più che, sia nel passato, sia in questo periodo iniziale di penetrazione italiana, gli italiani furono, si può dire, i soli stranieri che abbiano saputo cattivarsi le simpatie degli indigeni. Un'altra circostanza che appare propizia al progetto di dirigere verso la Transcaucasia una grande ed avvivatrice corrente di lavoratori italiani, è lo stato attuale, (susceptivo di radicale mutamento, se energie nuove intervengono) dell'economia pubblica. Essa soffre oggi, quasi ovunque, di stasi. Scarsezza di industrie manifatturiere ed estrattive, insufficienza di comunicazioni, abbandono di ampie plaghe facilmente sfruttabili con colture remuneratrici; neghittosità ed imprevidenza nelle popolazioni, tutto ciò contrasta con le necessità più urgenti di un paese in cui si sono svolte terribili lotte di supremazia e dove la guerra ha portato ovunque distruzione di ricchezza.

I territori, ai quali si riferiscono le mie indagini sono: la regione di Batum, occupata ed amministrata dagli inglesi, la Georgia, repubblica socialista, con parecchi caratteri di collettivismo, l'Azerbégian, a governo repubblicano democratico, che complessivamente hanno una popolazione di circa 7 milioni di abitanti.

Anche da uno sguardo superficiale appare l'incertezza dell'assetto politico odierno. Le tre repubbliche di Armenia, Georgia e Azerbégian non hanno fra loro alcuna relazione di buon vicinato; sono in discordia per territori in contestazione, sono circondate da

particolari e comuni nemici. All'interno della Georgia ed Azerbe-
gian gli elementi socialisti massimalisti, i partigiani del regime
russo antico, i mussulmani, i cristiani e gli armeni, profondamente
divisi da antichissimi odii religiosi, politici e di razza (1) intrat-
tengono relazioni con le collettività affini al di là delle frontiere;
i governi stessi si sentono malsicuri, vivono d'espediti e non
osano dar mano a radicali riforme. La sicurezza pubblica e privata
lascia da per tutto a desiderare. Sono frequenti gli omicidi in piena
città; gli assalti di briganti ai treni, specialmente sulla linea Tiflis-
Batum; i furti campestri, gli abigeati.

Nei riguardi della situazione economica la moneta locale è
enormemente deprezzata: basti dire che la lira italiana vale da 15
a 25 rubli. Nè vi è alcuna probabilità di sensibili miglioramenti,
finchè non muti la situazione politica incerta nei riguardi esterni
ed interni, il paese non si sviluppi industrialmente e non produca
di più. L'esportazione delle materie greggie è ancora ostacolata e
scarsa e credo sia di gran lunga superata in valore dalle importa-
zioni. I metodi di coltura del suolo sono ancora rudimentali, quasi
dappertutto; industrie veramente importanti non ne esistono, se si
eccettuino qualche miniera e la produzione e la lavorazione della
nafta. Ho visto due soli stabilimenti veramente moderni: la fab-
brica Nobel (petrolio) e il cotonificio Taghief, entrambi a Baku.

II. — IMPIEGO DI OPERAI ITALIANI IN TRANSCAUCASIA.

1. *Tradizioni.* — I primi italiani vennero a Tiflis nel 1845 con
Michele Varonzow, governatore generale del Caucaso, che li con-
dusse con sé dalla Russia. Vi era un ingegnere, che costruì il vec-
chio teatro e il ponte sul fiume Kurà, un medico, qualche nego-
ziante e qualche operaio. Nel 1857 si aperse il teatro con una com-
pagnia d'opera italiana, composta di 60 persone, fra artisti, co-
risti ed orchestra; ed italiano rimase il teatro per più di un ven-
tennio. Nel 1867-68, quando si iniziarono i lavori della ferrovia che

(1) Pochi paesi al mondo presentano come la Transcaucasia una coe-
sistenza così straordinaria di razze, che non si mescolano nè assimilano
mai. Della *famiglia indo-europea* troviamo la stirpe slava, la germanica,
la latina (osseti, persiani, tati, curdi), l'armena, l'indiana (zingari); della
famiglia semitica: gli ebrei, gli assiri, i caldei; della *caucasica*: i geor-
giani o grusini, gli svaneti, i circassi; della *mongolica*: i tartari, i turchi,
i calmucchi. Mi si disse che a Tiflis si parlano 70 lingue.

allaccia il porto di Poti sul Mar Nero con Tiflis, vennero i primi cottimisti, capisquadra, muratori, scalpellini (lombardi, veneti e piemontesi). Si costituì poi qualche impresa italiana per l'edilizia, produzione di laterizi e costruzioni ferroviarie; tuttavia l'impiego di mano d'opera italiana rimase sempre relativamente assai scarso. Il massimo numero d'italiani nella Transcaucasia, prima della guerra europea, non sembra abbia superato mai il migliaio; ora è di appena 300 persone.

Fra i grandi lavori ferroviari, eseguiti con la partecipazione del lavoro italiano, debbono menzionarsi i tratti Poti-Tiflis (1867-1872), Tiflis-Baku (1880-1884), Samtredi-Batum (1879-1882), Tiflis-Kars (1894-1898), Baku-Petrowski (1900-1902); la linea Alexandropol-Erivan (Armenia); Erivan-Uluchaum-Nachicevan; Nachicevan-Giulfa; ed inoltre i lavori per la ferrovia del Mar Nero, da Sukum a Soci, rimasti sospesi in causa della guerra. Nel 1898 un'impresa formata da svizzeri e lombardi, prese in affitto grandi terreni nel Caucaso settentrionale, di proprietà del Granduca Nicola, formando la colonia agricola di San Nicola presso Kisslowoski, che ora è sciolta. Ancora oggi esiste qualche fattoria condotta da italiani e da austriaci nostri protetti a Vladikawkas.

2. *Possibilità attuale e futura d'impiego.* — In una grande regione dove tutto è da creare e da rifare, le possibilità teoriche di impiego di mano d'opera italiana sono infinite; ma le industrie e le attività nelle quali, sotto determinate condizioni, potrebbero venir adibiti in considerevole misura i nostri emigranti, sono in un prossimo o lontano avvenire le seguenti:

a) *Industria mineraria.* — Il *carbone* si trova in abbondanza in Transcaucasia, tuttavia non lo si estrae che in rare località. La miniera più importante è quella di Tkwibuli, a 40 verste da Kutais (3.340.000 pudì all'anno). La mano d'opera italiana potrebbe venir largamente impiegata per lo sfruttamento di altre miniere, anzitutto quella di Tkvarcheli, a 35 km. da Otchemtchiri, sul Mar Nero. I lavori necessari comporterebbero, si dice, una spesa di 200.000 sterline, mentre la costruzione del porto e del tratto ferroviario occorrente (39 km.) costerebbe 600.000 sterline. La miniera, che dista dall'Italia 8-10 giorni, si trova al centro di una vasta

promettente regione, nella quale potrebbero trovare impiego largamente remunerativo, capitali, personale tecnico e maestranze italiane, anche per altri sfruttamenti (foreste, cadute d'acqua, produzioni agricole).

Non ritengo invece che nella produzione e industria della *nafta*, pur così importante in queste regioni (1), gli italiani abbiano a trovare occupazione remunerativa, non essendo possibile di metterli in concorrenza con gli indigeni (2). Vi si potrebbe invece impiegare personale scelto, tecnici, meccanici; tanto più se imprenditori italiani acquistassero pozzi di petrolio in efficienza e nuovi. Ve ne sono ancora da vendere nei dintorni di Baku, ed altrove, ed io so di proprietari armeni che vorrebbero cederli a buone condizioni, insieme alle annesse officine (3).

Secondo il prof. Djavakichvili, fu nella Georgia che cominciò l'impiego del bronzo e solo più tardi passò in Europa. Esistono qui infatti numerose miniere di *rame*, di cui le più facilmente sfruttabili si trovano nel distretto di Batum, presso il villaggio di Dban-souli, ed appartengono agli inglesi ed americani. Si calcola che i giacimenti contengano 4 milioni e mezzo di pudî. Miglior metallo e maggiore importanza hanno le miniere di Kvartskana (35 milioni di pudî); di Kedabek e di Ugureiaî, nella provincia di Elisavetpol. L'estrazione del rame con criteri moderni cominciò solo nel 1768 a Alaverdi, distretto di Bortchalo (Tiflis) per ordine dello czar Irakli. Queste miniere hanno la particolarità che, fondendo il minerale, si ottiene oro ed argento in quantità ragguardevole (783 gr. d'argento e 13 gr. d'oro per ogni tonnellata di minerale greggio di rame). Il giacimento però sembra ora quasi esaurito. Tanto in que-

(1) Nel 1915*fu la seguente:

	Milioni di Pudî
Regione di Baku	447
» » Grosni	88
» » Maicop	8
» » Daghestan, Tiflis, Elisavetpol	0.06

(2) Prescindendo da considerazioni di ordine politico, basti pensare che molti operai tartari si contentano di guadagnare 25 o 30 rubli al giorno, pari a L. 1.50-2.00 di nostra moneta.

(3) Vi è in ciò una ragione politico-sentimentale, la stessa cui accennerò nella parte che riguarda l'industria agricola nell'Azerbegian, e cioè il desiderio degli armeni di ritornare in massa nel loro paese, cedendo possibilmente *non ai tartari* le imprese da essi fondate e fatte prosperare finora.

sta industria, quanto in quella del *manganese*, vedo poca probabilità di impiego di mano d'opera italiana, a meno che ad esse non affluiscano capitali nostri e volontà di spingere più intensamente la produzione. È noto che la qualità migliore di manganese, si trova nella Georgia (piruloidite): le miniere principali sono a Tchiaturi ed occupano una superficie di 126 chilometri quadrati, con una produzione, avanti guerra, di una quarantina di milioni di pudri all'anno. Ora la produzione è enormemente diminuita (1).

Ancora minore importanza per noi ha l'estrazione del *sale* (Baku, Erivan, Cars), del *ferro* (Tchatak presso Tiflis) e del *marmo* (Gori, Bambak). Noto che il primo che fece lavorare nelle cave di marmo del distretto di Gori è l'italiano Andreoletti.

b) *Industria forestale*. — Poichè la Transcaucasia è ricchissima di boschi, in gran parte non utilizzati, esisterebbe la possibilità di impiegare in questa industria moltissimi italiani.

Secondo notizie fornitemi ufficialmente, la sola Georgia possiede circa due milioni di ettari coperti da foreste. Nell'anno 1915 le consistenze boschive della Transcaucasia erano le seguenti: (1 dessiatina = 1.092 ettari):

Regioni	Aree delle foreste in dessiatine	Produzione in sagene cubi
1. Arzebegian — Provincia di Baku	383.511	57.634
" Elisavetpol	604.960	23.845
Distretto di Zakatali	88.350	4.076
Totale	1.076.821	85.555
2. Georgia -- Provincia di Kutais	398.653	10.148
" Tiflis	720.561	47.610
Distretto di Sukhum	418.837	1.351
Totale	1.538.051	59.109
3. Armenia — Provincia di Erivan	114.866	1.915
" " Kars	137.065	28.604
Totale	251.931	30.519
Totale generale	2.866.803	175.183

(1) I paesi che importavano manganese georgiano, erano: la Germania, il 25 %; l'Inghilterra, il 21 %; l'America, il 21 %; il Belgio, il 10 %, la Francia, il 9 %. Per dare un'idea dell'importanza della miniera di Tchiaturi, mi si afferma che la produzione mondiale del manganese era, nel 1913, in queste proporzioni: Tchiaturi, 53 %; Indie, 38 %; Brasile, 6 %; altri paesi, 3 %.

I boschi più sfruttati sono stati finora quelli delle provincie di Baku e di Tiflis, mentre le ricchissime foreste di Elisavetpol, del Kutais e di Sukhum non sono quasi state toccate. Facilmente e quasi immediatamente sfruttabili col capitale e col lavoro italiano appaiono i boschi che si trovano lungo le pendici degradanti verso il Mar Nero, oltre a quelli situati nell'alta valle del Kura e del Liakva. Una notevole quantità di operai potrebbe essere adibita, oltre che al taglio del legname, anche al lavoro di adattamento dei fiumi, per il trasporto di esso verso il mare, all'impianto di segherie ed a numerosi lavori accessori (strade, teleferiche, ecc.). Gli italiani, specialmente quelli di alcune provincie (Aosta, Belluno) sono già molto stimati e ricercati all'estero (Austria, Svizzera) quali eccellenti boscaioli e fluitatori, e con essi certo si arriverebbe ad un rapido ed intenso sfruttamento, quale non ha mai potuto verificarsi con la mano d'opera indigena.

c) *Industria agricola e colture.* — Sotto le condizioni e con le riserve di cui nell'ultima parte di questo lavoro, stimo che verso il Caucaso potrebbe essere diretta una grande emigrazione colonica italiana, con vantaggi maggiori e più immediati che nell'America del Sud. Clima, terreno, genere di coltura, sarebbero in generale favorevolissimi. Le colonie di stranieri immigrati, quando hanno potuto resistere alle avverse circostanze d'ordine prevalentemente politico, (armeni nell'Azerbegian, svizzeri e tedeschi in Georgia, italiani a Wladiskawkas) hanno dato risultati ottimi. Certo occorrerebbe applicare sistemi razionali alla coltura del suolo, e dare impulso alle speciali coltivazioni, cui il paese si presterebbe meravigliosamente, e che sono rimaste in arretrato od hanno regredito per imperizia e per cattiva volontà degli uomini, oltre che per mancanza di capitali e di stromenti agricoli appropriati. Tali sarebbero:

i *cereali*, specialmente il frumento, il grano turco, l'orzo (1), per i quali il paese è in parte tributario dell'estero, mentre intensificando e migliorando la coltivazione, sarebbe possibile una notevole esportazione;

(1) Tolgo dall'*Annuario Caucasiaco per 1917* i seguenti dati. Nel 1915 l'area totale delle seminagioni di cereali in Transcaucasia, era di 1,821,067 dessiatine (1 dessiatina = 1,092 ettari). Furono seminati in cietvert (1 ciet-

la vite che alligna e matura sino a 1.350 metri di altitudine e che dà in Kakezia un vino apprezzato, ma che potrebbe essere più abbondante e di qualità migliore, poichè i viticoltori georgiani, tutti piccoli proprietari, sono costretti a vendere il vino troppo giovane, non possedendo nè grandi cantine nè botti per lasciarlo maturare. L'uva da tavola è eccellente e viene prodotta in gran copia;

il cotone, la cui coltura è finora poco sviluppata, benchè le condizioni del clima e del suolo siano ad essa molto favorevoli. Questa coltura da un paio d'anni è diminuita notevolmente in Georgia, perchè i contadini trovarono più conveniente di seminare il frumento che, nelle attuali circostanze è possibile vendere più facilmente. Lo stesso fenomeno si è verificato in maggiori propor-

vert = 2.197 ettoltri):

Frumento d'autunno	1,193,749
» di primavera	923,616
Orzo	1,008,735
Granoturco	479,574
Riso	29,810

In tutto, con altri cereali, 3,721,108 cietvert, che diedero un raccolto di cietvert 19,244,116, dei quali:

Frumento d'autunno	5,306,479
» di primavera	4,442,677
Orzo	4,912,827
Granoturco	3,864,113
Riso	182,475

AREE, SEMINAGIONI E PRODUZIONE DI CEREALI NELLE DIVERSE REGIONI DELLA TRANSCAUCASIA.

Regioni	Aree seminate in dessiatine	Quantità dei semi in cietvert	Produzione in cietvert
1. Georgia — Provincia di Tiflis	409.189	626.686	2.164.009
» » Cutais	249.244	383.092	3.529.107
Distretto di Sukhum	112.800	94.913	300.872
Totale	771.233	1.104.691	5.993.928
2. Armenia — Provincia di Kars	61.965	967.002	5.082.431
» » Erivan	325.339	539.689	2.199.688
Totale	387.304	1.506.691	7.282.114
3. Azerbegian — Provincia di Baku e dintorni	305.029	378.420	2.284.329
» » Elisavetpol	264.157	390.416	1.691.251
Distretto di Zakatali	35.743	35.427	125.357
Totale	604.927	804.263	4.100.937

zioni nelle steppe della parte orientale della Transcaucasia (Azerbaijan). Tale coltura sarebbe suscettiva di immenso sviluppo: ma bisogna cominciare col dar opera alla irrigazione;

il *tabacco*, che è già un articolo di esportazione, ma la cui produzione potrebbe essere aumentata considerevolmente. Dal solo distretto di Sukhum se ne ricavano da 100 a 200.000 pudi all'anno; dal distretto di Signac (Tiflis) e di Lagodeki 60 a 120.000 pudi. Il prodotto è in genere di ottima qualità;

le *frutta*, gli *ortaggi*, il *thè*, che potrebbero parimenti diventare oggetto di esportazione (Kutais, Gori), la *barbabetola da zucchero*, per la quale il terreno si adatterebbe egregiamente. Le frutta del Caucaso sono bellissime e squisite. Le mele e le pere di Gori venivano spedite in Russia in grande quantità. Nel governatorato di Kutais e nel distretto di Gestafoni è intensa la coltura delle fragole. In Georgia l'economia rurale è chiamata a fare grandi progressi: del resto la natura ed il clima vi si prestano in modo particolare. Notevole nel governatorato di Tiflis la coltivazione dei legumi, cavoli, barbabietole, patate, pomodori.

Altri rami di produzione il cui sviluppo potrebbe facilmente venire intensificato mediante impiego di energie italiane, sono: l'allevamento del *bestiame*, specialmente di ovini, che dà già buona carne e *lana* (produzione della lana in Georgia da 80 a 125.000 pudi all'anno); del *baco da seta*, la cui coltivazione in Georgia risale a tempi remoti e fornisce una seta eccellente. I bozzoli venivano in passato esportati in Europa, per lo più in Francia. La produzione annua dei bozzoli in Georgia era di 100.000 pudi. Secondo l'economista francese Blond la miglior seta importata in Francia proviene dalla Georgia.

Vi sono pure in Georgia molte località che potrebbero essere scelte per la fondazione di *colonie agricole italiane*, dove sarebbe facile ottenere magnifici risultati in tutti i rami dell'industria agricola e nelle colture. Lo stesso dicasi dell'Azerbaijan. Colà gli armeni posseggono da tempo immemorabile delle colonie agricole, a quanto mi si dice floridissime, e precisamente a Scemakà (con queste colonie era in relazione anche la Repubblica di Venezia) ad una settantina di chilometri da Baku, nell'antico paese di Scirwan (già appartenente alla Persia). Si tratta di 42 villaggi, abitati da

armeni, nei quali si coltiva la vite, che da un vino prelibato, e nocciole, noci, e dove si produce il migliore frumento del Caucaso. Non discosto, nei dintorni della città di Nouchà, nel paese di Schaki (Elisavetpol) vi sono altri 40 villaggi parimenti con popolazione armena, dove esistono boschi intieri di nocciole, noci, frutta, e si coltiva il baco da seta. Vi erano anche parecchie filande, attualmente inattive. Ora, codesti armeni, dato che venga riconosciuta l'indipendenza della loro patria, vorrebbero ritornarvi in massa, abbandonando senza rimpianto quelle terre straniere che hanno fatto prosperare, ma dove hanno troppo lungamente patito. Desidererebbero tuttavia che esse non cadessero nelle mani dei tartari e vorrebbero cederle a buone condizioni agli italiani, per i quali nutrono antiche e particolari simpatie, nella convinzione di trovare in loro ottimi continuatori.

d) *Bonifiche.* — Nonostante l'abbondanza dei terreni e la fecondità del suolo, le ricchezze naturali della Transcaucasia non poterono essere finora pienamente sfruttate per la scarsità di popolazione e di capitali. L'Italia potrebbe partecipare allo sviluppo dell'agricoltura in questi paesi fornendo i capitali necessari per i lavori di bonificazione di immense plaghe quasi incolte e dirigendovi una parte dei suoi emigranti (contadini). A questo scopo, esistono già dei progetti di costituzione di Sindacati italiani. Nelle steppe della parte orientale della Transcaucasia, il governo russo aveva già proceduto a grandi opere di irrigazione. Nella steppa del Mugan furono compiuti nel 1912 i lavori per la costruzione di un canale uscente dall'Araks, lungo 26 verste (Verchne-Voranzowski) con una capacità di distribuzione d'acqua a circa 8000 dessiatine. Un altro simile canale è in funzione da parecchi anni (Niigne-Vorontsovski) ed un terzo è in costruzione. Nel 1916 pertanto quasi tutta la steppa del Mugan era irrigata, ma durante la guerra e la rivoluzione le opere idrotecniche subirono gravissimi danni ed ora hanno bisogno di riparazioni radicali. Le altre due grandi steppe transcaucasiche orientali, quella di Scirvan (a nord del Kura) e di Karabak o Milskaia a sud est del Kura e dell'Araks non sono ancora irrigate, benchè, negli ultimi anni siano stati elaborati dal governo russo alcuni progetti per la loro irrigazione. L'area approssimativa di tali steppe è la seguente: steppa di Scirvan 500.000

dessiatine (1 dessiatina = 1.092 ettari); steppa di Karabak 200.000 dessiatine; steppa di Mugan 200.000 dessiatine. Tutto ciò merita veramente di formare oggetto di studio particolare nei riguardi del collocamento della mano d'opera italiana.

e) *Edilizia e comunicazioni.* — Si verifica anche in Transcaucasia il fenomeno della superpopolazione dei centri urbani, ma in proporzioni maggiori che in Europa. A ciò ha contribuito la guerra con le sue immense rovine e con l'affluire dei fuggiaschi (molti dalla Russia) e dei profughi dalle campagne dove regna poca sicurezza. L'affollamento è tale che le autorità devono continuamente procedere a requisizioni di alloggi. Ecco pertanto un altro campo vastissimo e certamente remunerativo di attività italiana: la costruzione di case, alberghi, di pubblici edifici. Inoltre le città hanno urgente bisogno di pavimentare e selciare le loro vie e di impiantare acquedotti e fognature, che mancano dappertutto. Occorrono strade carrozzabili, che quasi non esistono, fra i centri maggiori e minori per l'incremento del traffico, e per mettere in comunicazione i luoghi di produzione agricola e mineraria con le città e col mare (1); i porti principali (Baku, Batum, Poti) attendono da anni l'esecuzione di grandi lavori di installazione e di ampliamento; molte stazioni ferroviarie devono essere ricostruite ed ingrandite; i fiumi dovrebbero venir adattati al trasporto del legname; qualche tratto ferroviario potrebbe essere elettrificato; le rotaie esistenti hanno bisogno di essere sostituite con altre più pesanti. Per l'esportazione della nafta e del petrolio da Baku all'Italia converrebbe costruire una seconda condotta fra Baku e Batum: l'Italia avrebbe tutto l'interesse di assumere questo lavoro, del resto tecnicamente semplicissimo (2).

Vi è poi la possibilità dello sfruttamento di grandi energie idro-elettriche. La sola Georgia dispone da 4 a 4 1/2 milioni di cavalli-vapore di forza in cadute d'acqua e non ne usufruisce che nella misura del 0,15 %. Mi si riferisce che il governo ha già dato parecchie concessioni per l'impianto di centrali a grande potenza

(1) In Georgia per es. vi sono appena 800 verste di vie ferrate. Sulle strade odierne i trasporti non possono eseguirsi che con carri tirati da 2 o 4 bufali.

(2) Tecnicamente ma non politicamente semplicissimo, poichè « le chiavi » dell'unica condotta attuale sono in mano degl'inglesi.

e che è dispostissimo ad accordarne di nuove purchè non abbia esso stesso a finanziarle. La mano d'opera degli italiani potrebbe trovare ampio impiego in questo campo ed in quello della costruzione di nuove linee ferroviarie, fra le quali ultime mi limiterò a citare:

in *Georgia*:

a) il tronco Vladikawkas-Tiflis, con una galleria di 24 km. attraverso la catena del Caucaso;

b) la linea della Kakezia, con molte secondarie;

c) quella da Kutais e Koni e Samtredi (incominciata dal Comune rustico di Kutais, che non potrà finirla per mancanza di materiale, di capitali e di personale esperto);

nell'*Azerbaijan*:

a) la linea Bakur-Djulfa, di 180 verste; costruita per due terzi (1);

b) quella da Evol a Schicha, di 160 verste;

nell'*Armenia*:

a) il tronco Kars-Mardeneck-Batum;

b) il tronco Erzerum-Trebisonda;

c) il tronco Sarikamisch-Erzerum (che ora esiste a scartamento ridotto);

d) il tronco Erzerum-Bitlis-Van-Urnuia;

e altri di collegamento alla rete già esistente nell'Anatolia Occidentale. A queste sono da aggiungere le linee ferroviarie occorrenti alla penetrazione europea dalla Transcaucasia nella Persia.

f) *Industrie diverse*. — In una regione come la Transcaucasia, ricca di prodotti naturali, potrebbero prosperare industrie di ogni sorta, accanto alle estrattive. I prodotti greggi dovrebbero facilmente trovare sul posto la loro lavorazione e trasformazione in manufatti con enorme vantaggio delle popolazioni e delle imprese che osassero accingervisi. Accennerò per brevità alle principali: stabilimenti per la filatura e la tessitura del cotone, della lana, della seta; concerie; fabbriche di laterizi (1); opifici per la lavorazione del legno, dalle segherie alle fabbriche di mobili; fabbriche di cementi;

(1) La Ditta italiana Fontana & Androletti ha in questi giorni assunto la costruzione del tratto restante.

(1) Me ne è nota una sola: quella dell'Androletti a Tiflis.

di conserve alimentari; distillerie; officine per la riparazione di macchinario; e tutte le altre industrie per le quali le materie prime si trovano nel paese: carta, zucchero, vetrerie, vasellame, prodotti chimici, calzature. Attualmente tutte queste industrie mancano. In Georgia non esistono che fabbriche poco importanti di sigarette, di sapone, e di candele, che non bastano pei bisogni del consumo interno: Nell'Azerbaijan, se si eccettui la lavorazione della nafta e lo stabilimento Taghieff per la filatura e la tessitura del cotone, non ho trovato alcun opificio degno di menzione. Quale immenso numero di operai italiani, specialmente i qualificati, potrebbe venire impiegato in siffatta fioritura industriale! Ma anche quale ardimento di capitali, di energie direttive occorrerebbe! Nella situazione attuale della Transcaucasia, non è ammissibile che un'opera così complessa e grandiosa si compia e nemmeno incominci per iniziativa di privati o di governi indigeni; è necessario l'intervento di altre nazioni che vi si dedichino con volontà e potenza di mezzi.

III. — QUESTIONI SOCIALI E VITA OPERAIA NEL CAUCASO.

Per ben conoscere e dare un concetto possibilmente esatto dell'ambiente in cui verrebbero a trovarsi i lavoratori italiani, qualora risultasse utile per essi e per la Nazione di dirigerli verso questi paesi, ho ritenuto vantaggioso di raccogliere notizie sulle condizioni generali del lavoro, sulla legislazione sociale specialmente nei riguardi degli infortuni sul lavoro, e sul tenore di vita degli operai indigeni. Questi ragguagli serviranno altresì a fornire elementi di fatto per un giudizio riassuntivo sulla opportunità di favorire l'emigrazione nostra in Transcaucasia e per lo svolgimento di una eventuale azione complementare di Stato.

1. *Numero e qualità degli operai indigeni.* — Nell'Azerbaijan, su una popolazione di 3 milioni di abitanti, gli operai sono in tutto circa 170 mila (1) dei quali 50 mila occupati nell'industria del petrolio, 20 mila nelle Ferrovie dello Stato, e gli altri nelle diverse

(1) Questa cifra mi è stata data dal Ministro dei Trasporti a Baku, ma temo sia errata per eccesso.

industrie ed agricoltura. Nella Georgia (1) il numero è molto più scarso. Non si sa esattamente quanti siano i contadini; solo è noto che gli operai di fabbrica non arrivano a 7000, due terzi dei quali sono occupati nelle 137 piccole officine di Tiflis. Quasi tutti questi lavoratori sono di attitudini e rendimento inferiori agli europei (nella proporzione di 1 a 1 $\frac{1}{2}$); mancano completamente i qualificati, abili nella lavorazione dei metalli, del legno, della pietra; i minatori provetti, gli edili, i tessitori; e ciò, non perchè scarseggiano, come è infatti, le relative industrie, ma realmente perchè il livello culturale dell'operaio è molto basso, anche nei centri urbani. Stridente è quindi il contrasto fra queste condizioni individuali dei lavoratori e la situazione sociale che è loro fatta, specialmente in Georgia, da disposizioni premature ed affrettatamente promulgate da governi ansiosi di assicurarsi il favor popolare. La sorte delle fabbriche, delle officine e delle altre imprese dipende dalle Corporazioni, le cosiddette « Società di mestieri » che non sarebbero troppo pericolose se i loro membri fossero più evoluti. I proprietari non hanno neanche il diritto di licenziare nè di assumere un operaio, nè di liquidare una controversia, senza il consenso dei Sindacati. Tutto questo ha prodotto una completa disorganizzazione. Pochi operai conoscono il proprio mestiere e compiono il dover loro onestamente (2) nell'ambiente attuale delle fabbriche, cadute in così cattive mani.

2. *Legislazione del lavoro e sugli infortuni.* — Non esistono leggi approvate dalle Camere costituenti: non vi sono che decreti emanati dal Ministero del lavoro. Nessuna chiara norma ho potuto trovare nemmeno in materia d'assicurazione operaia contro le malattie e gli infortuni. Al Ministero in Baku mi si affermò che, sino a nuovo ordine, rimaneva in vigore la legislazione russa; qualche imprenditore invece mi disse che colà esiste la responsabilità privata del datore di lavoro. Anche in Georgia mi si riferì al Ministero del lavoro, che si applica tuttora la legge russa, come prima della rivoluzione. Stabiliva questa che tutti gli imprenditori di un

(1) Prima della guerra, gli operai in Georgia erano circa 15,000, dei quali la maggior parte nell'industria del manganese.

(2) Parecchi imprenditori mi hanno riferito che gli indigeni fanno una giornata di lavoro di 3-4 ore, in luogo delle 8 fissate dalla legge.

determinato distretto industriale dovessero formare una cassa federativa per l'assicurazione degli operai, versando quote proporzionate all'entità del loro personale. Il fondo raccolto serviva a corrispondere indennità e sussidi ai sinistrati. L'indennità massima era eguale al guadagno annuo dell'operaio e non poteva in alcun caso oltrepassare i 1.500 rubli. Gli operai erano pure assicurati nei casi di malattia (spese di cura): le somme costituenti il fondo necessario a tale assicurazione, erano formate da quote degli imprenditori e da piccole percentuali ritenute sui salari; lo Stato non contribuiva coi propri mezzi a tali assicurazioni. Gli imprenditori di tutta la Transcaucasia costituivano un'unica cassa federativa. Avvenuto il distacco della Transcaucasia dalla Russia e formati i tre stati autonomi, nulla venne mutato in senso legislativo nei riguardi dell'assicurazione malattie e infortuni, mentre praticamente la vecchia organizzazione perdette tutto il suo valore per due principali ragioni: anzitutto perchè finora non si riuscì a dividere fra i tre Stati il fondo che prima era unico per tutta la Transcaucasia; e, in secondo luogo, perchè restò inalterata l'indennità massima di 1.500 rubli, mentre la potenza d'acquisto della moneta si ridusse alla centesima parte e continua sempre a decrescere (1).

Attualmente in Georgia si procede in questa materia in modi alquanto empirici, come segue (2):

a) È stato costituito un fondo per l'assicurazione contro gli infortuni presso il Ministero del lavoro, formato da quote del 2 al 4 % dei salari pagati agli operai, versate da tutti gli imprenditori. In caso d'infortunio che abbia cagionato una invalidità totale o parziale, l'operaio può richiedere un'indennità una volta tanto od una pensione. L'ammontare dell'indennità è fissato da una speciale Commissione, di cui fanno parte i medici, la quale decide se trattasi di infortunio risarcibile e quale è il grado percentuale del danno nella capacità al lavoro. Analogamente si procede nei casi di infortunio mortale per l'indennità alle famiglie.

b) Esiste poi la cosiddetta «Cassa Ospitaliera» (bolnitsch-

(1) Prima della guerra 1500 rubli erano pari a 4000 lire italiane. Ora non valgono più di 75 lire.

(2) Queste notizie mi furono fornite da parte operaia e padronale.

naia Cassa), che funzionava anche sotto l'antico regime. Il fondo necessario è formato da ritenute del 12 % sui salari del personale e da versamento di un altro 2 % da parte dei datori di lavoro. In caso di malattia l'operaio ha diritto alla cura gratuita per un periodo massimo di sei settimane. Il fondo è suddiviso in diverse località e di solito si affida alle direzioni dei più importanti stabilimenti industriali della regione.

c) Data l'incertezza della legislazione e l'insufficienza delle prestazioni sopraccennate, gli operai ricorrono altresì alle Casse delle Unioni professionali, che distribuiscono ai propri membri sussidi fissati di volta in volta, nei casi di morte o malattia.

In queste circostanze, la prima forma di tutela statale della nostra emigrazione in Transcaucasia, dovrebbe essere di esigere, in base alle vigenti disposizioni italiane sul reclutamento di mano d'opera in Italia, dalle imprese arruolatrici, sia italiane che straniere, la assicurazione dei nostri operai alla Cassa nazionale italiana infortuni, la quale, come ha già un'agenzia a Costantinopoli, potrebbe istituirne facilmente un'altra a Tiflis, con sotto agenzie negli altri centri principali.

3. *Movimenti operai e salari.* — Subito dopo la rivoluzione del 1917, il valore del rublo russo e la sua potenzialità d'acquisto cominciarono, dapprima lentamente, e poi, nel 1918, vertiginosamente a cadere. Egual destino fu riservato ai « buoni transcaucasici » emessi dal cosiddetto « Commissariato Transcaucasiano » nel dicembre 1917 ed ai buoni georgiani, posti in circolazione nella primavera del 1919. Ne vennero di conseguenza, tanto nella Georgia, quanto nell'Azerbeggian, ed in parecchie località della Russia, gravi agitazioni e scioperi di operai che reclamavano continui aumenti dei salari a cagione dell'enorme rincaro della vita. Le domande dei lavoratori erano quasi sempre accolte, ma, appena cresciuto il tasso dei salari, i prezzi di tutte le merci salivano in tale misura che gli aumenti divenivano irrisori e già più non corrispondevano al minimo di esistenza. Da ciò nuovi scioperi e nuovi aumenti, che tuttavia non miglioravano in alcun modo le critiche condizioni della classe lavoratrice. Anzi, nonostante le successive modificazioni delle mercedi, esse rimanevano sempre proporzionalmente così basse, che gli operai e le loro famiglie non riuscivano

a sfamarsi. In principio del 1919 il governo georgiano, per regolare in qualche modo l'onda incessante dei rialzi e stabilire norme giuste nel tasso dei salari, nonchè, in pari tempo, per evitare possibilmente ulteriori scioperi, che avrebbero reso sempre più precaria la situazione economica e politica del paese, istituì in Tiflis la « Camera delle Tariffe » (Tarifnaia Palata), composta di rappresentanti degli operai e degli imprenditori in egual numero. Questa istituzione che ancora funziona, si occupa dell'esame dei prezzi di mercato e, in relazione ad essi ed al rincaro dei generi principali di consumo, stabilisce gli aumenti degli stipendi e dei salari nelle diverse imprese, non solo private, ma anche pubbliche, come ferrovie, tramwai, elettricità, acquedotto, miniere di carbone (Tkvibuli) e di manganese (Ciaturi). Dopo la creazione di tale Camera il numero degli scioperi diminuì notevolmente e quelli che pure si verificarono in seguito non ebbero grande importanza nè durata, essendo le parti in conflitto tenute a sottomettersi alle decisioni dell'istituto. Tuttavia non si riuscì con ciò a risolvere un altro problema, quello del miglioramento del tenore di vita della classe lavoratrice, poichè, dopo ogni aumento di salario, i prezzi dei prodotti sul mercato continuarono implacabilmente a salire. Infine, nell'autunno 1919, la Camera delle Tariffe fu costretta a riconoscere che la situazione economica degli operai non avrebbe mai potuto migliorare mediante alcun rialzo di paghe, e, per uscire dal circolo vizioso, si decise di proporre al governo ed a tutte le imprese municipali e private, la formazione di un fondo di 50 milioni di rubli, destinato all'acquisto di viveri, calzature, manifatture, ecc., da distribuirsi agli operai a prezzo di costo e, in qualche caso, anche sotto costo. La proposta venne premurosamente accolta ed ora il fondo è quasi intieramente costituito e si iniziano gli acquisti. In pari tempo la Camera delle Tariffe deliberò di aumentare ancora i salari del 40 % in confronto al tasso in vigore durante gli ultimi tre mesi. Le nuove tariffe dovranno avere validità sino al 1° maggio 1920. In complesso i salari oscillano, a seconda della categoria dei lavoratori da 40 a 120 rubli al giorno, cioè, al corso attuale dei cambi, da lire 2 a 6 di nostra valuta (1).

(1) Per i salari giornalieri bisogna tener conto del fatto che le giornate lavorative non superano le 25 al mese.

4. *Tenore e costo della vita operata.* — Non è da stupirsi se con tali salari (che già rappresentano il doppio di quelli medi di un anno fa) il tenore della vita degli operai e delle loro famiglie in Transcaucasia (1) è rimasto inferiore alle più modeste esigenze dell'igiene e della civiltà. La miseria, con tutto il suo corteggio spaventoso di malattie, di ignoranza e di immoralità, regna nei quartieri popolari e si affaccia, tra la pubblica indifferenza, anche nelle strade più frequentate, dove talvolta ho visto dei mendicanti così laceri e scarni, che, in paragone, i nostri poveri ora mi sembrano dei nababbi. È così che gli animi a poco a poco si inacerbiscono e si alienano dal lavoro produttivo, mal remunerato, ed i giovani preferiscono ingrossare la ormai troppo grande categoria degli intermediari o diventare organi esecutivi inferiori del governo dominante (2).

(1) Miglior sorte è serbata a coloro che ricevono dalle imprese l'alloggio, il riscaldamento, ecc. Ma in tali casi il salario è minore. Così nel modernissimo cotonificio Taghieff a Baku, dove la media dei salari non giunge ai 30 rubli al giorno.

(2) L'insufficienza dei salari, di cui è cenno, è dimostrata dalla seguente tabella:

*Prezzi delle principali derrate alimentari al 15 novembre 1919
espressi in rubli per libbra (una libbra = gr. 409).*

	TIFLIS	BAKU
Pane nero	7	7
" mezzo nero	—	9
" bianco	10-11	11
Carne di manzo	15	25
" maiale	18	—
Pesce fresco	15-25	30
Burro di vacca fresco	90-100	90-100
" bollito	85-95	85-95
Carne e salumi	40-45	30-50
Caviale	—	100-130
Olio vegetale	30	—
Frutta: mele	5-8	12-15
" pere	6-9	12-15
" uva	20-24	12-15
Fava (l'uno)	2 1/2	4 1/2
Vino (alla bottiglia di 3/4 di litro)	25-40	35-40
Legna, al metro cubo	200	—

Sulla base di questi prezzi, la spesa media giornaliera normale per il vitto di un nostro operaio in Transcaucasia sarebbe:

Pane, rubli 25; Carne, rubli 15; Caffè, tè, rubli 10; Riso, pasta, rubli 10; Legumi, ecc., rubli 15; Logorio indumenti, rubli 10; Lavatura, ecc., rubli 5; Vino, rubli 35, e cioè in totale 125 rubli, che, senza calcolare le spese di alloggio, rappresenterebbero il doppio e il triplo dei salari attualmente correnti del paese.

IV. — CONDIZIONI NECESSARIE PER UNA IMMIGRAZIONE
ITALIANA IN TRANSCAUCASIA.

Da quanto sono venuto finora esponendo, risulta che, se il paese offre in teoria molta probabilità d'impiego di mano d'opera italiana, non è, nella pratica, possibile di trasportarvi a cuor leggero i nostri emigranti se non ci siano date certe garanzie e preventivamente non si verifichino alquante condizioni indispensabili alla loro vita normale ed al loro benessere.

Nel *campo politico* anzitutto bisognerebbe contribuire a che la situazione estera ed interna della Georgia, dell'Azerbejian e della Armenia sia regolata. I governi attuali dei tre Stati si trovano tuttora sotto l'incubo dell'incertezza nella questione del riconoscimento della loro indipendenza. Di siffatte preoccupazioni mi sono reso conto io stesso, conversando coi Ministri degli affari esteri a Tiflis e a Baku, entrambi i quali, con l'assicurarmi che accoglievano con grande simpatia, anzi con desiderio, il progetto di una immigrazione operaia italiana, posero francamente la pregiudiziale del riconoscimento effettivo dell'autonomia che i paesi, di cui trattasi, si sono proclamata. Gli stessi governi al potere, governi di classe, come in Georgia, potrebbero da un momento all'altro essere rovesciati e sostituiti da altri che ripristinino gli antichi ordinamenti, specialmente nei riguardi della legislazione agraria rendendo così mal conciliabile il rispetto delle concessioni accordate a stranieri, con la volontà e l'interesse dei proprietari reintegrati (1).

Anche la questione della sicurezza pubblica nell'interno del paese merita di essere tenuta presente. I nostri operai e coloni non dovrebbero, in alcun caso, venire esposti al pericolo di attacchi e di molestie per parte degli elementi indigeni più battaglieri o scorazzanti le campagne. Un antica e fiorente colonia svizzera nei dintorni di Tiflis, notissima in tutta la Georgia e specializzata nella produzione di formaggio e latticini, è costretta a sciogliersi fra l'altro per mancanza di sicurezza e di protezione e molte fa-

(1) Com'è noto, in Georgia tutte le terre furono confiscate senza indennità, ed attribuite allo Stato. Questo ne lascia una parte minima agli antichi proprietari, ed il resto lo distribuisce al proletariato agricolo ad un prezzo modesto, serbando però per sè, come beni demaniali le foreste, i terreni ad alta coltura e quelli destinati alla colonizzazione.

miglie elvetiche sono appunto in questi giorni tornate nella loro patria che nemmeno conoscevano.

Nel *campo economico e sociale*, sono da considerarsi seriamente alcune delle circostanze cui ho accennato già nel corso di questa relazione. Come è possibile dirigere verso un paese a moneta così deprezzata un numero anche ristretto di nostri operai senza stipulare per essi compensi adeguati e indipendenti dalle oscillazioni del cambio? Si è visto nella parte III che i salari medi sono notevolmente inferiori a quelli pagati in Europa, mentre il costo minimo di esistenza è lungi dall'essere in proporzione con essi. Non è da pensare che le industrie esistenti possano sopportare un maggiore aggravio per le maestranze straniere, anche se più redditizie. Per le iniziative nuove, cioè quelle eventualmente prese con capitale italiano, converrebbe fissare i salari in lire italiane, in modo che il lavoratore emigrato potesse far calcolo su un margine relativamente sicuro di risparmio. Inoltre, in materia di assicurazioni operaie, occorrerebbe assolutamente, almeno nei primi tempi, e finchè la legislazione locale non ci offrisse sufficienti garanzie, imporre ai datori di lavoro, come ho proposto, la condizione che assicurino il loro personale italiano presso il nostro Istituto nazionale. La mancanza di vita industriale nel paese ha cagionato una non lieve disoccupazione, del che mi fu anche fatto cenno nei miei colloqui ai dicasteri competenti. Ora, quantunque la qualità dell'elemento italiano ed indigeno sia molto diversa, pure una immigrazione potrebbe essere considerata e sarebbe in sostanza una concorrenza, e perciò non è nemmeno esclusa la possibilità di malumori e di conflitti, ad evitare i quali, oltre ad ottenere precisi impegni dei governi, circa la tutela dei nostri concittadini in generale, non vi sarebbe altro rimedio che nell'assunzione di una certa percentuale di operai del luogo, la quale, a seconda della natura delle imprese, dovrebbe aggirarsi fra il 40 e il 70 %. Potrei qui menzionare altre circostanze che rendono a mio avviso necessaria molta cautela prima di autorizzare il trasporto di nostri emigranti in Transcaucasia. Mi limiterò ad una. La regione è generalmente salubre, ma certi tratti, e precisamente alcuni fra quelli da bonificare e colonizzare ed altri dove devono compiersi lavori ferroviari nuovi, sono zone malariche e così infestate che in certi periodi del-

Panno (da maggio a agosto) è pericoloso il soggiornarvi. Gli operai nostri ivi occupati che cosa dovrebbero fare in quei quattro mesi? Rimanere a carico delle Imprese, o perdere il salario? Nè l'una nè l'altra ipotesi è ammissibile. Bisognerebbe trovar modo di impiegarli in altre località durante il periodo malsano, ciò che, in pratica, non sembra molto agevole ad attuarsi.

Da tutto questo complesso di fatti, risulta evidente che, nonostante gli aspetti attraenti che non mancai di far rilevare, non è il caso di provocare o di favorire oggi il formarsi di una corrente emigratoria italiana verso il Caucaso meridionale, se non siamo in grado di svolgere una efficace azione di Stato, atta ad integrare le private iniziative e ad assicurare ai nostri connazionali un'esistenza tranquilla e vantaggi equivalenti a quelli di cui godrebbero in Europa e nelle Americhe. Questo intervento statale dovrebbe, secondo me, esplicarsi nei seguenti modi principali:

stipulazione di accordi, coi governi attuali dell'Azerbegan, della Georgia ed eventualmente dell'Armenia, nonchè degli Alleati, specie con l'Inghilterra, circa la libertà e la sicurezza dei nostri lavoratori in Transcaucasia, il riconoscimento ed il rispetto, chechè avvenga, delle concessioni di sfruttamento (miniere, colonie, foreste) conseguite dagli italiani; la garanzia dei poteri pubblici contro future rivendicazioni di possessori attualmente espropriati;

appoggio finanziario e ad ogni modo *politico* energico delle imprese nazionali che stanno sorgendo e che si costituiranno in seguito, allo scopo di mettere in valore, con reciproco utile, le ricchezze naturali della regione e di portarvi una nuova vita industriale;

facilitazioni di viaggio agli emigranti, essendo troppo alti i prezzi della traversata per mare, praticati attualmente con piroscafi disadatti (1);

istituzione: a) di scuole per gli italiani, sottoposte a diretta sorveglianza di organi governativi; e sussidi larghi a quella già esistente a Tiflis; b) di ambulatori medici per i connazionali, sul genere di quello che già funziona a Tiflis, con grande vantaggio

(1) Mi si riferisce che, anche per le merci, i noli del Lloyd Triestino sono esagerati.

della popolazione e del buon nome italiano; c) di un *ufficio dell'Emigrazione* per l'assistenza e la tutela specifica dei nostri lavoratori emigrati.

Se il nostro scopo è di trovare un paese le cui naturali ricchezze ci aiutino rapidamente ad uscire dalla crisi di cui soffriamo, per insufficienza di materie prime e di combustibili e ci serva di sbocco per i nostri prodotti industriali e in cui si possa riversare vantaggiosamente la nostra esuberanza di energie lavoratrici, questo paese può essere la Transcaucasia. Ma chi vuole lo scopo deve volerne i mezzi, i quali non dipendono in gran parte, che dalla nostra ferma volontà.

F. CALIMANI

Ispettore dell'emigrazione

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA - FRANCIA.

Dichiarazione relativa al trattamento degli operai italiani nei territori d'Alsazia e di Lorena. (Parigi, 19 febbraio 1920).

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ayant jugé utile de compléter le traité de travail signé à Rome le 30 septembre 1919, en ce qui concerne le régime des ouvriers italiens et de leur ayants-droit dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrées à la France, approuvent et s'engagent à exécuter l'Acte dont copie est annexée à la présente Déclaration et qui a été signé, à Paris, le 16 février 1920, par M. De Michelis, Commissaire Général de l'Emigration en Italie et par M. Maurice Herbette, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Affaires Administratives et Techniques au Ministère des Affaires Etrangères.

EN FOI DE QUOI, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Déclaration qu'ils ont revêtus de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 février 1920.

(L. S.) VITTORIO SCIALOJA

(L. S.) A. MILLERAND.

(Annesso).

En égard à la législation spéciale en vigueur dans les territoires d'Alsace et de Lorraine, réintégrées à la France, les conditions d'application du traité du 30 septembre 1919, notamment en ce qui concerne les institutions d'assurance contre les accidents du travail, la maladie, l'invalidité et la vieillesse feront l'objet d'arrangements spéciaux entre les deux pays.

Ces arrangements régleront les matières ci-dessus visées selon les principes et l'esprit qui ont inspiré le dit traité et ils seront négociés dans les conditions prévues dans l'art. 8.

Il est au surplus entendu que le bénéfice du régime institué par l'accord italo-allemand du 31 juillet 1912-25 mars 1913 restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayants-droit, pour les droits nés depuis le 11 novembre 1918, jusqu'à la conclusion de ces arrangements.

Fait, en double exemplaire, à Paris, le 16 février 1920.

MAURICE HERBETTE.

GIUSEPPE DE MICHELIS.

A R G E N T I N A - S P A G N A .

Convenzione ispano-argentina 27 novembre 1919 sulle indennità per infortuni sul lavoro.

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA e SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, animati dal desiderio di determinare, di comune accordo, le condizioni degli operai dei due Paesi, vittime di infortuni sul lavoro, nei loro rispettivi territori, assicurando i benefici della reciprocità agli effetti dei corrispondenti indennizzi, hanno nominato loro plenipotenziari: (*omissis*). I quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri di cui erano investiti, e di averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti, che fossero vittime di infortuni sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, e così pure i loro eredi, avranno diritto alle indennità ed agli altri benefici che la legge locale accorda ai nazionali.

Art. 2. — Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto all'indennità, di cui all'articolo precedente, sussiste anche se l'operaio o impiegato sinistrato, o i suoi eredi, avessero lasciato il territorio dello Stato dove accadde l'infortunio e risiedessero in altro paese.

Art. 3. — Quando in seguito ad un infortunio sul lavoro morisse nella Repubblica Argentina un operaio spagnolo o nella Spagna un operaio argentino, gli eredi della vittima avranno diritto all'indennità legale corrispondente, in qualunque paese essi risiedano.

Art. 4. — Quando in uno dei due paesi contraenti morisse un operaio in seguito ad un infortunio sul lavoro, qualunque sia la sua nazionalità, i suoi eredi, che risiedessero nell'altro paese contraente, avranno diritto all'indennità legale corrispondente.

Art. 5. — Resta convenuto che la Cassa Nazionale Argentina di Giubilazioni e Pensioni o l'istituto che in seguito ne assumesse nell'Argentina le funzioni per il pagamento delle indennità per infortuni sul lavoro, e l'Istituto corrispondente nel regno di Spagna dovranno dare avviso ai Consoli delle alte Parti contraenti in ciascun caso perchè il fatto venga comunicato agli eredi per gli effetti legali.

Art. 6. — La presente convenzione sarà applicata ai casi di infortunio tuttora pendenti, il cui pagamento, a favore degli infortunati o dei loro eredi, non sia scaduto presso la Cassa nazionale argentina di Giubilazioni e Pensioni e presso l'analogo Istituto di Spagna.

Art. 7. — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche dovranno essere scambiate nel più breve tempo possibile a Buenos Aires, essa entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche;

Avrà la durata di cinque anni e si considererà prorogata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di un anno.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscrivono ed appongono i loro sigilli alla presente, stesa in doppio esemplare, nella città di Buenos Ayres, capitale federale della Repubblica Argentina, addì 27 novembre dell'anno millenovecentodiciannove.

(L. S.) HONORIO PUEYRREDON

(L. S.) PABLO SORER Y GUARDIOLA.

FRANCIA.

Decreto interministeriale 23 ottobre 1919, concernente il compimento delle formalità relative all'introduzione della mano d'opera straniera in Francia.
(J. O. 24 ottobre 1919).

I ministri degli affari esteri, dell'agricoltura, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto 21 aprile 1917, relativo al reclutamento, alla circolazione e alla sorveglianza della mano d'opera straniera in Francia;

Visto il decreto interministeriale 5 agosto 1919, che organizza gli uffici di immigrazione in vicinanza del confine spagnolo in favore della mano d'opera spagnuola e portoghese;

DECRETANO:

Art. 1. — Le formalità relative alla introduzione della mano d'opera straniera attraverso il confine belga, tedesco, svizzero, italiano e mediterraneo saranno espletate d'ora innanzi negli uffici di immigrazione situati a:

Batsieux e Feignies (per il confine belga);

Toul (per il confine tedesco);

Poutarlier (o Andelot) (per il confine svizzero) o Pougny-Chancy;

Modane e Menton (per il confine italiano);

Marsiglia (per il confine mediterraneo).

Art. 2. — Questi uffici d'immigrazione comprenderanno:

Un servizio di pubblica sicurezza;

Un servizio di igiene e di vaccinazione;

Un servizio di mano d'opera industriale;

Un servizio di mano d'opera agricola.

Essi funzioneranno nelle condizioni stabilite dal decreto interministeriale del 5 agosto 1919 per gli uffici d'immigrazione del confine spagnolo.

Art. 3. — La data di applicazione del presente decreto sarà fissata ulteriormente e notificata ai funzionari dei ministeri interessati.

TUNISIA.

Decreto Beylicale 31 dicembre 1919, che istituisce un Comitato consultivo del lavoro presso il Residente Generale.

Art. 1. — È istituito presso il Residente Generale un Comitato consultivo del lavoro con competenza su tutte le questioni che interessano la organizzazione e la legislazione del lavoro.

Il Comitato Consultivo del lavoro sarà presieduto dal Residente Generale e in caso di suo impedimento, dal direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione.

Le amministrazioni tunisine designeranno dei delegati con l'incarico di rappresentarle presso il Comitato, nella discussione delle questioni interessanti in modo speciale i loro servizi. Questi delegati parteciperanno alle deliberazioni senza prendere parte ai voti.

Art. 2. — Il Comitato Consultivo del lavoro è composto di 22 membri:

1° Sei padroni e sei operai scelti dal Residente Generale allo scopo di rappresentare in seno al Comitato le professioni seguenti:

- a) Miniere e cave, industrie chimiche, lavori pubblici;
- b) Industrie del legno, del ferro e delle costruzioni;
- c) Trasporti e manutenzioni;
- d) Industrie e commerci della alimentazione, commercio delolio e delle farine, fabbriche di conserve, ecc.
- e) Lavorazioni di stoffe e di cuoio.
- f) Altre industrie e altri commerci.

2° Cinque padroni graditi dal Residente Generale su proposta delle camere di commercio o dell'agricoltura e delle camere miste in ragione di uno per camera.

3° Cinque operai graditi dal Residente Generale su proposta della sezione operaia del Comitato, organizzata dalle disposizioni seguenti.

Per essere membri del Comitato, occorre essere di nazionalità francese. Le donne possono far parte del comitato.

Art. 3. — I membri del comitato sono nominati per un anno. Il loro mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato dei membri uscenti, come in caso di morte o di dimissione, i nuovi membri del Comitato sono nominati dal Residente Generale su proposta sia della sezione padroni o operaia del Comitato, sia delle Camere consultive di agricoltura o di commercio.

Art. 4. — Il Consiglio si riunisce ogni anno su convocazione del Residente generale.

Art. 5. — È istituita una Commissione permanente del lavoro composta di cinque padroni e di cinque operai, eletti dal Comitato consultivo con il compito di studiare, sotto la presidenza del Diret-

tore del lavoro, la condizione del lavoro, le condizioni dei lavoratori, i rapporti tra padroni e operai e di dare il suo parere su tutti i provvedimenti regolamentari che sorgono dall'applicazione della legislazione che regola il lavoro. Essa riferirà dei suoi lavori al Comitato consultivo in un rapporto annuale. Questo rapporto sarà trasmesso al Residente generale dal Comitato, che vi aggiungerà eventualmente le sue osservazioni.

Art. 6. — Le modalità di funzionamento degli enti istituiti dal presente decreto formeranno oggetto di un regolamento elaborato dal Comitato consultivo del lavoro e sottomesso all'approvazione del Residente Generale.

BRASILE.

Regolamento della legge sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto 13498 del 12 marzo 1919 (1).

TITOLO I.

Infortuni sul lavoro.

Art. 1. — Si considerano infortuni sul lavoro:

a) l'infortunio prodotto da una causa subitanea, violenta, esterna e involontaria nell'esercizio del lavoro, determinante lesioni corporali o perturbazioni funzionali, che costituiscano la causa unica della morte o la perdita totale o parziale, permanente o temporanea, della capacità al lavoro;

b) la malattia contratta esclusivamente per l'esercizio del lavoro, quando questo sia di natura tale da causarla solo da per sé e dal momento che determini la morte dell'operaio o perdita totale o parziale, permanente o temporanea, della capacità al lavoro.

Parag. Unico. — Si considerano malattie professionali, fra le altre, le seguenti: l'avvelenamento col piombo, mercurio, rame, fosforo, arsenico e suoi derivati, la pneumoconiosi, la tabacosi polmonare, la oftalmia ammoniacale, il solfocarbonismo e l'idrocarburismo.

Art. 2. — L'infortunio, nelle condizioni dell'articolo precedente, quando avvenga in causa del lavoro o durante lo stesso, obbliga il padrone a pagare l'indennità all'operaio o alla sua famiglia, eccettuati soltanto i casi di forza maggiore o dolo della stessa vittima o di un estraneo.

Parag. Unico. — Non costituisce forza maggiore l'azione delle forze naturali, quando occasionata o aggravata dalla installazione

(1) V. il testo della legge nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 3, anno 1919, pag. 27.

dello stabilimento, per la natura del servizio o per le circostanze che effettivamente lo accompagnano.

Art. 3. — La obbligazione di cui tratta l'articolo precedente, si estende all'Unione, agli Stati ed ai Municipi, verso i propri operai, nella esecuzione dei servizi accennati in questo Regolamento.

TITOLO II.

Del padrone e degli operai.

Art. 4. — Padrone è la persona, naturale o giuridica, per conto della quale l'operaio lavora.

Art. 5. — L'operaio è l'individuo che, senza distinzione di sesso o età, presta i suoi servizi ad altri, a titolo oneroso, gratuito o di *garzonato*, permanente o provvisorio fuori della sua abitazione, nelle industrie e servizi citati nel titolo terzo, eccettuato il disposto nell'articolo 18 della Legge n. 3724 del 15 gennaio 1919.

TITOLO III.

Delle industrie e servizi.

Art. 6. — Sono soggetti al regime della Legge n. 3.724, del 15 gennaio 1919:

1° Le industrie ed i lavori agricoli in cui si impiegano motori inanimati (idraulici, termici, elettrici, a vento, a gas, a petrolio, ad ~~aria~~ *aria* compressa, ecc);

a) officine idrauliche, meccaniche, idro-elettriche, elettriche, ecc.;

b) industrie di acque minerali;

c) industrie chimiche, elettro-chimiche, metallurgiche, elettrometallurgiche, siderurgiche, ecc.;

d) industrie meccaniche di costruzione, riparazione e conservazione di macchine, *ferramenta* e accessori;

e) industrie tessili;

f) industrie di latticini, fabbriche di prodotti di origine vegetale e animale;

g) macchine e stabilimenti frigorifici;

h) fabbriche di combustibili artificiali;

i) fabbriche di materiali esplosivi e stabilimenti che si servono delle stesse;

j) officine di produzione, lavorazione e conservazione di zucchero, caffè, cereali, cotone, canna, fecola, gomma, mate, alcool, ecc.; molini e altri macchinismi;

k) fabbriche di prodotti di tintoria, medicinali, oleaginosi, parafinati, saponificati, di materie grasse e loro derivati;

l) fabbriche di prodotti panificati, fecolati e altri alimentizii, amidacei, ecc.;

m) fabbriche di materiali da costruzione e ornamentazione, prodotti ceramici, legnosi e metallici, materiali per paste, malta, asfalto, cemento rappreso, ecc.;

n) stabilimenti che impiegano macchine per lavorar pietra; macchine per gettito di arena; seghe; macchine per far cornici, per digrossare, per smontare, per schiacciare, per tornire, per spianare, per lisciare, per lapidare, ecc.;

o) stabilimenti che impiegano macchine per lavorare il legname; seghe; macchine di strumenti rotatorii, seghe circolari; macchine piallatrici, foratrici, spigolatrici, ecc.;

p) servizi agricoli (erpicazione, aratura, seminazione, coltivazione, raccolto ecc.) inclusi i servizi preparatori e complementari (estirpazione, compressione, irrigazione, disseccamento, migliorie, ecc.);

2° la esecuzione, conservazione, riparazione o demolizione di costruzioni di qualunque specie;

a) vie ferrate: ordinarie, funicolari, a catena con anelli, *cremalheira* di aderenza supplementare, a trazione idraulica, a vapore o elettriche; a una sola rotaia; tranvie, ecc.;

b) installazione di illuminazione a gas, ad alcool, a petrolio, a elettricità, ecc.; canalizzazioni aeree, sotterranee o sottomarine, interne o esterne; accessori e dipendenze;

c) installazioni telefoniche, telegrafiche e altre: ordinarie e senza filo; reti aeree, sotterranee e sottomarine, interne ed esterne, parafulmini; accessori e dipendenze;

d) stabilimenti, abitazioni, ed edifici pubblici, case private ed operaie (urbane, suburbane e rurali), edifici religiosi e abitazioni collettive (tempii, chiese, locande, alberghi, ecc.), edifici di istruzione (biblioteche, musei, accademie, scuole, ecc.), edifici e stabilimenti di divertimento (teatri, cinematografi, casini, anfiteatri, ippodromi, ecc.), stabilimenti ospitalieri (asili, ospitali, sanatori, asili d'infanzia, ecc.), stabilimenti di utilità pubblica (macelli, *matadouro*, mercati, disinfettori, alberghi notturni, ecc.), istituti di correzione e sicurezza (quartieri, penitenziari collettivi e cellulari, prigioni, colonie correzionali, case di detenzione e di lavoro, ecc.), tribunali, sepolcri, monumenti, ecc.;

e) fognature e opere di risanamento; scavi e canalizzazione; spurghi e servizi accessori; servizi sanitari e di pulizia pubblica; selciatura e pavimentazioni diverse;

f) canali e tutti i lavori similari di idraulica, acquedotti, ponti, chiuse, piani inclinati per barche, ecc.;

g) lavori di disostruzione, rettificazione e regolarizzazione di fiumi, lagune, ecc.; consolidazione e difesa delle sponde, sbarramenti, ecc.;

h) opere di protezione contro le inondazioni, regolarizzazione dei torrenti; bacini regolatori delle piene; sbarramenti, dighe di protezione, ecc.;

i) opere di rifornimento d'acqua; pozzi comuni, pozzi artesiani; lavori di raccoglimento, condotta, filtrazione, distribuzione e altri serbatoi; lavori accessori, ecc.;

j) opere d'arte: condotti, opere di tipo, passaggi, ponti e viadotti in legname, muratura, cemento rappreso, cemento armato o metallici; passaggi superiori e inferiori; lavori speciali; gallerie a cielo aperto, sottofluviali e sottomarine, ecc.;

k) imbarcazioni, rimorchiatori, areonavi, sottomarini, ecc.;

l) opere marittime, opere di accesso ai porti, imbarcato, miglioramenti dell'entrata dei porti, moli, opere di difesa dei porti, dighe rompi-onde, opere interne dei porti, canali, sbarcato, entrate dei moli, difese delle coste e servizi accessori;

m) costruzione di fari, boe luminose, opere di segnalazione delle coste, ecc.;

n) fondazioni all'aria libera, dirette e indirette, con e senza votatura, continue e discontinue, sotto acqua, con disseccatoi e pneumatiche, lavori di sondaggio e di palombari, ecc.;

o) strade rotabili e vie di campagna;

p) opere di qualunque natura: interne, esterne, a cielo aperto, sotterranee e idrauliche, sondaggi, pozzi e gallerie di miniere, ecc.;

q) costruzione di impalcature, armature, ponti di servizi e altri simili; impalcature, collocamento di travi, ecc.;

3° i trasporti terrestri, marittimi, fluviali e aerei;

a) ferrovie, tranvie, a trazione idraulica, a vapore o elettriche;

b) automobili mossi a vapore, a gas, a elettricità, ecc.;

c) carretti a mano, carrozzelle, carri, auto-carri, carrozze da piazza, ascensori, ponti rotanti e qualunque altro mezzo di conduzione e trasporto di persone, animali e merci;

d) imbarcazioni aeree, fluviali o marittime di qualunque natura.

4° il caricamento e scaricamento di animali e merci per mezzo di monta-carichi, catena senza fine, di argani, paranchini, nasspi, gru, pontoni, elici e viti di trasporto; trasportato, ascensori idraulici, pneumatici, elettrici, ecc., carrelli di trasporto, di plancie metalliche, ponti rotanti, apparecchi di manovra, norie di cappelletti fissi, ecc.

Parag. Unico. — La enumerazione di cui tratta il presente articolo non esclude qualunque altro stabilimento industriale e lavoro agricolo in cui si impieghino motori inanimati; qualunque altro lavoro di costruzione, conservazione, riparazione e demolizione; e qualunque altro mezzo di trasporto, carico e scarico.

TITOLO IV.

CAPITOLO I. — *Delle conseguenze dell'infortunio.*

Art. 7. — Le conseguenze dell'infortunio, agli effetti della indennità, possono essere:

- a) morte;
- b) incapacità totale e permanente al lavoro;
- c) incapacità totale e temporanea;
- d) incapacità parziale e permanente;
- e) incapacità parziale e temporanea.

Art. 8. — Si intende per incapacità totale e permanente la invalidità assoluta ed incurabile per qualunque servizio.

Art. 9. — Sono casi di incapacità totale e permanente:

- a) alienazione mentale incurabile;
- b) perdita o impotenza funzionali, nelle sue parti essenziali, di ambedue i membri, sia superiori, sia inferiori;
- c) perdita o impotenza funzionale, nelle sue parti essenziali di un membro superiore e un'altro inferiore;
- d) cecità di entrambi gli occhi, con o senza perdita degli organi;
- e) cecità di un occhio, con o senza perdita dell'organo, e diminuzione importante della forza visuale dell'altro;
- f) lesione irreparabile del cervello, dell'apparecchio circolatorio o del respiratorio.

Parag. Unico. — Si considerano parti essenziali dei membri del corpo umano, agli effetti di questo articolo, la mano e il piede, come pure l'assieme delle dita della mano.

Art. 10. — Si intende per incapacità totale e temporanea quella che mette l'operaio nella impossibilità di esercitare qualunque lavoro durante un certo periodo di tempo.

Parag. Unico. — Sempre che duri più di un anno la incapacità totale sarà considerata permanente.

Art. 11. — Si intende per incapacità parziale e permanente la diminuzione della capacità di lavoro dell'operaio per tutta la vita.

Parag. Unico. — I casi della incapacità parziale e permanente, risultanti dalla tabella annessa, come pure i casi di incapacità totale permanente, di cui tratta l'articolo 9, non escludono qualunque altro che meriti di essere preso in considerazione come tale, dal giudice, d'accordo con l'esame periziale.

Art. 12. — Si intende per incapacità parziale e temporanea la diminuzione di capacità dell'operaio durante certo tempo.

Parag. Unico. — Sempre che duri più di un anno, la incapacità parziale sarà considerata permanente.

CAPITOLO II. — *Della indennità.*

Art. 13. — Il calcolo della indennità non potrà avere per base una somma superiore a 2:400 \$ 000 annuali benchè il salario della vittima oltrepassi questa somma.

Art. 14. — Si intende per salario annuale trecento volte il salario giornaliero che percepiva la vittima in occasione dell'infortunio.

Parag. Unico. — Il salario totale o parzialmente pagato in merci si ridurrà a danaro, secondo i prezzi e salari correnti nella località.

Art. 15. — Quando l'operaio lavorerà per due o più padroni, in ore differenti, si calolerà il salario giornaliero come se tutta la remunerazione fosse ottenuta in servizio del padrone pel quale lavorava quando avvenne il sinistro.

Parag. Unico. — Se il disastro si verificherà nelle prime ore del giorno, il salario giornaliero sarà calcolato sulla media del salario dei giorni antecedenti, dello stesso operaio, o di altri che lavorino nelle stesse condizioni, o in lavori analoghi a quelli compiuti dalla vittima.

Art. 16. — Nel caso di lavori a cottimo o ad impresa o di salario variabile, il salario sarà regolato dal salario medio degli operai a termini del paragrafo precedente.

Art. 17. — Trattandosi di apprendisti si intende che il loro salario giornaliero non è inferiore al salario minimo di un operaio adulto che lavori in servizi della stessa natura, in caso di incapacità temporanea, però la diaria dell'apprendista non oltrepasserà quella che effettivamente esso percepiva in occasione dell'infortunio.

Art. 18. — In caso di morte la indennità consisterà in una somma eguale al salario di tre anni della vittima e sarà pagata in una sola volta alla sua famiglia — coniuge sopravvivente e eredi necessari — tenute presenti le disposizioni del Codice Civile sull'ordine dei diritti all'eredità, e più 100 \$ 000 per le spese di sepellimento.

Parag. 1°. — Il coniuge sopravvivente avrà diritto a metà della indennità e gli eredi necessari all'altra metà conforme il diritto comune.

Parag. 2°. — Lasciando la vittima soltanto il coniuge o soltanto gli eredi necessari, la indennità verrà ridotta ad una somma eguale al salario di due anni. La stessa riduzione avrà luogo se il coniuge sopravvivente sarà divorziato per colpa sua o sarà volontariamente separato.

Parag. 3°. — In mancanza di coniuge, o se questo è divorziato per sua colpa o volontariamente separato, e non vi siano eredi necessari, se la vittima lascerà delle persone alla cui sussistenza provvedeva, a queste persone dovrà essere pagata l'indennità ridotta in questo caso ad una somma eguale al salario di un anno.

Art. 19. — In caso di incapacità totale e permanente, la indennità da pagarsi alla vittima dell'infortunio consisterà in una somma eguale al suo salario di tre anni.

Art. 20. — In caso di incapacità totale e temporanea la indennità da pagarsi alla vittima sarà di metà del salario giornaliero fino al massimo di un anno. Se la incapacità oltrepasserà questo termine sarà considerata permanente, a norma del paragrafo unico dell'art. 10 e la indennità sarà regolata secondo le disposizioni dell'art. 19.

Art. 21. — In caso di incapacità parziale e permanente, la indennità da pagarsi alla vittima sarà dal 5 al 60 % di quella a cui avrebbe diritto se la incapacità fosse totale e permanente, tenendosi conto nel calcolo della natura ed estensione della incapacità dell'operaio e tenendosi in vista i seguenti elementi:

- a) le facoltà di lavoro che sussistano dopo l'infortunio;
- b) l'età;
- c) l'intelligenza;
- d) il grado di istruzione;
- e) l'iniziativa e l'energia morale;
- f) la capacità di adattamento ad un'altra professione;
- g) la sicurezza di accomodamento dell'operaio alla stessa professione che esercitava in occasione dell'infortunio.

Parag. 1°. — Il calcolo della indennità sarà fatto d'accordo con la classificazione della tabella annessa che non escluderà altri casi di incapacità parziale permanente causata da lesione interna o esterna.

Parag. 2°. — In caso di perdita di più di un membro o organo, o di più di una parte dello stesso membro la indennità sarà calcolata sommandosi le percentuali stabilite nella tabella annessa, per ogni lesione, non potendo però oltrepassare il totale del 60 %.

Art. 22. — In caso di incapacità parziale e temporanea la indennità da pagarsi alla vittima sarà della metà della differenza fra il salario che guadagnava e quello che verrà a guadagnare in conseguenza della diminuzione della sua capacità di lavoro fino a tanto che possa riacquistare questa capacità.

Parag. Unico. — Nel caso del presente articolo e nell'art. 20, l'abbono della diaria sarà contato dal giorno seguente a quello in cui sarà verificato l'infortunio, se si verificherà l'infortunio, ricevendo la vittima il salario integrale di quella giornata, qualunque sia l'ora in cui sia successo lo stesso infortunio.

Art. 23. — Quando la incapacità totale e parziale duri più di un anno, la vittima lascerà, terminato questo tempo, di ricevere la diaria, passando a ricevere la indennità dovuta in caso di incapacità permanente.

Parag. Unico. — La vittima dell'infortunio perderà pure il diritto alla diaria dal giorno in cui rimarrà completamente curata o

adatta al lavoro abituale o sarà colpita da incapacità permanente. In quest'ultimo caso riceverà la rispettiva indennità.

Art. 24. — La indennità e le diarie ricevute dalla vittima in virtù di qualunque incapacità saranno dedotte dall'indennizzo che gli sarà dovuto in causa della sua morte o perchè l'incapacità temporanea si è trasformata in permanente.

Art. 25. — La indennità e le diarie che sono rese obbligatorie da questa legge saranno pagate nel luogo dello stabilimento in cui sarà avvenuto l'infortunio.

Parag. 1°. — Le diarie saranno pagate settimanalmente.

Parag. 2°. — Nel caso di infortuni occorsi, in servizi di trasporto, il luogo del pagamento sarà la sede dell'impresa.

Art. 26. — In caso di morte il pagamento ai beneficiati sarà fatto dopo la presentazione dei certificati di morte, matrimonio e figliazione, oltre agli altri documenti che saranno considerati necessari dal giudice.

TITOLO V.

Della garanzia dell'indennità.

Art. 27. — Il credito della vittima, per le indennità determinate in questo regolamento, è privilegiato e non suscettibile di pegno.

Parag. 1°. — Il debito proveniente da queste indennità gode, sulla produzione della fabbrica in cui avrà avuto luogo l'infortunio, della preferenza eccezionale attribuita dal Parag. Unico dell'art. 759 del Codice Civile, ai crediti per salario dei lavoratori agricoli.

Parag. 2°. — Si intende per fabbrica lo stabilimento che fabbrica o prepara qualunque prodotto.

Art. 28. — È lecito al padrone:

a) fare l'assicurazione individuale o collettiva dei suoi operai in una compagnia di assicurazioni debitamente autorizzata a trattare di infortuni sul lavoro, sia per il pagamento delle indennità, sia per la prestazione dei soccorsi medici, farmaceutici e ospitalieri;

b) fare l'assicurazione di cui parla il capoverso precedente in sindacati professionali organizzati d'accordo col decreto N. 1.637, del 5 di gennaio del 1907.

Parag. Unico. — In nessuno di questi casi il padrone potrà scontare dal salario dei suoi operai qualunque contribuzione destinata al pagamento delle spese provenienti dall'impiego o dalle quote dovute al sindacato.

Art. 29. — Le società di assicurazioni saranno autorizzate a trattare di infortuni sul lavoro soltanto se si obbligheranno ad osservare le seguenti condizioni:

a) separare le operazioni di assicurazioni contro gli infortuni del lavoro da qualunque altra operazione che realizzino;

b) costituire un fondo di garanzia speciale, il cui importo sarà determinato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e fissato annualmente, secondo il valore delle assicurazioni realizzate;

c) sottoporsi alla fiscalizzazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, senza esclusione della fiscalizzazione dello Ispettorato delle Assicurazioni;

d) rimettere allo stesso Ministero, nelle epoche convenienti, statuti, bilanci, relazioni, informazioni minuziose sulle quote, calcolo della riserva delle assicurazioni, contratti e loro novazioni, modelli di polizze, ecc.

Parag. Unico. — I sindacati professionali saranno autorizzati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro soltanto se si obbligheranno alle condizioni *b*, *c*, e *d* di questo articolo.

Art. 30. — Il fondo di garanzia di cui tratta l'articolo 29, lettera *b*, sarà depositato nel Tesoro Nazionale in denaro o in polizze federali del Debito Pubblico.

Art. 31. — Il padrone dovrà comunicare alla compagnia di assicurazioni o sindacato professionale, entro il termine di 24 ore, l'infortunio e tutte le circostanze che hanno relazione con lo stesso, affinché possano essere adempite le obbligazioni contratte.

Art. 32. — Il governo potrà annullare la autorizzazione concessa alle compagnie di assicurazioni e ai sindacati professionali, una volta che non osservino le condizioni fissate in questo regolamento.

Parag. Unico. — Sarà organizzata una commissione consultiva per lo studio degli assunti appartenenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 33. — Nel caso le compagnie di assicurazioni o sindacati professionali non osservino integralmente gli obblighi determinati in questo regolamento, la vittima dell'infortunio, direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti, reclamerà presso il rappresentante del Pubblico Ministero che immediatamente provvederà a che questi obblighi siano soddisfatti dal padrone.

TITOLO VI.

Della assistenza medica, farmaceutica e ospitaliera.

Art. 34. — In tutti i casi, il padrone è obbligato alla prestazione dei soccorsi medici e farmaceutici o, se sono necessari, degli ospitalieri, fin dal momento dell'infortunio.

Parag. 1°. — Quando per mancanza di medico o farmacia, il padrone non possa prestare assistenza immediata alla vittima, farà, se

lo stato della stessa lo permette, trasportare questa vittima nel luogo più prossimo ove sia possibile curarla.

Parag. 2°. — Quando lo stato della vittima non permetta il trasporto, il padrone provvederà perchè alla stessa non manchi la dovuta assistenza.

Art. 35. — I medici che assistono le vittime di infortuni durante il corso della loro infermità, sono obbligati ad attestare:

a) se l'infortunio ha prodotto nella vittima incapacità al lavoro;
b) quale la natura dell'infortunio e la durata probabile per che avvenga la guarigione;

c) se, durante il corso della malattia, la vittima presenta possibilità di ritornare al lavoro;

d) se, compiuta la cura o la consolidazione risulterà dalle stesse la incapacità, e quale la natura di questa;

e) se l'infortunio ha prodotto la morte dell'operaio.

Nei casi specificati nei capoversi a ed e di questo articolo, il medico è obbligato a dettagliare la causa della incapacità o della morte, dichiarando se si è avuta lesione interna o esterna e di quale natura.

TITOLO VII.

Della perizia medica.

Art. 36. — Durante la cura sarà permesso, sia al padrone, sia all'operaio, direttamente o a mezzo dei propri rappresentanti, domandare la verifica delle condizioni di salute dello stesso operaio, dovendo il giudice nominare un medico affinchè faccia l'esame, che avrà luogo in presenza del medico curante.

Parag. 1°. — Se vi sarà divergenza fra i due medici a riguardo dello stato della vittima e delle sue condizioni di capacità al lavoro, il giudice nominerà un altro medico per fare l'esame e fonderà il suo giudizio sul parere di questo.

Parag. 2°. — Quando si tratti di fissare il giorno della consolidazione della lesione, affinchè la invalidità temporanea possa essere considerata permanente, la perizia medica potrà essere essa pure determinata, dal giudice, d'ufficio o a richiesta della compagnia di assicurazioni o sindacato professionale quando l'operaio sia assicurato in qualcuno di questi istituti.

Art. 37. — Sorgendo dubbio sulla causa della morte il giudice potrà ordinare la autopsia della vittima che fosse morta immediatamente o poco dopo dell'infortunio.

Art. 38. — In tutti i casi di perizia, il giudice designerà i periti, fissando loro la rispettiva remunerazione.

Art. 39. — Negli esami periziali che fossero ordinati non potranno servire come periti persone legate in parentela o interessi al padrone o alla vittima.

Art. 40. — Il perito deve presentare il suo parere entro il termine di cinque giorni contati dalla data della designazione da parte del giudice.

TITOLO VIII.

Della dichiarazione dell'infortunio.

Art. 41. — Ogni infortunio sul lavoro che obblighi l'operaio ad abbandonare il servizio dovrà essere immediatamente comunicato dal padrone all'autorità poliziale del luogo.

Parag. Unico. — Questa comunicazione potrà essere fatta, pure, dallo stesso operaio o da qualunque altra persona.

Art. 42. — La autorità di polizia comparirà, senza ritardo, al luogo dell'infortunio e dove si trovi la vittima, prendendo le dichiarazioni di questa, del padrone o del suo rappresentante e dei testimoni, per stendere l'atto rispettivo, nel quale indicherà:

- a) la designazione e sede della impresa;
- b) il nome, la qualità e la residenza del padrone;
- c) il nome, la qualità, la residenza, il salario, l'età, il sesso, la nazionalità, il grado di istruzione e lo stato civile della vittima;
- d) il luogo preciso, l'ora e la natura dell'infortunio;
- e) le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la natura delle ferite;

f) i nomi e le residenze dei testimoni;

g) i nomi e le residenze dei beneficiari della vittima.

Art. 43. — Nel quinto giorno utile, a contare dall'infortunio, il padrone deve inviare all'autorità poliziale che prese conoscenza del fatto:

- a) la prova che fornì alla vittima i soccorsi medici, farmaceutici e ospitalieri;
- b) l'attestato medico sullo stato della vittima;
- c) la dichiarazione delle conseguenze verificate o probabili dell'infortunio;
- d) l'indicazione dell'epoca in cui sarà possibile conoscere il risultato definitivo dell'infortunio.

Parag. 1°. — Nello stesso giorno, la autorità di polizia rimetterà al giudice competente, per la preparazione della istruttoria, l'inchiesta con i documenti a cui si riferisce quest'articolo.

Parag. 2°. — La autorità di polizia invierà copia degli accennati documenti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 44. — Quando l'infortunio avvenga a bordo, l'inchiesta sarà fatta dal comandante della nave, col concorso di due persone idonee.

Parag. 1° — Se vi sarà medico a bordo, l'inchiesta sarà firmata anche da lui, dovendo fare le dichiarazioni risultanti dalle lettere *b*, *c*, e *d* dell'articolo 43.

Parag. 2° — L'inchiesta sarà inviata, per i debiti fini, al giudice del luogo della sede dell'impresa.

TITOLO IX.

Della azione giudiziale.

Art. 45. — Ricevuti, dal giudice competente, l'inchiesta e i documenti di cui tratta il paragrafo 1° dell'art. 43, verrà immediatamente iniziata la istruttoria giudiziale, che dovrà essere chiusa nel termine di 12 giorni a contare dalla data dell'infortunio.

Spirato questo termine, sarà profferita la sentenza ed ordinato il pagamento dovuto per l'infortunio.

Parag. 1° — Giudice competente sarà il Giudice civile del luogo in cui sia avvenuto l'infortunio, osservando la rispettiva organizzazione giudiziaria.

Paragr. 2° — Se, nel corso dell'istruttoria giudiziale, vi sarà accordo fra le parti sul quantitativo della indennità — osservate le disposizioni della legge n. 3774, del 15 gennaio del 1919 e di questo regolamento — l'istruttoria sarà considerata chiusa, dal momento che l'accordo sia omologato dal giudice.

Art. 46. — Tutte le azioni che abbiano origine dalla legge n. 3774 del 15 gennaio del 1919, e dal presente regolamento, saranno trattate dinanzi alla giustizia comune, come prescrive la rispettiva organizzazione giudiziaria con processo sommario.

Paragr. Unico. — Sempre che si tratti, però, di operai dell'Unione, la azione sarà discussa dinanzi al giudice federale.

Art. 47. — Il rappresentante del Pubblico Ministero è obbligato a prestare gratuitamente alla vittima la sua assistenza in giudizio.

Art. 48. — La vittima dell'infortunio, o la sua famiglia godrà della riduzione di metà delle spese di legge che saranno annotate per essere pagate soltanto in ultimo dalla parte vinta, non potendo la mancanza di immediato pagamento delle stesse, o di quelle che sono dovute dal padrone, ritardare l'andamento del rispettivo processo.

Art. 49. — Il presente regolamento non esclude il processo criminale nei casi previsti dal diritto comune.

Art. 50. — Ai fini della Statistica, lo scrivano rimetterà copia della sentenza del giudice al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO X.

Della revisione.

Art. 51. — Quando dopo fissata l'indennità, la vittima venga a morire in conseguenza dell'infortunio, o la incapacità si aggravi, si attenui, si ripeta, o scomparisca, o si verifichi nel giudizio un errore sostanziale di calcolo, il padrone, la vittima, o i loro rappresentanti potranno domandare la revisione del giudizio che determinò le conseguenze dell'infortunio e fissò la indennità.

Art. 52. — L'aggravamento della malattia, o la morte provocata per colpa esclusiva della vittima, non sarà considerata come conseguenza dell'infortunio.

Art. 53. — La revisione di cui tratta l'articolo 51 potrà essere chiesta soltanto entro il termine di due anni, contati dalla data del giudizio.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 54. — È nulla di pieno diritto e considerata come inesistente qualunque convenzione contraria al presente regolamento, tendente a evitare la sua applicazione o ad alterarne il modo della esecuzione.

Art. 55. — È vietato ai padroni ritirare parte dei salari dei propri operai, ancor che fosse col consentimento degli stessi, per provvedere alle spese relative alla osservanza di questo regolamento.

Art. 56. — Se gli interessati, per qualunque motivo, facessero delle convenzioni nulle, spetterà al rappresentante del Pubblico Ministero l'obbligo, dal momento che sia messo al corrente del fatto, di promuovere immediatamente l'azione giudiziale di nullità.

Art. 57. — Se i beneficiari della vittima sono stranieri, avranno diritto alle indennità soltanto se proveranno che risiedevano nel Territorio Nazionale all'epoca dell'infortunio.

Art. 58. — Quando le diarie vengano sospese o non vengano passati con regolarità i soccorsi medici e farmaceutici, la vittima, direttamente o a mezzo dei suoi rappresentanti, potrà reclamare al rappresentante del Pubblico Ministero, che immediatamente prenderà i necessari provvedimenti.

Art. 59. — Tutti i padroni, a cui si riferisce la legge sugli infortuni sul lavoro sono obbligati ad esporla, col rispettivo regolamento, in luogo ben visibile delle loro fabbriche, officine o stabilimenti.

Art. 60. — Questo regolamento entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione.

Art. 61. — Sono revocate le disposizioni in contrario.

TABELLA A CUI SI RIFERISCE L'ARTICOLO 21,
PARAGRAFO 1° DEL REGOLAMENTO APPROVATO COL DECRETO N. 13.498
DI QUESTA DATA.

Incapacità	Percentuali
I. — <i>Membra superiori:</i>	
a) <i>Lato destro:</i>	
Perdita di tutto l'arto	55 a 60 %
Perdita dell'avambraccio	50 a 60 %
Perdita della mano	45 a 60 %
Perdita del pollice	25 a 40 %
Perdita dell'indice	15 a 40 %
Perdita del medio	10 a 25 %
Perdita dell'anulare	5 a 20 %
Perdita del mignolo	5 a 20 %
Anchilosi completa della articolazione scapulo-ome- rale	40 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione scapulo- omerale, secondo il grado	10 a 40 %
Anchilosi completa del gomito	30 a 45 %
Anchilosi incompleta del gomito, secondo il grado	10 a 35 %
Anchilosi completa dell'articolazione del polso	20 a 45 %
Anchilosi incompleta del polso, secondo il grado	5 a 30 %
b) <i>Lato sinistro:</i>	
Perdita di tutto l'arto	50 a 60 %
Perdita dell'avambraccio	45 a 60 %
Perdita della mano	40 a 60 %
Perdita del pollice	20 a 40 %
Perdita dell'indice	10 a 40 %
Perdita del medio	5 a 25 %
Perdita dell'anulare	5 a 20 %
Perdita del mignolo	5 a 20 %
Anchilosi completa della articolazione scapulo-ome- rale	30 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione scapulo- omerale, secondo il grado	5 a 40 %
Anchilosi completa del gomito	20 a 45 %
Anchilosi incompleta del gomito, secondo il grado	5 a 35 %
Anchilosi completa della articolazione del polso	10 a 45 %
Anchilosi incompleta della articolazione del polso, secondo il grado	5 a 20 %
Perdita di tutto il membro	55 a 60 %
Perdita della gamba	50 a 60 %
Perdita del piede	45 a 60 %
Perdita della rotula	30 a 60 %

Incapacità

Percentuali

II. — *Membra inferiori:*

Perdita di tutto il malleolo	15 a 40 %
Perdita del grosso dito (alluce)	10 a 30 %
Accorciamento dell'arto (superiore a 5 centimetri)	25 a 40 %
Accorciamento dell'arto (inferiore a 5 centimetri)	10 a 30 %
Anchilosi completa della articolazione coscio-femorale	30 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione coscio-femorale secondo il grado	10 a 40 %
Anchilosi completa del ginocchio	30 a 60 %
Anchilosi incompleta del ginocchio, conforme il grado	10 a 40 %
Anchilosi completa della articolazione del piede	25 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione del piede, secondo il grado	10 a 40 %

III. — *Organi visuali:*

Lesione di un organo visuale rimanendo l'altro perfetto	5 a 60 %
---	----------

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA.

Politica dell'emigrazione. — Le disposizioni prese recentemente dal Governo per diminuire, specialmente nelle provincie del Veneto, la disoccupazione, facilitando la ripresa dell'emigrazione sono state da qualche giornale inesattamente interpretate, credendosi di vedere in esse una nuova politica dell'emigrazione. Si è creduto erroneamente che quelle disposizioni vengano, soltanto ora, ad abolire le misure restrittive sugli espatri adottate durante la guerra, lasciandosi quasi supporre che a queste misure, in quanto abbiano impedito l'emigrazione, debba attribuirsi, magari in parte, la disoccupazione. Giova avvertire che non si tratta affatto di adozione di una politica diversa da quella, liberalissima, già da mesi adottata. Si tratta, invece, di prepararsi a facilitare l'espatrio degli operai disoccupati, ora che, nella buona stagione, si entrerà nel periodo, abitualmente propizio, alla emigrazione, e durante il quale potranno incominciare a giungere dall'estero le richieste di lavoratori, e questi potranno ritrovare sui mercati stranieri quella occupazione che vi avrebbero invano cercata nei scorsi mesi invernali. Fino da quando fu firmato l'armistizio furono abolite tutte le formalità adottate durante la guerra per gli espatri, e, in prosieguo di tempo, e cioè nello scorso mese di settembre, furono date istruzioni alle Prefetture e alle Sottoprefetture perchè rilasciassero, nelle 24 ore, il passaporto a tutti coloro i quali volessero, sotto la loro responsabilità, recarsi all'estero. Ma perchè una misura di questo genere, la quale rappresenta la massima libertà di locomozione dell'individuo, non possa trasformarsi in un provvedimento carico di conseguenze talvolta dolorose e sempre noiose per gli emigranti e per il paese, è necessario che gli organi competenti preparino in patria la opportuna organizzazione e all'estero le necessarie

intese internazionali con Governi, con Enti pubblici e coi datori di lavoro perchè l'espatrio dei lavoratori, per quanto possibile, riesca utile, redditizio e proficuo. Quest'opera di preparazione è stata condotta a termine alacramente durante gli scorsi mesi dal Commissariato generale dell'emigrazione; e così, mentre si sono conclusi accordi coi paesi vicini per l'adozione delle migliori provvidenze circa il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori nostri che vi emigreranno, sono state raccolte le domande delle ditte e delle pubbliche amministrazioni straniere che chiederanno, dalla prossima primavera in poi, operai da occupare, a buone condizioni, nei grandi lavori e nelle grandi industrie in Francia, nel Lussemburgo, in Alsazia-Lorena. Non è ancora possibile farsi un'idea esatta delle proporzioni numeriche alle quali potrà giungere l'emigrazione nei prossimi mesi poichè, com'è ovvio concepire, ciò dipenderà dalla facoltà di assorbimento dei mercati di lavoro stranieri e dalle condizioni nelle quali l'espatrio potrà svolgersi sotto le formalità e le esigenze adottate dai paesi di immigrazione. Si può prevedere però che il Governo, e per esso il Commissariato generale dell'emigrazione, nella sua azione pratica, fatta d'accordo con gli Istituti privati di assistenza, faranno in modo che l'emigrazione dei lavoratori si svolga nel modo più semplice, più facile e più proficuo.

GERMANIA.

Proposta codificazione delle leggi tedesche sul lavoro. — Nel marzo 1919, il ministro di giustizia tedesco, annunciò l'intenzione del governo di preparare un codice tedesco del lavoro. Già da qualche tempo, scrive a tale proposito la *Soziale Praxis* di Berlino, il gabinetto ha stabilito che i ministri interessati debbano preparare un codice del lavoro. È inteso che questo codice dovrà comprendere tutte le questioni sulle quali gli operai di tutti i movimenti trade-unionisti sono venuti a un accordo. Questo codice sarà informato ad uno spirito sociale e liberale, e dimostrerà che la democrazia tedesca sarà attiva non solamente nel campo politico, ma anche nel campo sociale. In primo luogo, il codice creerà un diritto di conciliazione: esso dovrà inoltre far

cessare l'incapacità legale delle associazioni operaie. Non sembra giusto che delle associazioni operaie, che contano milioni di membri e posseggono delle proprietà valutate a diversi milioni, non siano capaci di portare una causa in giudizio. La proposta codificazione migliorerà anche la legge sulla conciliazione e sull'arbitrato e svilupperà un sistema di consigli degli operai, che eserciterà una considerevole influenza sui fattori della produzione, senza ingerirsi però nella amministrazione finanziaria degli stabilimenti. Questi consigli di operai diventeranno gli organi costituzionali degli operai. Il governo federale nel preparare questo codice consulterà gli operai trade-unionisti, e nello stesso tempo i datori di lavoro, e esprime la speranza che gli operai tedeschi daranno prova di collaborarvi con buona volontà e zelo, affinché il proposto codice diventi la « magna charta » del lavoro tedesco.

Emigrazione germanica nel Sud-America. — La *Gazzetta dell'emigrante tedesco* ha annunciato che il console generale del Brasile in Olanda, ha offerto ufficialmente passaggio gratuito per il Brasile a tremila agricoltori e colonizzatori tedeschi. Inoltre agli emigranti tedeschi si offre: alloggio e vitto gratuito per il tempo del loro passaggio a Rio Janeiro, trasporto ferroviario gratuito per il luogo di destinazione, assistenza medica pure gratuita, educazione pei figli ed altre molte agevolazioni. Anche dal Cile s'incoraggia molto la immigrazione tedesca e la Lega germano-cilena di Santiago del Cile ha preso l'iniziativa di promuovere e facilitare l'arrivo di correnti migratorie tedesche, specie verso le isole di Chiloe, dove esistono grandi estensioni di terra i cui proprietari sono sudditi germanici. Nell'ottobre scorso partì da Genova sull'« Indiana » un contingente di alcune centinaia di emigranti tedeschi e austriaci diretti al Brasile a costituire una colonia nello Stato di Santa Caterina. Tale contingente era guidato da tecnici agricoli, da amministratori, fornito di strumenti agricoli e suppellettili e accompagnato da un medico. Il console tedesco di Santos li ha accolti all'arrivo ed accompagnati al luogo, dove fonderanno la loro colonia.

Mercato del lavoro in Westfalia e in Renania. — Le condizioni del mercato del lavoro in Westfalia ed in Renania, come nelle

altre parti della Germania, non sono per nulla mutate dall'ottobre scorso. Se pure qualche ramo dell'industria ha cominciato a riprendere vita, pur tuttavia l'occasione per gli stranieri di trovare attualmente lavoro in Germania è assai difficile. L'emigrazione di operai italiani verso la Germania è da sconsigliarsi, poi, non solo per le difficoltà di trovare occupazione, ma anche:

1° perchè i salari, per quanto alti, non sono sufficienti a far fronte ai bisogni della vita, il cui costo si è elevato di molto nelle ultime settimane;

2° perchè esistono grandi difficoltà di procurarsi i generi alimentari di prima necessità;

3° perchè eguali difficoltà si incontrano, tanto nelle città che nei villaggi, di trovare alloggio (ovunque si fabbricano per la popolazione baracche di legno);

4° perchè il valore della moneta tedesca è disceso talmente da non permettere agli operai di mantenere le loro famiglie rimaste in Italia, anche nel caso in cui riuscissero a risparmiare metà del loro salario;

5° perchè sono assai frequenti in ogni ramo d'industria gli scioperi;

6° perchè la situazione politica è assai incerta.

Per tutti questi motivi l'emigrazione verso la Germania è ora da sconsigliarsi.

CANADA.

Emendamento alla legge sugli infortuni del lavoro nella provincia di Alberta. — Il Parlamento provinciale ha, recentemente, apportato alcuni emendamenti alla legge sugli infortuni (« Workmen's Compensation Act »). La legge sugli infortuni aveva escluso, a loro richiesta, gli operai occupati nelle ferrovie. In forza delle modificazioni apportate alla legge, questa esclusione è attualmente limitata ai fuochisti, macchinisti, conduttori, telegrafisti, addetti alla riparazione delle linee, ecc.; ma non si applica più agli operai occupati nelle officine ferroviarie per riparazioni e costruzioni. La legge è stata pure estesa agli operai, che si trovano alle dipendenze del Governo provinciale. Una delle di-

sposizioni più benefiche della legge era che gli imprenditori dovessero di accordo con i loro operai provvedere all'assistenza medica. Ora, per assicurare la regolare applicazione delle disposizioni di legge, un emendamento dispone che i provvedimenti adottati a questo fine, debbano ottenere l'approvazione della Commissione, cui è affidata l'esecuzione della legge, prima di andar in vigore e prima che gli imprenditori possano eseguir ritenute sulle paghe degli operai. Ove poi nessun provvedimento sia stato adottato per assicurare agli operai la necessaria assistenza medica, un altro emendamento dispone che la Commissione governativa ordini agli imprenditori di eseguire sulle paghe dei loro operai le ritenute, che, amministrare dalla Commissione stessa, serviranno poi al pagamento delle spese di assistenza. Un altro emendamento assai importante, che viene ancora a peggiorare la differenza di trattamento fatta agli stranieri, è il seguente: a cominciare dal 1° gennaio 1920 in caso di infortunio mortale nessuna indennità spetterà agli aventi diritto dell'infortunato, fatta eccezione del padre e della madre, non residenti in Canada, nel caso in cui il defunto si trovasse a dimorare nel Dominio da due anni, se di nazionalità britannica, o da un anno se di altra nazionalità.

Dal primo rapporto annuale pubblicato dalla Commissione governativa è interessante poi rilevare che nell'anno decorso le quote imposte alle varie industrie, a norma della legge sugli infortuni, ammontavano a doll. 96.322. dei quali 94.638 erano stati riscossi alla fine dell'anno. Avvennero nel periodo considerato 943 infortuni, dei quali 5 mortali. In 362 casi venne liquidata e pagata l'indennità; in 284 venne negato ogni compenso; in 75 casi continuano i pagamenti dell'indennità; gli altri 222 casi rimanenti (compresi i 5 infortuni mortali) sono tuttora allo stato istruttorio. Le indennità pagate ammontarono complessivamente a doll. 13.442; le spese di assistenza medica furono di doll. 270; le spese di amministrazione salirono a doll. 10.376; si calcola poi che le indennità in corso e da liquidare ammonteranno approssimativamente a doll. 15.920. Rimangono quindi in cassa dollari 54.985. La Commissione, allo scopo di evitar le frodi da parte degli infortunati, ha poi disposto che il medico invii ogni 15 giorni un dettagliato rapporto alla Commissione sulle condizioni del sinistrato.

Condizioni dell'emigrazione e del lavoro. — Provincia di Alberta (secondo e terzo trimestre 1919). — Gli scioperi di questo ultimo periodo non involsero, almeno nella provincia dell'Alberta, tutte le categorie di operai. Continuarono infatti a lavorare gli operai occupati nell'industria delle carni macellate. Alcuni degli stabilimenti più importanti, come la « P. Burns & Co. » di Calgary e la « Swift Canadian Packing Co. » di Edmonton, che già nel maggio avevano concesso le otto ore di lavoro e il sabato inglese, dovettero, per far fronte alle importanti ordinazioni provenienti da varie parti d'Europa, prolungare nuovamente la giornata di lavoro. A siffatto cambiamento si adattarono volentieri gli operai, fra i quali si contano numerosi italiani. Una breve sospensione subì invece, a causa dello sciopero, l'industria dei mulini; la quale però riprese tosto, con beneficio dei nostri emigranti in essa impiegati, la consueta attività, specie nei centri principali di Medicine-Hat, Lethbridge e Calgary. Qualche incertezza, dovuta alle agitazioni degli operai dell'industria edilizia, ebbe a verificarsi nelle fornaci, numerose in parecchie parti della provincia, e specialmente nei distretti di Medicine-Hat e Camrose; ma già in luglio si faceva insistente la richiesta di mano d'opera, con l'offerta di discreti salari. Attiva si mantenne pure l'industria della fabbricazione del cemento, nei due stabilimenti principali della quale, situati in Exshaw e in Blairmore, lavorano parecchi connazionali. Alcuni di questi anzi hanno assunto dalla « Canada Cement Co. » il contratto per l'escavazione della pietra calcarea per la fabbricazione del cemento dalle cave di Seebe, e vi alternano il lavoro con l'occupazione nelle vicine miniere di carbone in Bankhead. Si mantennero pure attive le fabbriche di terraglie, quale la « Medalta Stoneware Co. » di Medicine-Hat, e la fabbrica di vetro « The Dominion Glass Co. », di Redcliff, nelle quali sono occupati alcuni nostri emigrati.

Discretamente attiva, non ostante le agitazioni che la turbano, fu l'industria edilizia; ad onta degli alti costi del materiale e della mano d'opera, assai numerosi furono i fabbricati fatti costruire dai privati, specialmente in Calgary, Edmonton e Lethbridge. Il municipio di Calgary, oltre alla grande arena fatta costruire nel recinto delle esposizioni annuali, fece innalzare al-

cune scuole; altre scuole vennero costruite in Calgary e in altre città per ordine della provincia; mentre il governo federale dava finalmente in appalto la costruzione del nuovo edificio postale in Calgary. Il municipio di Calgary ha poi ottenuto l'autorizzazione di far erigere un ospedale e un orfanotrofio e vi farà certo por mano al più presto possibile. In tutti questi lavori, trovarono impiego, specialmente come manuali, gran parte dei nostri emigrati. Molti nostri connazionali trovarono anche quest'anno nei lavori pubblici eseguiti dai vari municipi occupazione facile e ben remunerata. Allo scopo di fornir lavoro ai reduci di guerra, quasi tutti i municipi cercarono, per quanto potevano consentire gli stremati bilanci, di estendere il programma dei lavori pubblici; i principali fra essi poi migliorarono coi nuovi contratti di lavoro, conclusi con gli operai alle loro dipendenze, le condizioni di lavoro e le paghe. Certo in conseguenza del largo trattamento fatto agli operai, i lavori municipali non ebbero a subire, fatta eccezione della città di Edmonton, sospensione alcuna a causa dello sciopero.

È opportuno accennare alle principali disposizioni contenute in alcuni dei nuovi contratti di lavoro, almeno per quanto riguarda quelle categorie di operai, in cui vi è maggiore frequenza di italiani. Il contratto di lavoro concluso fra la città di Medicine-Hat e gli operai alle sue dipendenze, dopo aver disposto che nell'assunzione di operai la preferenza dev'esser concessa ai reduci di guerra (disposizione ormai comune a tutti i contratti di lavoro), stabilisce le seguenti paghe per otto ore di lavoro giornaliero: braccianti, terrazzieri, giardinieri: doll. 3.50 il giorno; carrettieri: doll. 3.75. Col contratto concluso poco tempo prima dello sciopero, la città di Edmonton si obbligava a corrispondere i seguenti salari agli operai alle sue dipendenze: Tranvie municipali: conduttori: 35, 37 ½, 40 e 45 cent. di doll. all'ora, rispettivamente per il primo, secondo semestre e per il secondo e terzo anno; operai addetti alle riparazioni: 40, 45, 47 ½ e 50 cent. l'ora, rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto anno; operai addetti alla pulizia delle tranvie municipali: 39 ½ cent. l'ora; operai addetti alla riparazione e mantenimento delle linee con decorrenza dal 1° aprile 1919 al 31 marzo 1920; i salari at-

tuali per i terrazzieri, i carrettieri ed i braccianti variano da 50 a 52 $\frac{3}{4}$ cent. all'ora.

Ma i salari più alti sono quelli corrisposti dalla città di Calgary, nel contratto di lavoro recentemente concluso, con decorrenza dal 1° gennaio 1919. Esso stabilisce intanto, nelle disposizioni generali che la giornata di lavoro sia, salvo eccezioni, di otto ore per i primi cinque giorni della settimana e di quattro per il sabato; accorda poi una settimana di vacanza con paga agli operai che lavorano 44 ore la settimana e si trovano da due anni alle dipendenze della città, e due settimane a quelli che lavorano 48 ore la settimana e si trovano da almeno un anno alle dipendenze della città; infine fissa per gli operai ammogliati una paga minima di doll. 102 al mese. I salari corrisposti alle principali categorie di operai sono i seguenti: falegnami, 75 cent. l'ora; fabbri, 80 cent.; aiutanti, 60 cent.; addetti ai parchi: operai qualificati, 60 cent.; braccianti, 55 cent.; manuali, 55 cent.; addetti alla pulizia delle strade, 45 cent.; addetti ai lavori di riparazione delle linee tranviarie, 55 cent.; carrettieri, doll. 116.52 il mese. Le condizioni di lavoro e i salari offerti dai vari municipi, come si desume dai dati esposti, sono, in generale, assai vantaggiose.

Coll'avvicinarsi della stagione invernale, naturalmente molti dei lavori municipali, che si eseguono all'aria aperta, dovranno subire un'interruzione. Ma già alcuni municipi stanno provvedendo anche a questo riguardo: così il municipio di Calgary ha iniziato la registrazione di tutti coloro che, presumibilmente, rimarranno senza lavoro nel prossimo inverno e per certo che, per fornire lavoro ai disoccupati, comincerà la costruzione di un ponte in cemento sul fiume Bow. Per assorbire poi quella parte di mano d'opera, che rimane tutt'ora disoccupata, il governo provinciale, valendosi delle facilitazioni finanziarie all'uopo accordate dalle autorità federali, si propone di dar nuovo impulso alla costruzione e riattamento di strade; e già ha fatto riassumere il lavoro sulla strada che unisce Calgary con Banff e con Laffé Louise. Le condizioni offerte in questa opera, nella quale han trovato occupazione durante lo sciopero molti minatori italiani, sono assai buone: il salario è di 52 cent. l'ora per dieci ore di lavoro al giorno; il mantenimento è di doll. 1 il giorno. Assai

viva continuerà pure ad esser la richiesta di mano d'opera per il taglio dei boschi e le segherie, a condizioni discretamente vantaggiose.

Molti italiani han trovato occupazione durante le agitazioni operaie dei mesi scorsi nei lavori di costruzione e di riparazione delle linee ferroviarie, intrapresi su assai vasta scala dalle varie compagnie. Anche in questi lavori sono state introdotte, salvo alcune eccezioni, le otto ore di lavoro; i salari corrisposti variano da 40 a 43 cent. l'ora. Ma i lavori che assorbono maggior numero di nostri emigrati furono senza dubbio i lavori agricoli. La persistente siccità ha certamente ridotto di molte la richiesta di mano d'opera; tuttavia, specie durante la raccolta delle messi, è stato possibile trovare, nella zona irrigata e nella parte settentrionale della provincia, lavoro per alcuni mesi, a doll. 5 il giorno, oltre al mantenimento e alloggio.

Un cenno merita di essere fatto delle speciali condizioni di lavoro offerte ai suoi dipendenti dalla « Noble Foundation » di Nobleford (Alberta), grande impresa agricola costituitasi circa sette anni or sono. La « Noble Foundation » concede ai suoi dipendenti una compartecipazione ai profitti, sulle seguenti basi: da aprile a luglio vien corrisposta ai lavoranti una paga di dollari 65 mensili, vitto e alloggio compreso; da agosto a novembre doll. 75, più una gratificazione del 20 % sull'ammontare della mercede totale guadagnata, da corrispondersi a quei lavoranti che abbian prestato servizio in modo soddisfacente per l'intera stagione. Inoltre non più tardi del 31 gennaio verrà corrisposto sull'ammontare della paga guadagnata un dividendo uguale alla percentuale del dividendo accordato agli azionisti, il quale, nel passato, è stato sempre di circa il 30 %. Un'altra gratificazione del 10 % verrà corrisposta a quei lavoranti che ritorneranno nell'anno seguente e presteranno l'opera loro per tutta la stagione.

Insistente è poi, specialmente nelle città, la richiesta di mano d'opera qualificata, come sarti, calzolari, panettieri; i salari offerti per questi lavori variano da doll. 30 a doll. 35 la settimana. Assai viva è pure la richiesta di mano d'opera femminile, specie nelle lavanderie meccaniche, nelle tintorie e nelle sartorie, come la « Great Western Garment Co. » di Edmonton, che impiega cir-

ca 200 operaie, fra le quali alcune italiane. Grandissima è pure la penuria di donne di servizio, per le quali vengono offerti salari varianti da 30 a 40 dollari mensili.

Le condizioni del lavoro e dell'emigrazione italiana si mantengono, in complesso, stazionarie. È certo che quest'inverno vi saranno, specie nelle città, casi di disoccupazione; ma si può ritenere che le autorità, ben comprendendo che l'esistenza di larghe masse di disoccupati è dannosa per tutti, cercheranno di provvedere. Di valido aiuto poi, per far conoscere alle autorità le necessità del momento e per procurare ai disoccupati il necessario lavoro, si dimostreranno senza dubbio gli uffici di collocamento governativi, che hanno finalmente dato alle domande e offerte di mano d'opera quella organizzazione, senza la quale non può dirsi che esista vero mercato di lavoro. La maggior parte degli emigrati italiani troveranno, inoltre, una ben remunerata occupazione nelle numerose miniere di carbone della provincia, che continueranno a lavorare con grande attività per tutto l'inverno. Molti poi faranno, dopo i lunghi anni di assenza, ritorno in patria. Fare previsioni a più lunga scadenza non è possibile; basterà in ogni modo affermare che non vi sono, neppure ora, pericoli di una di quelle crisi che ebbero in altri tempi a travagliare così gravemente queste regioni.

Provincia di Ontario. TORONTO (dal gennaio all'agosto 1919). — *Movimento dell'emigrazione italiana.* — Sino dal primo annuncio dell'armistizio, i nostri connazionali residenti nella provincia dell'Ontario, si preparavano a ritornare in patria e da gennaio a tutto agosto del corrente anno si calcola che approssimativamente siano partite oltre tremila persone. La popolazione italiana nell'Ontario, prima della guerra si aggirava attorno a 25.000 anime, così divise: Toronto, 10.000; Hamilton, 5000; Welland, 6000; altre parti 4000. Di questa popolazione all'incirca 4500, tra richiamati e persone che si recarono volontariamente a servire la patria, ritornarono in Italia partendo per cura delle autorità consolari degli Stati Uniti e particolarmente dalle R. Agenzie consolari delle frontiere: Buffalo, Detroit e Mich. Si calcola che oltre 500 si arruolarono volontari nell'esercito canadese. Attual-

mente — dedotti i partiti per il servizio militare e gli emigrati che rimpatriarono dopo l'armistizio — il numero dei nostri connazionali è ridotto alla cifra di circa 17,000 anime, delle quali appena due terzi composto di famiglie residenti, la maggior parte stabilite da lunghi anni in Toronto, Hamilton, Welland, Sault St. Marie, London, Guelph, Ottawa, Sudbury e distretto minerario, Cobalt e distretto minerario di Timmins, North Bay, St. Catharines e Niagara Falls, Ont. Continuano le partenze specialmente dei braccianti e persone senza famiglia e che risiedevano qui da meno di dieci anni.

Il maggior numero dei residenti e che si possono ritenere come definitivamente stabiliti nel Canada vivono a: Toronto e vicinanze, circa 4000; Hamilton e Brantford, circa 1500; Welland (tutta la Contea), circa 1000; London e St. Thomas, circa 500; Gualph, circa 300; Sault St. Marie, 1300; Sudbury, circa 600, compreso Copper Cliff e miniere; Cobalt, circa 350, compreso il distretto minerario; North Bay, circa 500; Niagara Falls, circa 400; St. Catharines, circa 250, compreso Thorold e Merriton; Fort William, Wipigon e altre parti, circa 100.

Condizioni generali del lavoro. — La mano d'opera scarseggia ovunque ed in modo particolare nei centri industriali di Toronto, Hamilton e Welland. In quest'ultima città si fanno continue ricerche di braccianti per i lavori del canale marittimo e per le raffinerie del rame di Port Colborne. Anche il locale cantiere di costruzioni navali manca di operai ed in modo speciale di carpentieri. L'agricoltura in generale ha bisogno di contadini e date le numerose partenze di stranieri, i prodotti non potranno essere completamente raccolti. Malgrado le buone paghe offerte non si trovano uomini e si è dovuto in molti distretti ricorrere all'aiuto delle donne. Così può dirsi delle altre parti dell'Ontario. In generale le paghe offerte sono sempre alte e varianti da un dollaro all'ora per mestieranti abili a un dollaro e cinquanta, come per i meccanici, carpentieri, ecc. I braccianti ricevono da doll. 0.50 a doll. 0.40 per otto ore di lavoro. Nelle fabbriche gli operai in genere sono pagati da doll. 0.40 a doll. 0.55. Agli agricoltori viene offerta da doll. 2.50 a doll. 3 al giorno, compreso il mantenimento.

Rimesse degli emigranti. — Dato il cambio favorevole quasi tutti gli emigranti hanno fatto delle grandi spedizioni di denaro e particolarmente i depositi presso le casse di risparmio postali del Regno hanno raggiunto parecchi milioni. Continuano pure gli investimenti di capitali in buoni del tesoro (a tre e cinque anni) ed in cartelle del prestito nazionale di guerra. Si è notato dagli uffici centrali delle banche canadesi, che in quest'anno oltre il settanta per cento dei depositanti italiani hanno ritirato i loro depositi per fare delle rimesse in Italia e questo movimento di capitali ha fatto impensierire le direzioni delle banche, tanto che in diverse pubblicazioni, avverse all'elemento straniero, si fecero degli attacchi e si domandarono delle misure di rigore od ingiuste imposizioni di tasse contro gli stranieri che ritiravano i depositi. Ma il movimento iniziato è continuato e non tende a diminuire e non passerà molto che, con le partenze dei prossimi mesi, tutti i depositanti italiani avranno ritirato il denaro risparmiato, che a mezzo vaglia o personalmente viene trasferito in Italia.

Malgrado le perdite che le partenze di stranieri arrecano alle industrie ed ai lavori che richiedono i braccianti, certa stampa canadese, domanda che per l'avvenire siano chiuse le entrate agli emigranti in generale ed in particolare a tutti coloro che provengono dal sud e dall'est dell'Europa, facendo una demarcazione chiara contro l'elemento meridionale d'Italia. Diversi deputati federali in Ottawa si sono fatti i portavoce di questi giornali ed hanno promesso che presto saranno presentati dei progetti di legge per restringere e modificare le leggi attuali sull'immigrazione.

SAULT STE MARIE (secondo e terzo trimestre). — Un centinaio di persone nel 2° trimestre partirono per l'Italia e per gli Stati Uniti d'America. Gli arrivi furono pochissimi ed essenzialmente di donne e bambini. Continuarono regolarmente i lavori di costruzioni e di manutenzione di ferrovie, e tutti gli altri lavori di acciaierie, fonderie, cartiere, miniere, ed altri lavori pubblici, come costruzioni di strade, marciapiedi, corsi d'acqua in tubatura, secondo i posti e le richieste. Non si ebbero variazioni nei salarii. Gli operai ottennero la riduzione delle ore di lavoro, cioè quelli che lavorano di fuori a 9 ore, e quelli nelle fattorie a 8

ore, con la paga di 40, 45, e 50 soldi, secondo il lavoro e secondo la qualità. I muratori, falegnami, meccanici, ecc., sono pagati a merito e piuttosto a buon salario, non meno di 7 e 8 dollari al giorno per otto ore di lavoro. Il costo della vita, è sempre eguale e non accenna a diminuire a causa della cupidigia dei speculatori e del non ristabilito commercio. La minima spesa per un operaio è da uno scudo e venticinque in su al giorno.

Nel terzo trimestre, partirono per l'Italia circa 200 persone a scopo di rivedere le loro famiglie, ed alcuni continuarono a recarsi negli Stati Uniti d'America. Gli arrivati anche in questo trimestre furono pochissimi ad eccezione di alcuni mobilitati, nonché qualche donna con bambini e qualche uomo anziano. Continuano i lavori in corso; qualche lavoro esterno è stato sospeso a causa d'insufficienza di mano d'opera; ciò nonostante sia i lavori di fattoria, che quelli di miniera e ferrovia procedono eccellentemente. A sopperire alla deficienza di mano d'opera la principale Compagnia del luogo, la *Algoma Steel Corporation Ltd.*, deve importare i suoi uomini da Montreal e da altre città del Dominio. Non vi è nulla di mutato in quanto ai salarii, costo della vita e legislazione della provincia.

FORT WILLIAM (terzo trimestre). — La mano d'opera è stata scarsissima sotto tutti i punti di vista e si prevede che la situazione si aggraverà nella primavera 1920 a cagione della moltitudine rimpatriante. I salari si mantengono altissimi, dai dollari 4.00 ai doll. 6.00 per otto a nove ore di lavoro. I lavoranti a cottimo guadagnano fino a doll. 200.00 per dodici giornate di lavoro. Il costo dei viveri è proibitivo sotto tutti gli aspetti, specialmente per i generi di prima necessità. Lo stesso dicasi per gli oggetti di vestiario; mentre l'alloggio è a molto buon mercato. Generalmente i connazionali senza famiglia, che fanno o fanno fare il mangiare per conto proprio, ovvero sia che comperano direttamente i viveri dagli « stores », per alloggio e pulizia di biancheria pagano doll. 4.50 al mese. Contrariamente al passato i nostri connazionali, hanno in generale saputo approfittare delle alte paghe e dedicarsi al risparmio. Questo fatto, è provato da parecchi milioni di lire (di sicuro oltre i 5 milioni) spediti in Italia in questi ultimi mesi, senza contare il denaro che fu de-

positato in banche e uffici postali. Finora la massa rimpatriante è stata minima. Tutt'al più 60 persone rimpatriarono in questi ultimi 9 mesi; si calcola però che almeno 300 connazionali rimpatrieranno prima della fine dell'anno.

I connazionali sono affiliati in maggior parte alle diverse unioni, cosa che rappresenta un fatto nuovo nella vita della nostra colonia; ed a ciò è dovuto la buona considerazione nella quale son tenuti dagl'indigeni. Esiste anche una buonissima società italiana di mutuo soccorso. La colonia si compone esclusivamente di lavoratori e di pochissimi artigiani. Una chiesa interamente italiana nella città di Fort William ed un'altra nella città di Port Arthur, entrambe rette dal reverendo Domenico Tomaselli, hanno elevato la morale della nostra gente. Ad eccezione di pochissimi sovversivi ben controllati dalle autorità locali, il resto sono pacifici, forti e buonissimi lavoratori. In questi ultimi anni molti dei nostri si son dati all'agricoltura con buon successo. Coloro i quali incominciarono molti anni or sono nell'agricoltura oggi si trovano in buonissime condizioni finanziarie ed indipendenti, e sono oggetto di esempio e di incoraggiamento ad altri connazionali. La delinquenza è stata minima. Ciò è un vanto della nostra popolazione. In questi ultimi anni, ad eccezione di piccoli casi isolati di contravvenzione alle leggi della temperanza, null'altro si è verificato. Si sono avuti due omicidi in 5 anni. Uno degli imputati venne giustiziato 3 anni or sono e l'altro, dichiarato insano di mente, fu rinchiuso in un manicomio criminale. Le condizioni in generale dei nostri, sono assai mutate dal passato e tornano ad onore dei nostri connazionali, che sono rispettati dagl'indigeni e dai componenti altre colonie straniere.

Provincia della Colombia Britannica (2° trimestre). — Questa provincia, come tutte le altre parti del mondo, sta attraversando un periodo di malcontento, causato dal caro vivere e dalla propaganda fatta dai partiti estremi. Lo sciopero quasi generale che esiste qui da quattro settimane ha svelato l'opera dei capi partito che si avvicinano molto e apertamente dimostrano simpatia per i bolsheviki russi.

Ci sono abbastanza lavori; i reduci però hanno la preferenza specialmente per la pesca (industria enorme) per la quale il go-

verno da licenze esclusivamente ai reduci. Nelle miniere e nelle costruzioni ferroviarie, l'operaio italiano è sempre impiegato facilmente essendo considerato un ottimo lavoratore. Sono progettati importanti lavori per il porto di Vancouver (cinque milioni di dollari) e per una linea ferroviaria nell'Okanagan valley, ma in quest'ultima specialmente la preferenza verrà sempre data ai reduci. È opportuno aggiungere che da una certa parte della stampa si sta creando un'animosità contro i forestieri e che gli italiani non sono risparmiati. Le paghe si mantengono abbastanza alte, ma il costo della vita ha raggiunto dei prezzi favolosi ed è stata già indirizzata una petizione al governo provinciale, perchè prenda dei provvedimenti contro il caro vivere.

Provincia di Manitoba (secondo e terzo trimestre). — Nel 2° trimestre le condizioni della colonia furono buone anche fra la classe operaia e ciò in grazia allo spirito dei connazionali di risparmiare; dal 15 di maggio però la maggior parte fu disoccupata essendo stata obbligata ad astenersi dal lavoro dalle Unioni. La grandissima maggioranza invero dei nostri connazionali era avversa allo sciopero, che ebbe carattere sovversivo, ed avrebbe desiderato di riprendere il lavoro, cosa che fu ad essa interdetta sia dalle Unioni, sia dalla tema di essere presa di mira dagli scioperanti. I nostri connazionali non si lamentavano per le paghe, anzi dichiaravano che queste non avrebbero potuto essere migliori e che, anche tenuto conto del caro viveri, essi potevano risparmiare più di prima. L'emigrazione rimase stazionaria e pochi rimpatriarono; la maggior parte invece mostrò desiderio di avere presso di sé in Canada la propria famiglia. Ad onta dello sciopero essi mandarono in Italia continui sussidi alle famiglie e depositarono forti somme presso le casse di risparmio postali nel Regno.

Gli italiani residenti in questa circoscrizione si possono calcolare a circa 4000. I lavori offerti sul mercato sono: lavori di campagna, fabbricati, lavori nei cantieri ferroviari. In generale vi è una grande domanda di mano d'opera in tutti i rami. Gli italiani esercitano in principal modo i mestieri seguenti: negozianti di frutta, restaurants, grosserie, venditori ambulanti di frutta, cuochi, camerieri, falegnami, muratori, operai e brac-

cianti dei tre cantieri ferroviari, meccanici e braccianti in generale. Essi provengono dalle provincie di Sicilia, Calabria, Veneto, Campania, Abruzzi, Basilicata, ed in numero limitato da altre provincie del Regno. Dopo lo sciopero generale durato dal 15 maggio al 26 giugno vi è stato un generale aumento di mercedi: camerieri, dai doll. 60 ai doll. 80 al mese; cuochi, da dollari 85 a doll. 125 al mese; meccanici, da doll. 0.85 a doll. 1.20 all'ora. Cantieri ferroviari: operaio, da doll. 0.58 a doll. 0.90 all'ora; braccianti, da doll. 0.37 ½ a doll. 0.58 all'ora; muratori, doll. 1.00 all'ora; falegnami, doll. 0.75 all'ora; bracciante in città, da doll. 4 a 6 al giorno. Lavori nelle campagne per la mietitura e trebbiatura, da doll. 4.50 a doll. 6 al giorno, più il vitto; per quelli impiegati a mese, dai doll. 70 a doll. 100 al mese. Le condizioni di vitto e di alloggio sono discrete. Il prezzo delle carni bovine è ribassato da circa due mesi e quello delle suine incomincia ora a diminuire. Generi erbacei e verdure sono a buon prezzo data la quantità prodotta quest'anno. Latticini in lieve aumento. Affitti di casa aumentati a causa dell'aumento delle tasse e per la mancanza di case. In complesso i viveri hanno subito una lieve diminuzione.

Nel terzo trimestre le condizioni finanziarie della colonia furono buone ad onta dello sciopero generale, che ha fatto perdere sei settimane di lavoro agli operai. Chi guadagnò immensamente da tale sciopero furono i negozianti. Si è manifestata una tendenza a voler rimpatriare da parte di coloro che sono riusciti ad accumulare discreti risparmi avvantaggiandosi così dell'alto cambio del denaro italiano e per la recente amnistia proclamata dal R. Governo. Molti però intendono solo rimpatriare per fare una visita ai congiunti. I connazionali sono sempre ben visti e sono ricercati dai contrattori. Ben pochi connazionali si trasferirono nel West per il raccolto di quest'anno e i rimpatri sono finora trascurabili.

Provincia di Nuova Scozia (secondo trimestre). — I connazionali residenti nella Contea di Capo Brettone, N. S., sono circa 750, dei quali 400 circa sono nella città di Sydney, 200 nel distretto minerario compresi i paesi di Glace Bay, Dominion N. 1. 2-3-4, Birch Grove, New Waterford e dintorni, e 150 sono nei paesi

di North Sydney e Sydney Mines, N. S. I nostri connazionali trovano perciò lavoro remunerativo nelle officine delle acciaierie della Dominion Iron & Steel Co. Ltd. di Sydney, della Nova Scozia Coal & Steel Co. Ltd.; altri nelle miniere carbonifere della Dominion Coal Co. Ltd., di Glace Bay, Dominion N. 6, Birch Grove e New Waterford, N. S. Il capitale della Dominion Iron & Steel Co. è presentemente capitalizzato a circa doll. 25,000,000; quello della Nova Scozia Coal & Steel Co. di Sydney Mines a doll. 15 milioni, e quello della Dominion Coal Co. a circa doll. 55 milioni, mentre quello della Acadia Coal Co. di Thourburn, dove pure lavorano 15 nostri connazionali, a circa doll. 5 milioni. Nelle acciaierie delle suddette compagnie e nelle miniere carbonifere su indicate, i nostri connazionali guadagnano buoni salari e sono da tutti i capi ben voluti per la loro onestà, sobrietà ed assiduità al lavoro. Presentemente non vi è bisogno di mano d'opera, giacchè molti soldati canadesi sono ritornati e devono rioccupare i posti da loro lasciati, quando partirono per la fronte.

Le paghe dell'acciaierie variano a secondo i posti da dollari 3.25 al giorno di 10 ore fino a dollari 6; però per il 1° maggio vengente si attendono aumenti di salari e diminuzione dell'orario della giornata dalle 10 ore di lavoro a 8. Nelle miniere carbonifere, dove si lavora già 8 ore al giorno, la giornata varia da doll. 3.75 fino a doll. 10 al giorno, a cottimo o contratto. Le paghe alle miniere sono ogni sabato, e alle acciaierie ogni 15 giorni. I connazionali qui spendono da doll. 1.50 a doll. 2 al giorno per vivere, non incluso vini o liquori che sono carissimi.

Pochi o nessuno dei nostri emigranti si danno all'agricoltura, perchè guadagnano molto meglio lavorando nelle acciaierie e nelle miniere carbonifere, ad eccezione di 3 connazionali che hanno ciascuno una farma di loro proprietà. I nostri connazionali hanno quasi tutti il loro piccolo giardino dietro le loro rispettive abitazioni.

Dal 1° aprile 1919 al 1° luglio arrivarono in questa zona circa 15 connazionali e ne sono rimpatriati 31 per rivedere le loro famiglie in Italia.

Conferenza sulla immigrazione delle donne. — Su invito del Ministro della immigrazione e della colonizzazione è stata tenuta

nel settembre scorso a Ottawa una conferenza per discutere la questione dell'immigrazione delle donne dall'Inghilterra al Canada. Erano presenti alla conferenza i rappresentanti delle Associazioni nazionali seguenti, rappresentanti l'attività delle donne: il « National Council of Women », l'« International Farm Women », la « Young Women's Christian Association », l'« Imperial Order of the Daughters of the Empire », la « Women's Christian Temperance Union », i « Federated Women's Institutes », il « Social Service Council », il « National Committee on Mental Hygiene », e le organizzazioni cattoliche delle donne. Vi erano fra i delegati molte altre donne aventi esperienza personale dei problemi dell'immigrazione. Furono adottati in questa conferenza dei sistemi per formare un Consiglio permanente, che sarà conosciuto col nome di « Consiglio Canadese della immigrazione delle donne per i servizi domestici ». Il Consiglio sarà composto da un membro scelto tra le organizzazioni rappresentate alla Conferenza e tra la Federazione delle Women's Missionary Societies delle chiese protestanti e un rappresentante del Congresso dei mestieri e del lavoro del Canada. I diversi governi provinciali delle provincie, nelle quali si costruiranno degli alberghi per le donne immigranti, saranno invitati a nominare un rappresentante al Consiglio. Fu stabilito che il lavoro del Consiglio consisterà nel tenersi in rapporto con gli alberghi delle donne già esistenti, di costruire e sorvegliare i nuovi alberghi e sovvenzionarli finanziariamente. Fu anche proposto che il Consiglio faccia uno studio delle condizioni concernenti la scelta delle donne immigranti d'oltre mare, delle cure da doversi loro nei porti d'imbarco, sui trasporti e nei treni, e di fare delle raccomandazioni su queste condizioni al Ministero dell'immigrazione.

STATI UNITI.

L'americanizzazione degli stranieri. — A proposito dei recenti progetti di americanizzazione degli stranieri, William L. Chenery riporta nel *The World* di New York, 23 novembre 1919, l'opinione di due americani, che hanno una notevole fama in questo genere di studi. Il prof. Charles Downer Hazen, della Colum-

bia University, investigò i metodi usati dall'ex-governo tedesco per germanizzare gli stranieri residenti nell'Impero. Dagli studi sulla storia della Alsazia-Lorena e Schleswig trasse la convinzione che sia assai difficile assimilare una popolazione straniera con la forza. Lo storico fece innanzi tutto rilevare che vi è una notevole differenza tra gli stranieri della Germania e quelli degli Stati Uniti. Le popolazioni non tedesche furono annesse alla Germania in seguito a conquiste militari, mentre gli immigranti sono venuti negli Stati Uniti spontaneamente. Ciò non pertanto gli sforzi di ogni genere fatti dalla Germania per assimilare altre razze con sistemi coercitivi, hanno servito di esperimento e il mondo potrà avvantaggiarsene. I tedeschi fallirono in tre punti diversi nell'assimilazione degli stranieri. Essi dimostrarono che la naturalizzazione mediante sistemi coercitivi uccide lo scopo che si propone di raggiungere. Nell'Alsazia e Lorena, in Posen e Schleswig, come gli austriaci in Boemia, essi usarono di tutto il potere imperiale per costringere altre razze ad adottare la lingua e gli ideali dei loro governanti. Per quanto le circostanze fossero diverse da quelle esistenti in America, fu chiaramente dimostrato come la natura si ribella alla forza. Tutto ciò che Bismark, e poscia il Kaiser, poterono concepire di più brutale fu provato per costringere gli alsaziani a diventare tedeschi. Furono utilizzate le scuole, l'esercito e il commercio. Ma l'intensità della passione degli alsaziani a restare francesi aumentò in proporzione del rigore. Lo stesso metodo fu usato nelle provincie polacche della Prussia. L'insegnamento del polacco nella Prussia occidentale, in Posen e in Slesia, venne financo proibito nelle scuole elementari. In conseguenza di ciò i ragazzi abbandonarono in massa la scuola. Si impose ai ragazzi di recitare in tedesco anche le preghiere e quando la legge entrò in vigore, nel 1906, 100.000 di essi abbandonarono la scuola in modo drammatico. In generale gli sforzi fatti dalla Germania per germanizzare i polacchi ebbero il risultato di rafforzare il sentimento di questi ultimi a non voler diventare tedeschi. Lo Schleswig ci offre un esempio dei risultati ottenutisi con i diversi sistemi di assimilazione. Prima del 1848 i danesi diventavano gradatamente tedeschi mercè il continuo contatto coi loro vicini. Quando nel 1866 la Prussia conquistò questa provincia

si cambiò sistema. Ma l'insuccesso del secondo sistema fu evidente allorchè scoppiata la guerra, i danesi dello Schleswig domandarono l'annessione alla Danimarca. I magiari adottarono gli stessi metodi nell'Ungheria, e ne seguì che il paese sembrava un vulcano pronto a scoppiare alla prima occasione. La Czecho-Slovakia offre una nuova prova della fallacia del metodo coattivo. È evidente che, al giorno d'oggi, nessun popolo può essere assimilato coattivamente. Migliori risultati si possono ottenere con il contatto sociale, con l'associazione naturale, mescolandosi negli affari e sul lavoro. Bismark era deciso a tentare l'impossibile per assimilare gli stranieri e non riuscì. Non vi è alcuna ragione per l'uso della forza, e certamente gli Stati Uniti non possono tentare senza pericolo l'applicazione di un simile sistema. L'unico metodo buono è quello dell'associazione spontanea tra i popoli. Ne abbiamo un esempio negli Inglesi i quali sono riusciti ad acquistarsi le simpatie della Colonia del sud africa. Questo sistema e non quello dei tedeschi offre speranza all'America.

L'altro dei due studiosi è il signor Allen T. Burns, direttore dell'« Americanization Study », istituzione promossa e sussidiata dalla Carnegie Corporation. Il signor Burns ha passato la sua vita con gli emigranti; è uno dei pochi che li conosce a fondo, ne sa i sentimenti e i pensieri, la lealtà e la funzione che esercitano nella vita del paese. Nel 1918 fu a capo di una commissione, che eseguiva un'inchiesta sulle condizioni del lavoro. Pertanto le sue dichiarazioni si basano sull'esperienza. Il signor Burns richiesto se, a suo parere, i disordini industriali erano stati fomentati dagli stranieri, rispose: « Niente rincresce di più che la campagna attuale, intesa a fare ricadere sull'immigrante la colpa per i disordini industriali. Ciò rappresenta del resto un curioso cambiamento dell'opinione pubblica. Tre mesi fa, ne attribuivano la colpa ai ferrovieri, ora la rovesciano sugli immigranti. Ciò è ingiusto. Lasciatelo fare e l'immigrante rimane fedele alle nostre istituzioni e alla nostra industria. Tenendo conto che questi sono tempi anormali, la grande prova di lealtà data dalla maggioranza degli stranieri qui residenti, durante la guerra, è altamente significativa. Il Ministero di giustizia, a guerra finita, ebbe a riferire che su una popolazione straniera di 13.000.000 solamente seimila erano stati

trattenuti sotto sospetto. Mi risulta che i promotori di disordini negli Stati Uniti sono americani. Uno dei nostri ispettori assistè all'ultimo convegno degli I. W. W. (Associazione Sindacalista) ed, avendo avuto occasione di esaminare le credenziali dei delegati, trovò che essi, erano tutti americani. L'elenco non conteneva il nome di un solo straniero. Bisogna anche distruggere una grande menzogna. Si è sparsa l'opinione che gli immigranti arrivati in questi ultimi tempi siano inferiori ai vecchi e che i popoli dell'europa centrale siano inferiori ai tedeschi, scandinavi e irlandesi che costituivano la maggioranza dell'antica immigrazione. Il rapporto fatto dalla *Federal Immigration Commission* ha contribuito ad avvalorare questa idea. Però essa è smentita dai nostri studi. Sotto tutti gli aspetti il nuovo immigrante è uguale al suo predecessore. Altrettanto presto impara l'inglese e diventa cittadino; con la stessa rapidità, soprattutto, entra a far parte della vita americana. In nulla egli è inferiore. Se lo straniero viene associato agli altri nel cooperare al comune benessere, egli riuscirà tanto restio, quanto lo è un americano, a seguire gli agitatori. In generale nessun gruppo specifico della popolazione è radicale. Le stesse condizioni influiscono su tutti nella stessa misura. E quali sono le condizioni che generano il radicalismo e le agitazioni fra gli immigranti? Io direi: l'esclusione dall'ordinarie relazioni sociali, i salari insufficienti, le giornate di lavoro troppo lunghe, le estorsioni e il sapere che le condizioni che li riguardano sono regolate senza il loro avviso. L'immigrante viene qui col preconconcetto che l'America è un paese ove ognuno ha una voce nelle questioni che l'interessano. Egli trova che ciò è vero in qualche caso, ma non è vero in altri. In un paese della Pennsylvania chiesero a un galiziano quale differenza corresse tra l'America e la Galizia, ed egli prontamente rispose: In Galizia avevamo un re, qui abbiamo un direttore. In questi luoghi tanto l'immigrante che l'americano non hanno voce in capitolo. Questo è naturalmente uno stato di cose che ostacola l'americanizzazione di emigranti, contro gli sforzi di tutta la propaganda americanizzatrice. L'immigrante può dire con Gwerson: « Quello che tu sai parla di per sè così forte che io non posso ascoltare quel che tu dici ». Inoltre, la continua e giusta critica fatta al Governo da parte di americani, special-

mente durante l'ultima sessione del Congresso, le ripetute dichiarazioni che il governo non s'interessa delle questioni che toccano gli individui, perchè ciò esce dall'orbita delle sue funzioni, tutto ciò contribuisce non poco al radicalismo in mezzo agli stranieri e agli americani. Io ricordo la dichiarazione fatta da un politico irlandese alle stock yards di Chicago: « Non vi date pensiero dello straniero. Tra sei anni egli passerà dalla classe degli sfruttati a quella degli sfruttatori e sarà più patriotta di noi ». Io ritengo che sia tanto necessario modificare le nostre relazioni industriali in modo da renderle rispondenti ai nostri principi politici, quanto è necessario modificare l'immigrante. Noi possiamo prevenire il radicalismo demolitore facendo comprendere allo straniero che egli può avere il diritto di prender parte alle questioni che l'interessano, piuttosto che minacciandolo di deportazione. Egli può essere paragonato ai vecchi rivoluzionari americani. Essi erano tutti benestanti e la tassa contro la quale essi si ribellarono così vivacemente non era a mio parere in sè stessa troppo pesante, quanto era pesante che essi non fossero rappresentati fra le persone chiamate a stabilirla ed esigerla. Altrettanto fa l'immigrante. Io non credo che il problema si possa risolvere mediante la deportazione. In primo luogo occorre la mano d'opera degli immigranti per l'esecuzione di lavori americani. Chi farà poi i lavori pesanti? I padroni sono abituati a poter contare sulla mano degli immigranti. Secondo me l'ostracismo non è un rimedio. D'altro canto non credo opportuno ostacolare, come altri ha già proposto, la partenza di coloro che desiderano rimpatriare. Ciò sarebbe imprudente. Dopo la guerra è naturale che molti desiderino ritornare in Europa per visitare le loro famiglie e i loro amici. Il desiderio di andare a vedere i cambiamenti apportati dalla guerra è ispirato dal più profondo sentimento di affetto familiare. Sarebbe estremamente pericoloso impedire la partenza di coloro che desiderano rimpatriare. L'America non deve mostrare di opporsi a questo forte legame umano. Io non credo che l'americanizzazione può essere avvantaggiata mediante l'uso di mezzi coercitivi o di altri simili sistemi. La fedeltà per obbligo è tanto assurda quanto il decreto di Enrico VIII contro la libertà di pensiero. Obbligo e fedeltà sono due cose che non vanno d'accordo. Potete

voi costringere l'amicizia? Il risultato dei nostri studi prova che è necessario aprire delle vie di intesa, creare dei rapporti intimi fra stranieri e americani; da ciò e non da altro risulterà l'americanizzazione ».

Le industrie americane e la mancanza di mano d'opera. — Da una lunga e dettagliata relazione dell'Inter-Racial Council, di cui fanno parte più di quattrocento organizzazioni finanziarie ed industriali fra le più potenti dell'America appare manifesta la preoccupazione che le industrie americane abbiano fra non molto a soffrire grandemente per la mancanza di mano d'opera. Per la mancata immigrazione a motivo della guerra e di altre cause la mano d'opera americana si trova oggidì in deficienza di quasi 4 milioni di operai; il che ha come risultato diretto una limitazione nella produzione ed un conseguente aumento del costo del vivere. La relazione dell'Inter-Racial Council rileva, in proposito, che dal 1911 al 1914 gli immigranti affluirono agli Stati Uniti nella media annua di 1.300.000; mentre dal 1915 al 1919 il loro numero scese ad una media di 240 mila all'anno, con una conseguente diminuzione complessiva di più che sei milioni. Gli operai manuali, che nei quattro anni antecedenti alla guerra vennero agli Stati Uniti in una media di 250 mila all'anno, si ridussero negli ultimi anni a non essere più di 82 mila annualmente. Inoltre più di un milione è già rimpatriato nelle diverse nazioni di loro origine dopo l'armistizio e così si può calcolare che in America, tra i non arrivati e quelli partiti, i braccianti sono venuti meno in numero di oltre 3 milioni e mezzo. Ma c'è di più. Si prevede che all'incirca un altro milione di stranieri lascerà il territorio americano appena sarà regolata la questione dei passaporti e per contraccolpo i funzionari dell'immigrazione predicono che nell'anno prossimo non verranno in America più di 300 mila operai. Col grande esodo di stranieri e cogli arrivi assai ridotti e limitati la mancanza di operai manuali, di cui specialmente ha bisogno l'America si va facendo sempre maggiore e la richiesta di lavoratori pei lavori così detti comuni è già enorme in questo momento. La relazione conclude, con un savio ammonimento a coloro che, per ragioni politiche o d'altra specie, vorrebbero imporre leggi restrittive alla

immigrazione, dicendo che qualunque legislazione, intesa ad impedire l'ingresso agli Stati Uniti di operai, di cui l'industria ha grandissimo bisogno, è destinata ad avere conseguenze disastrose.

Condizioni dell'emigrazione e del lavoro nello Stato di New York e Stati limitrofi (terzo trimestre 1919). — La disoccupazione è ormai quasi ovunque scomparsa. I rimpatri degli emigranti italiani continuano numerosi, ma si nota una certa diminuzione di partenze. Sono invece molto numerosi gli atti di richiamo di connazionali ai loro parenti in Italia, i quali però, trovano difficoltà ad ottenere il visto dei consoli degli Stati Uniti per venire in America. Come in quasi tutti gli Stati europei, la situazione del lavoro è stata caratterizzata da frequenti scioperi operai, tendente ad ottenere aumenti di salari e diminuzione delle ore di lavoro. Specialmente importanti in New York sono stati gli scioperi delle « Interborough and Rapid Transit Co. » che arrestò per alcuni giorni la circolazione della metropoli, e quello dei Longshoremen (scaricatori del porto) che sospese per parecchie settimane la navigazione. In particolare nei diversi Stati si sono avute le condizioni seguenti:

Stato di New York - ALBANY. — L'attività manifatturiera è andata man mano aumentando. I rapporti di settembre di 1402 manifatture all'Ufficio della State Industrial Commission indicano un aumento del 2 % di operai impiegati sul numero del mese precedente, il che denota un aumento del 6 % circa sul numero dei lavoratori del mese di giugno. Si riscontra nel settembre un aumento del 6 % nelle manifatture della carta, e dei tessuti per abiti; del 3 % nelle industrie dei metalli ed in prodotti alimentari, dell'1 % nei prodotti chimici, olii, e prodotti affini. Nessun cambiamento importante si riscontra nei prodotti di carta e stampa-tura, nè in quelli del cuoio e della gomma. Le diminuzioni risultano dell'1 % nel lavoro della pietra, argilla e vetro e dell'acqua, luce, e forza motrice; del 3 % nella manifatture di legno, e del 5 % nei tessuti. Le più gravi diminuzioni sono attribuite agli scioperi. Nell'industria della carta si è notato un leggero aumento di attività. Tutte le branche delle manifatture per vestimenta, occuparono un maggior numero di operai in settembre

che in agosto. La lavorazione dei cappelli da donna reca un maggior aumento di tutte le industrie delle vestimenta. Il lavoro degli abiti da uomo e da donna in settembre diede impiego al 4 % di operai di più che in agosto, ed in particolare quello degli abiti da uomo impiega più operai che nel settembre dell'anno scorso. Nelle forniture da uomo si nota un aumento presso ditte al di fuori di New York, ma in New York non si nota alcun notevole cambiamento. Il principale aumento nelle industrie dei metalli si ebbe negli oggetti di ottone, di rame e di riscaldamento.

Furono rapportati pochi scioperi nelle industrie dei metalli, delle gioiellerie, degli utensili di ferro e di riscaldamento, ma non furono di sufficiente ampiezza da influire seriamente sul totale. Gli scioperi hanno causato una diminuzione nel numero di operai nelle manifatture di cotone. Quanto ai salari l'aumento di quello dei lavoratori di fattorie, in settembre, risulta essere del 96 % più che nel giugno 1914, mentre il costo dei viveri era del 90 % più alto. Da agosto a settembre i salari degli operai delle fattorie aumentarono del 4 %, mentre il costo dei viveri è diminuito del 2 %. Nel settembre la media dei salari è del 24.83, ossia di cent. 98 più alta che in agosto. La media degli operai delle fattorie nella città di New York è di doll. 26.17, ossia di doll. 46 più alta che in agosto. L'aumento nei salari settimanali nelle varie industrie da agosto a settembre, va in alcuni casi fino a doll. 7. In un considerevole numero di industrie fu segnalato un aumento da doll. 1 a doll. 2 soltanto.

BUFFALO. — Durante tutto l'estate i nostri braccianti hanno trovato facile impiego nei lavori edilizi, il cui numero è andato sempre aumentando. E da prevedersi che questo stato di cose durerà sino a dicembre, cioè sino a quando il freddo non causerà in questi paraggi la cessazione dei lavori di costruzione. Le paghe sono da 45 a 55 cent. all'ora per 9 ore di lavoro. Il numero dei connazionali che ritornano in Patria va continuamente aumentando, e, durante gli scorsi mesi, in parte a causa del cambio favorevole e in parte in vista del prossimo rimpatrio, sono aumentate notevolmente anche le rimesse di denaro in Italia per parte dei nostri braccianti.

ROCHESTER. — Si rileva:

a) Il sempre crescente esodo dei nostri connazionali, dovuto in parte al desiderio di rivelere le proprie famiglie, ed in parte altresì al momentaneo ristagno sorto dalla modificazione delle industrie causata dalla fine della guerra.

b) La graduale sistemazione dei lavori, di modo che attualmente la mano d'opera è appena sufficiente ai bisogni e le mercedi continuano praticamente allo stesso livello del durante guerra, salvo la mancanza delle ore extra.

c) La sempre crescente richiesta di espatrio da parte di connazionali qui residenti, i quali desiderano esser raggiunti qui dalle famiglie, dai loro genitori, o da altri parenti.

d) L'eliminazione del pericolo di sciopero nella locale importante industria degli abiti fatti, in seguito a rinnovato accordo tra l'Unione dei sarti e i proprietari degli stabilimenti. Notevole il fatto che in questo nuovo accordo, le due parti capitale e lavoro si sono accordate di tener sempre in ufficio una specie di arbitro-investigatore, il quale avrà lo scopo precipuo di cercare di evitare i dissidii tra le due parti.

Le previsioni per l'anno venturo sono che vi sarà deficienza di mano d'opera greggia (sterratori) quando cominceranno i lavori di edilizia e di costruzioni che in questo distretto, come generalmente ovunque, sono di molto arretrati.

JONKERS. — Le condizioni locali si sono sempre mantenute favorevoli per i nostri emigrati, i quali più o meno han trovato lavoro dovunque e mercedi buone. Non si è notato l'inizio di nuove opere, nè l'apertura di nuove officine o manifatture, però quelle che tuttora esistenti offrono già lavoro a tutti. Le ferrovie pure continuano a dare lavoro; e il lavoro all'aria aperta è il preferito dai nostri connazionali. Si nota un principio di ritorno di emigranti. Sono in parte riservisti che rimpatriarono per la guerra e in parte famiglie di emigrati qui residenti. Si ebbero alcuni scioperi ma senza eccessi nè crisi rilevanti, ad eccezione della momentanea disoccupazione.

Stato di Connecticut - HALTFORD. — Il numero degli italiani, è sensibilmente diminuito, essendone rimpatriati circa 1500, parecchi dei quali colle rispettive famiglie. Molti altri sono in attesa di trovare imbarco sui vapori. Il numero dei nuovi arrivati

è esiguo, ma dato il numero degli atti di espatrio, legalizzati dalla nostra agenzia consolare, parecchi ne arriveranno. Vi è lavoro per tutte le arti e mestieri con salari altissimi. Continua il caroviveri, e di tutto il necessario alla vita.

NEW HAVEN. — La situazione del lavoro si è mantenuta calma, senza scarsezza di lavoro e senza disoccupazione. Non si è avuto nessuno sciopero di qualche importanza. Il rimpatrio dei nostri connazionali, deducendolo dalle richieste per fogli di via, è andato diminuendo. Non sono ancora rimpatriati molti di coloro che si erano affrettati a chiedere il foglio di via già da sei o sette mesi.

Stato di Rhode Island - PROVIDENCE. — Si lamenta una scarsezza di mano d'opera, in modo speciale di sterratori, e di operai per le fabbriche di tessuti. Si nota un crescente aumento di rimpatrio dei nostri connazionali.

Stato di Nuova Jersey - NEWARK. — Le condizioni del lavoro potrebbero dirsi ritornate allo stato normale, se non fosse per una certa irrequietezza nelle varie classi di operai, le quali chiedono di tanto in tanto diminuzione delle ore di lavoro ed aumento di mercede. Vi è abbondanza di lavoro in quasi tutti i rami delle industrie, ed anche nel campo edilizio v'è un ben accentuato risveglio, malgrado l'alto costo e la scarsezza dei materiali da costruzione. Le mercedi sono abbastanza laute, se si consideri che un semplice manovale o terrazziere percepisce da doll. 5 a 5.50 al giorno; che un falegname od un muratore percepisce da doll. 8 a 10 al giorno, e così di seguito, proporzionatamente, per le altre classi operaie. Tali prezzi forse minacciano di salire ancora, in vista della scarsezza di mano d'opera, che già da qualche tempo comincia a risentirsi.

TRENTON. — Le condizioni di lavoro sono soddisfacenti. Non vi è, in linea generale, nè sovrabbondanza nè scarsezza di mano d'opera. I salari giornalieri variano da doll. 3.50 a 4.50.

Lavoro dei minorenni. — In data 3 gennaio il Dipartimento del Lavoro ha inviato ai giornali un comunicato dal quale rilevasi che a causa della guerra è aumentato il numero dei ragazzi sotto i 16 anni di età impiegati nelle industrie ed è aumentata in pari

tempo la loro giornata di lavoro. La deliberazione della Corte Suprema che dichiarava incostituzionale la legge federale sul lavoro minorile ha avuto di conseguenza che sono considerevolmente accresciute le infrazioni della legge statale regolanti tale lavoro. In uno Stato su 53 fabbriche ispezionate se ne trovarono 47 che occupavano ragazzi sotto i 12 anni e in un altro Stato, in una industria (canneries) per la quale è prescritto un minimo di età di 14 anni, 721 ragazzi erano sotto quell'età e 50 di essi non raggiungevano i dieci anni. Il Dipartimento del Lavoro, senza citare lo Stato, avverte che si riferisce ad un'ispezione eseguita nell'estate del 1918.

ARGENTINA.

Condizione del mercato del lavoro. — Il fenomeno della disoccupazione che ha afflitto la Repubblica Argentina, e, in special modo Buenos Aires, durante tutto il periodo della guerra e fino a pochissimo tempo fa, è ora quasi cessato. Ciò si deve a varie cause, di cui le principali sono: le operazioni del raccolto, la mancata ripresa della immigrazione, la prosperità finanziaria derivante dalla grande richiesta e dall'alto prezzo dei prodotti esportati. Se nel campo operaio si osserva la quasi scomparsa della disoccupazione, in quello capitalistico si nota già la ripresa della speculazione, il cui primo effetto è quello di aumentare il costo della vita, già elevatissimo, e quindi di peggiorare le condizioni di vita della classe lavoratrice. Poichè, se la mano d'opera sovrabbondante ha potuto essere quasi tutta assorbita in questi ultimi mesi (ed ormai non desta più molta apprensione il ritorno dei riservisti, purchè siano animati dal desiderio di lavorare), essa dovette accontentarsi di salari più o meno eguali a quelli in uso precedentemente, coi quali si possono ottenere adesso quantità assai minori di prodotti alimentari e di vestiario, mentre la questione delle abitazioni è ritornata grave. Per ciò si può affermare che le condizioni della classe operaia sono in complesso peggiorate, pur riconoscendo che è già un grande vantaggio quello della scomparsa del fenomeno della disoccupazione. Può darsi che al tornare dei lavori agricoli, e cioè verso marzo, le condizioni del mercato di lavoro in Buenos Aires peggiorino alquanto col

ritorno di molti braccianti dalle campagne, ma, se la immigrazione si manterrà moderata, anche questa eventualità presumibilmente non potrà preoccupare. Attualmente, il pericolo maggiore sarebbe quello di una forte ripresa della immigrazione, che avrebbe, per conseguenza immediata, il rinascere della disoccupazione e l'aggravarsi del problema delle abitazioni nelle città, poichè la campagna non può assorbire nessuno dei nuovi arrivati. Tenuto conto delle ristrettezze sempre più grandi della massa operaia, dovute al rincaro quotidiano del costo della vita, è probabile si notino ancora grandi movimenti diretti ad ottenere un congruo rialzo delle mercedi. Ciò lascia prevedere un periodo di lotte abbastanza serie perchè l'ambiente non è favorevole alle classi operaie, che si ritiene abbiano già ecceduto nelle loro pretese, e le cui organizzazioni sono ritenute nocive alla società. La immigrazione attualmente in Argentina è quindi sconsigliabile, menò che per quelli che vi abbiano già precedentemente dimorato o che vi abbiano interessi e lavoro assicurato.

PERU'.

Provvedimenti governativi per l'immigrazione. — Il Governo del Perù sta studiando provvedimenti per sviluppare la propria immigrazione e nello stesso tempo tende a selezionarla vietando l'ingresso agli immigranti inetti o pericolosi. Le norme attualmente emanate dal presidente e per ora vigenti, possono dare un'idea di quello che sarà la prossima legge. L'immigrante « desiderabile » è allettato dal fatto che per 6 giorni dal suo sbarco in Perù gli saranno pagate le spese di vitto ed alloggio per sè e la sua famiglia come pure sarà provveduto al suo viaggio fino al luogo prescelto della sua residenza. L'immigrante però deve provare di essere in possesso di regolare passaporto, di un certificato di buona condotta e deve altresì provare di immigrare nel Perù con l'intenzione di risiedervi e di esercitarvi utile mestiere o industria. Deve dichiarare inoltre le ragioni che lo indussero a emigrare e deve rilasciare le sue impronte digitali alle competenti autorità. Il Governo del Perù si obbliga a pagare un biglietto di terza classe all'immigrante e alla sua famiglia qualora essa non consti di più di 3 persone e l'immigrante possa provare di essere « desiderabile ».

Movimento dell'emigrazione italiana

Emigrazione transoceanica.

I

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici nell'anno 1919 (1)

MESI	Emigranti partiti			Emigranti italiani							
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione					
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Plata	Brasile	Altri paesi
Gennaio
Febbraio	1.019	...	1.019	970	49	..	160	9	619	231	..
Marzo	133	...	133	125	8	92	41	..
Totale 1. trim.	1.152	...	1.152	1.095	57	..	160	9	711	272	..
Aprile	1.220	2	1.222	1.043	177	..	457	..	533	230	..
Maggio	1.947	1	1.948	1.593	354	26	892	20	734	275	..
Giugno	661	2	663	508	153	463	198	..
Totale 2. trim.	3.828	5	3.833	3.144	684	26	1.349	20	1.730	703	..
Totale 1. sem.	4.980	5	4.985	4.239	741	26	1.509	29	2.441	975	..
Luglio	2.191	79	2.270	1.484	707	37	1.685	56	276	137	..
Agosto	4.237	339	4.576	2.211	2.026	38	2.935	..	878	380	..
Settembre	3.798	261	4.059	2.123	1.675	24	2.303	..	966	505	..
Totale 3. trim.	10.226	679	10.905	5.818	4.408	99	6.923	56	2.120	1.028	..
Ottobre	11.681	823	12.504	6.310	5.371	121	8.774	128	1.757	899	2
Novembre	7.591	724	8.315	4.207	3.324	61	5.599	..	1.435	496	..
Dicembre	22.023	1.998	24.021	12.167	9.856	206	18.359	209	2.456	793	..
Totale 4. trim.	41.295	3.545	44.840	22.744	18.551	388	32.732	337	5.648	2.188	2
Totale 2. sem.	51.521	4.224	55.745	28.562	22.959	487	39.655	393	7.768	3.216	2
TOTALE GEN.	56.501	4.229	60.730	32.801	23.700	513	41.164	422	10.209	4.191	2

(1) Cifre provvisorie.

2 — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici nell'anno 1919 (1).

MESI	Emigrati arrivati			Emigrati italiani							
	Italia n	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza					
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Plata	Brasile	Altri paesi
Gennaio	352	6	358	246	106	344	..	8
Febbraio.	2.393	44	2.437	2.305	88	120	2.273
Marzo	5.881	40	5.921	5.525	356	164	5.668	..	49
Totale 1. trim.	8.626	90	8.716	8.076	550	284	7.941	..	393	..	8
Aprile	4.949	87	5.036	4.533	416	144	4.135	20	585	..	65
Maggio	7.493	324	7.817	6.740	753	190	6.163	..	892	238	10
Giugno	9.017	255	9.272	7.588	1.429	260	7.986	..	618	153	..
Totale 2. trim.	21.459	666	22.125	18.861	2.598	594	18.284	20	2.095	391	75
Totale 1. sem.	30.085	756	30.841	26.937	3.148	878	26.225	20	2.488	391	83
Luglio	15.827	850	16.677	13.184	2.643	265	13.933	115	1.290	219	5
Agosto	2.337	123	2.460	1.812	525	54	1.258	..	794	231	..
Settembre	12.302	1.183	13.485	10.235	2.067	427	11.788	87
Totale 3. trim.	30.466	2.156	32.622	25.231	5.235	746	26.979	202	2.084	450	5
Ottobre	9.071	1.157	10.228	6.982	2.089	123	7.064	..	1.101	777	6
Novembre	10.957	1.824	12.781	8.946	2.011	384	9.107	..	993	467	6
Dicembre	8.502	4.694	13.196	7.444	1.058	223	7.104	..	853	308	14
Totale 4. trim.	28.530	7.675	36.205	23.372	5.158	730	23.275	..	2.947	1.552	26
Totale 2. sem.	58.996	9.831	68.827	48.603	10.393	1.476	50.254	202	5.031	2.002	31
TOTALE GEN.	89.081	10.587	99.668	75.540	13.541	2.354	76.459	222	7.519	2.393	114

(1) Cifre provvisorie.

II

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti per paesi transoceanici nel decennio 1910-1919.

ANNI	Emigranti partiti			Emigranti italiani						
				per sesso		per paesi di destinazione				
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Plata	Altri paesi
1910. .	327.247	21.494	348.741	257.500	69.747	222.235	455	8.434	95.240	874
1911. .	212.500	15.069	227.569	154.089	58.411	155.835	599	18.011	37.666	389
1912. .	292.811	18.399	311.210	218.840	73.971	208.434	572	23.488	59.309	1.008
1913. .	428.484	16.296	444.780	331.292	97.192	305.240	558	21.303	99.214	2.169
1914. .	162.492	8.522	171.014	117.139	45.353	125.812	354	9.162	25.371	1.793
1915. .	38.226	5.022	43.248	20.555	17.671	28.907	129	2.575	6.400	215
1916. .	50.541	26.549	77.090	28.269	22.272	44.994	32	1.312	3.490	713
1917. .	8.966	3.652	12.618	3.217	5.749	8.197	2	151	435	181
1918. .	1.978	572	2.550	768	1.210	1.545	2	118	268	45
1919 (1)	56.501	4.229	60.730	32.801	23.700	41.164	422	4.191	10.209	515

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati da paesi transoceanici nel decennio 1910-1919.

ANNI	Emigrati arrivati			Emigrati italiani						
				per sesso		per paesi di provenienza				
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Plata	Altri paesi
1910. .	158.902	7.541	166.443	135.645	23.257	104.459	720	10.808	42.888	27
1911. .	216.820	7.902	224.722	187.913	28.907	154.027	688	10.568	51.483	54
1912. .	182.990	6.405	249.395	154.420	28.570	129.649	717	9.031	43.593	..
1913. .	188.978	7.998	196.976	160.634	28.344	122.589	833	12.742	51.151	1.663
1914. .	219.178	9.871	229.049	188.987	30.191	156.274	810	12.865	48.413	816
1915. .	167.925	2.690	170.615	151.279	16.646	104.265	621	11.489	51.322	228
1916. .	39.039	904	39.943	33.265	5.774	17.248	63	2.305	18.324	1.099
1917. .	16.885	342	17.227	15.586	1.299	8.763	71	897	6.697	457
1918. .	9.025	155	9.180	8.217	808	4.057	58	1.069	3.227	614
1919 (1)	89.081	10.587	99.668	75.540	13.541	76.479	222	2.393	7.519	2.468

(1) Cifre provvisorie.

III.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI DI EMIGRANTI
TRANSOCEANICI NEI PORTI DEL REGNO NELL'ANNO 1920 (1).1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno
per paesi transoceanici.

ANNO 1920	Emigranti partiti			Emigranti italiani							
				per sesso		per paesi di destinazione ⁽¹⁾					
MESI	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Argentina	Uruguay	Brasile	Altri paesi
Gennaio	13,599	782	14,381	8,518	5,081	150	11,308	1,552	—	589	—
Febbraio	10,835	860	11,695	7,441	3,394	186	6,963	2,719	97	866	4

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno
da paesi transoceanici.

ANNO 1920	Emigrati arrivati			Emigrati italiani								
				per sesso		per paesi di provenienza						
MESI	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Argentina	Uruguay	Brasile	Altri paesi
Gennaio	4,939	1,154	6,093	4,247	692	187	3,978	32	491	18	233	—
Febbraio	2,427	2,884	5,311	1,946	481	154	1,730	—	405	14	116	8

(1) Cifre provvisorio.

Vita degli Italiani all'estero

La colonia italiana nella Repubblica dell'Equatore. — Gli italiani residenti nell'Equatore sommano complessivamente a circa 320 persone, delle quali 180 sono domiciliate a Guayaquil mentre il resto vive nelle altre provincie della repubblica. La colonia italiana è composta per tre quarti di liguri, di una sessantina di meridionali e di una trentina di cittadini appartenenti ad altre regioni d'Italia. Essa, pur non emergendo su quelle delle altre nazionalità per coltura, è certamente superiore alle altre per spirito di iniziativa, facoltà di adattamento e per la naturale intelligenza che è dote principale della nostra razza. La facoltà di ambientamento e la versatilità dell'ingegno, la sobrietà e la laboriosità sono, poi, le qualità che rendono particolarmente benevivo l'italiano fra queste popolazioni. Del resto, naturalmente dopo quella spagnola, la italiana è certamente la colonia più vecchia fra quante ne risiedono nell'Equatore. Infatti è dal 1839 che un discreto numero di italiani vive nell'Equatore, dove ha sempre trovato ospitalità e prosperità. La sobrietà ha permesso ai nostri connazionali di fare dei grandi risparmi e di crearsi ciascuno una più o meno florida fortuna. La nostra colonia è certamente la più ricca fra le colonie straniere. È assai difficile stabilire a quanto ammonti la ricchezza dei nostri connazionali stabiliti nell'Equatore; si sa, però,

che un censimento eseguito nel 1912 ha asserito che la ricchezza totale degli italiani residenti nell'Equatore raggiungeva allora la notevole cifra di circa 8 milioni di *suces*, pari in quel tempo, a 20 milioni di lire italiane, ripartite nel modo seguente: 4 milioni in beni stabili; 2 milioni in titoli vari; 1 milione di valori rimessi in Italia e 13 milioni impiegati in giri commerciali. Tale ricchezza, negli ultimi sette anni, deve essere sensibilmente aumentata, ma non si hanno dati che permettano di stabilire la valutazione.

Fra il popolo equatoriano, l'italiano, finora è stato considerato per quello che, per le sue qualità, poteva personalmente valere, in quanto quello che sia e valga in tutti i campi d'oggi è in questo paese del tutto o quasi ignorato. Questo sa perfettamente ogni italiano della nostra colonia e quindi ognuno fa quanto più può per mettere in valore il suo Paese. Gli Italiani residenti a Guayaquil hanno fondato nel 1882 una società di mutuo soccorso, la quale conta circa 160 soci ed è insediata in un locale proprio, assai decoroso e situato nel cuore della città. Questa società, il cui carattere è spiccatamente patriottico, è *socio perpetuo* della Croce Rossa Italiana, della Lega Navale Italiana, della « Dante Alighieri », e di alcuni altri importanti enti nazionali. Alla Croce Rossa, sono poi singolarmente iscritti 192 no-

stri connazionali, di cui 4 benemeriti, 80 soci perpetui e 108 soci triennali. A parte l'opera continua di italianità che non ha tralasciato di compiere quando ne ha avuto il motivo, la colonia italiana si è veramente resa degna della gratitudine della Patria durante la nostra guerra. Essa, infatti, è una delle nostre colonie all'estero che, in proporzione al suo numero, ha contribuito maggiormente alla sottoscrizione dei vari prestiti nazionali di guerra, al soccorso delle famiglie indigenti dei richiamati residenti all'Equatore. A questi nobilissimi scopi furono inviate in Italia 2 milioni e mezzo di lire per i diversi prestiti nazionali e 225 mila lire per le elencate varie opere di soccorso. Durante il periodo della guerra venne raccolta e rimessa alla Croce Rossa Italiana quest'altra cospicua somma di 41,700 lire da ripartirsi così: quote ordinarie

11,400 lire, straordinarie 3200 lire, pro-orfani 4600 lire, pro-profughi 8500 lire, pro-soldati tubercolosi lire 14,000. Con una ardita iniziativa allo scopo di neutralizzare durante la guerra l'opera di alcuni nemici della nostra causa a danno del nostro Esercito e del nostro Paese, fu organizzato uno speciale servizio cablografico diretto per le notizie che riguardavano la guerra e a queste notizie, tradotte in spagnolo, fu data la maggior pubblicità con un bollettino di guerra prima, poi, a pagamento, con un periodo quotidiano intitolato *Grito del Pueblo* e infine, sempre a pagamento, col quotidiano guayaquileno *El Guante*. Complessivamente per il servizio cablografico, per la pubblicazione dei Bollettini di guerra e di qualche numero patriottico, la colonia italiana, in poco più di tre anni, profuse la somma di centocinquantamila lire.

V A R I E

Politica e legislazione dell'emigrazione e dell'immigrazione è uno degli insegnamenti costitutivi del corso di specializzazione in studi coloniali, che con R. Decreto 18 dicembre 1919, n. 2614 è stato istituito, insieme con altri, presso il Regio Istituto Superiore di studi commerciali di Roma. Il corso ha la durata di un anno, e ad esso sono ammessi coloro che abbiano compiuto il corso normale per il conseguimento della laurea dottorale in scienze economiche e commerciali. Coloro che compiono il corso complementare di specializzazione, superando gli esami su tutte le materie, ottengono, a norma del R. D. 2 settembre 1919, n. 1782, la corrispondente menzione speciale nel diploma di laurea.

Le rimesse degli emigranti, osserva il *Journal of Commerce* di Washington occupandosi del nuovo prestito italiano, che erano valutate da 80 a 100 milioni di dollari all'anno, e che durante la guerra erano assai diminuite, hanno ripreso dall'armistizio in poi fino ad avvicinarsi, ora, al movimento del periodo antecedente alla guerra.

Il rimpatrio dagli Stati Uniti degli emigrati ungheresi con ogni loro valore trasportabile verrebbe promosso dal governo ungherese, secondo un telegramma da Budapest al *New York Times* in data 3 gennaio. Ai rimpatriati verrebbero concessi terreni e altri privilegi. I giornali nord-americani parlano in com-

penso di una possibile intensa emigrazione di polacchi verso gli Stati Uniti.

Emigrazione polacca verso la Palestina. Secondo una dichiarazione del Dr. Jorry Rosenblatt, membro della Dieta polacca, circa 500 mila uomini, donne e fanciulli si trovano già pronti per emigrare in Palestina. Sarà fatta una scelta fra le 100 mila famiglie che vogliono emigrare per scegliere i più adatti e i migliori che saranno mandati prima.

Un grande movimento emigratorio dalla Polonia agli Stati Uniti è rilevato, secondo il *New York Times*, da un cablogramma da Varsavia al Dipartimento del Commercio, e si attendono i mezzi adeguati al trasporto. In condizioni normali, gli emigranti da tutte le parti della Russia e dell'Ungheria, come pure dalla Polonia, useranno Danzica come porto di partenza; si consiglia perciò di istituire una linea di vapori americani da quel porto a New York.

Una imposta proporzionale in Svezia sui salari degli operai stranieri ivi residenti sarebbe progettata secondo un rapporto presentato al Governo svedese da una apposita commissione nominata dal Ministero delle finanze. Tale imposta potrebbe anche essere solo temporanea e dovrebbe essere della misura del 10 % del salario.

Il censimento del 1920 negli Stati Uniti si sta preparando. I funzionari del censimento ritengono che

dai dati rilevati verrà a risultare che negli Stati Uniti esiste una popolazione di 110 milioni. La popolazione rilevata nell'ultimo censimento era di 90 milioni. Per completare il lavoro occorreranno tre anni. Si calcola che il costo del censimento sarà di 23 milioni di dollari.

Lo sciopero del carbone negli Stati Uniti si è chiuso con un aumento di salario del 14 % agli operai e con la nomina di una commissione che studierà i motivi che lo avevano provocato per cercare nell'avvenire di ovviare nuovi scioperi.

Il prosciugamento del porto di Acajutla sulla costa del Pacifico a 50 miglia a sud di S. Salvador è stato deciso dalla Commissione di sanità nazionale degli Stati Uniti. All'uopo una Commissione di sanità si è recata sul luogo per procedere ai necessari studi. I lavori cominceranno presto.

Per la naturalizzazione degli stranieri negli Stati Uniti sono invocate riforme. Gli stranieri sono costretti a spese, a inutili ritardi e fastidi. Ultimamente pervenivano all'Ufficio di naturalizzazione in New York 50.000 domande all'anno, ossia un numero doppio di quello avutosi in un simile periodo di tempo dopo l'approvazione della legge 1906.

Per l'americanizzazione degli stranieri la «Harlem House», istituzione sorta col programma di americanizzare gli stranieri residenti in New York, va provvedendo all'allargamento dei locali per stabilirvi le sedi dei numerosi clubs organizzati fra gli italiani aderenti al movimento. I direttori della «Harlem House», dichiararono, secondo quanto riferisce il *Giornale Italiano* di New

York, che lo scorso anno provvidero all'istruzione di circa 80 mila italiani e che quest'anno gli allievi italiani dell'istituzione saliranno a 130 mila.

Nuove modifiche alla legge d'immigrazione si discutono negli Stati Uniti e intanto vengono impartite nuove istruzioni ai consoli americani all'estero circa il visto da mettere ai passaporti.

Lo sbarco degli equipaggi nei porti di San Domingo viene ora assolutamente vietato, a meno che non si tratti di cittadini dominicani. Lo sbarco dei componenti l'equipaggio sarà considerato come una forma di immigrazione clandestina in relazione alla legge e al regolamento sulla immigrazione e il capitano della nave sarà multato con dollari 100 per ogni individuo sbarcato.

In Argentina è già arrivato il primo gruppo di emigranti tedeschi, cui il Governo concesse molte facilitazioni. Un altro gruppo di emigranti tedeschi è ora atteso.

Per l'ammissione degli stranieri nel Cile le autorità cilene procedono ad un rigoroso esame delle carte di identità all'arrivo degli stranieri a Los Andes, la prima città cilena verso il confine argentino. Tutte le persone che non sono trovate in possesso di regolare passaporto vistato dall'autorità cilena del luogo, dove il passaporto è stato rilasciato, o sono trattenute a Los Andes in attesa del passaggio del primo treno per riportarle in Argentina.

Per l'entrata nel territorio peruviano si richiede un passaporto regolare, munito di fotografia e del visto di una autorità diplomatica o consolare del Perù.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

R. Decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, che approva il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti. (*Gazzetta Ufficiale*, n. 292, 11 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 538, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti;

Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173, che modifica la legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379, che domanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1093 che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati o si presumono emigranti;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali 7 novembre 1918, n. 1723, e 30 giugno 1919, n. 1185, che portano modificazioni all'ordinamento delle cariche direttive ed ispettive del Commissariato dell'emigrazione;

Ritenuta la necessità di coordinare e di unificare in un corpo organico i provvedimenti legislativi finora in vigore sui servizi dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, del-

la guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, dell'istruzione e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI, TITTONI, TEDESCO, SCHANZER, MORTARA, ALBRICCI, SECHI, DE VITO, FERRARIS, VISOCCHI, BACCELLI, CHIMIENTI.

Visto: *Il guardasigilli*: MORTARA.

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

CAPO I.

Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti.

Art. 1. — E istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli Affari esteri, un Commissariato generale al quale è attribuita la competenza per tutto ciò che si riferisce alla emigrazione, e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è composto di un Commissario generale e di tre Commissari.

Il Commissario generale è nominato con decreto reale su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed è scelto tra gli impiegati superiori del Commissariato o di una delle Amministrazioni dello Stato.

I Commissari sono nominati, per incarico temporaneo, con decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sono scelti tra gli impiegati superiori del Commissariato o, eccezionalmente, tra gli impiegati di altre Amministrazioni aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione od a questo equiparato.

Le norme relative alle nomine e alle promozioni degli impiegati addetti al Commissariato ed all'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari sono stabilite dal regolamento.

Agli impiegati del Commissariato si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 2. — E istituito un Consiglio Superiore dell'emigrazione composto:

- a) del Commissario generale come delegato del Ministro degli affari esteri;
- b) del direttore generale della marina mercantile;
- c) del direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;
- d) del direttore generale del Banco di Napoli;
- e) dei direttori generali di altri tre servizi di Stato aventi particolare attinenza coll'emigrazione, che saranno designati da Ministro degli affari esteri;
- f) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
- g) di quattro membri scelti dal Ministro degli affari esteri fra otto cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del

lavoro, della Lega nazionale delle cooperative, dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso e da un'altra associazione di assistenza o di coltura che sarà designata dal Ministro, sentito il Consiglio superiore della emigrazione;

h) di tre membri, uno dei quali dovrà essere una donna, scelti dal Ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato;

i) di due membri scelti da Ministro competente nel seno del Comitato permanente del lavoro e della Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui al successivo art. 65, comma secondo, fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere g) e h), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di più Ministeri.

Alle sedute del Consiglio il Ministro degli esteri potrà chiamare con voto deliberativo, uno o più delegati dei Ministeri interessati nelle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

Alle sedute intervengono pure, con voto consultivo, i Commissari dell'emigrazione.

Il Consiglio elegge nel proprio seno tre membri, i quali, insieme col Commissario generale, presidente, ed a due membri scelti nel proprio seno dalla Commissione parlamentare di vigilanza, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione del Comitato stesso.

Art. 3. — Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorità del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Art. 4. — Il ministro dei affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del Commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea corredato dei relativi dati statistici raccolti a cura del Commissariato, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sui noli stabiliti

od approvati nel corso dell'anno, su le modificazioni che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

Questa relazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

Il Commissario generale può avere le funzioni di Commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto del Regno, per ciò che concerne i servizi dell'emigrazione.

Art. 5. — Nelle città di Genova, Napoli e Palermo e in quelle altre, che fossero determinate per decreto reale, sarà istituito un ispettorato dell'emigrazione, a cui sarà preposto un funzionario dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione.

L'ispettore eserciterà le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge, e quelle che saranno indicate dal regolamento.

Il vice-ispettore coadiuva l'ispettore e lo supplisce, in caso di assenza o di impedimento, per tutto ciò che è di sua competenza.

Il ministro dell'Interno, di concerto con quello degli Affari esteri, destinerà presso gli Ispettori nei porti d'imbarco e nei principali posti verso le frontiere di terra un funzionario di pubblica sicurezza per coadiuvare l'ispettore.

Art. 6. — Con decreto del Commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento.

Il Comitato è presieduto dal pretore o in sua mancanza dal sindaco.

Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.

Art. 7. — Su ogni nave che trasporti emigranti con destinazione a paesi trancoceanici prende imbarco un regio Commissario, il quale, secondo le norme determinate dal regolamento, vigila sull'andamento del servizio sanitario e sull'osservanza delle leggi e del regolamento sulla emigrazione.

I regi commissari sono scelti, di regola, nel corpo dei medici della regia marina in servizio attivo. I medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

I regi commissari sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi, sia di andata che di ritorno, al trattamento della classe più elevata esistente a bordo.

Alla destinazione del regio Commissario a bordo dei piroscafi

in servizio di emigrazione sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del Regio commissario abbia termine fuori del Regno per il fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

Art. 8. — Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana, saranno istituiti, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

Possono essere destinati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, nei principali centri di emigrazione italiana, funzionari dell'emigrazione, i quali informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti, e disimpegneranno le altre attribuzioni che verranno ad essi affidate. Lo stesso incarico potrà essere conferito anche ad ufficiali consolari o ad altri funzionari dello Stato.

Tanto nei porti di transito quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura dei funzionari dell'emigrazione o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

CAPO II.

Dell'emigrazione in generale.

Art. 9. — L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli iscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli iscritti di leva marittima ed i militari del corpo RR. equipaggi, potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

I militari di prima e seconda categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28° anno di età, potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima e seconda categoria, appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono

notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta del ministro della guerra e della marina.

Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi degli emigranti, o quando lo richieda la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti.

Art. 10. — Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 11. — Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici a scopo di lavoro senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti dal sindaco del libretto, di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento sul lavoro dei fanciulli 6 agosto 1916, n. 1136, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'art. 13 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. D. 31 agosto 1910, n. 665.

Art. 12. — Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regolamento come dannose alla salute o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegna a terze persone perchè conducano all'estero minori degli anni quindici con lo scopo d'impiegarli com'è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso il tutore cecadrà dalla tutela e il genitore potrà essere privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenni a emigrare per trarla alla prostituzione.

Art. 13. — Chi abbandona il paese straniero minori degli anni diciassette avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Art. 14. — Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti inesistenti e col dare false notizie, lo avvia a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induce a prendere imbarco in porti esteri, o clandestinamente sulla nave.

Art. 15. — I cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero. Tale passaporto è rilasciato dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Il rilascio è la rinnovazione dei passaporti per l'estero per le persone indicate nel comma precedente e per le loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone iscritte nel passaporto, sono soggetti alla tassa di lire due, che è devoluta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validità del passaporto potrà sul passaporto medesimo venire modificata da una delle autorità competenti la indicazione della destinazione, previo pagamento di L. 1 che è devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Le tasse sui passaporti devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato generale dell'emigrazione, la quale sarà apposta sul passaporto dall'autorità che lo rilascia. Trimestralmente le predette autorità invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone cui esse si riferiscono.

È data altresì facoltà al Commissariato dell'emigrazione di richiedere alle stesse autorità la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nel comma primo del presente articolo, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.

Le contravvenzioni al primo comma del presente articolo sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100, ed in caso di recidiva con

l'arresto di 10 giorni a sei mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Le domande per il passaporto e la dichiarazione di nulla osta dovranno essere trasmesse dal Sindaco alle Autorità competenti entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta corredata dai prescritti documenti, e l'Autorità competente dovrà rilasciare il passaporto entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda, o dall'autorizzazione del Commissariato generale dell'emigrazione quando sia necessaria.

Gli atti necessari per ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti, che si recano all'estero a scopo di lavoro, e per le loro famiglie, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni tassa.

Art. 16. — Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti, che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennità o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.

CAPO III.

Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Prima Sezione — *Emigranti.*

Art. 17. — Agli effetti del presente capo, sono emigranti i cittadini che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 10 o viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato generale dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale, si rechino in paese posto al di là del Canale di Suez; escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa.

Il regolamento determinerà in quali casi, inoltre, la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato ad ogni effetto al nazionale, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'art. 8.

I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana superino il numero di cinquanta; è tuttavia in facoltà del Commissariato di autorizzare il trasporto in deroga a questa disposizione.

Seconda Sezione — *Vettori di emigranti.*

Art. 18. — Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di *vettore di emigranti*, più una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordinata ad opportune garanzie, quando trattasi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento, le compagnie nazionali di navigazione, gli armatori ed i noleggiatori nazionali, sia individualmente sia in consorzio.

La patente può altresì essere concessa alle compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del codice di commercio, ed agli armatori e noleggiatori stranieri, quando dispongono il piroscalo nelle condizioni stabilite dal regolamento.

Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e gli atti che ne conseguono, a tutte le leggi e regolamenti del Regno ed alle condizioni che potranno essere stabilite dal Commissariato generale dell'emigrazione nella patente di vettore.

La patente è valida per un anno: soggetta di volta in volta, a una tassa di concessione di mille lire per ogni piroscalo iscritto, e vincolata a una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni. La misura della tassa di concessione integralmente attribuita al Fondo per l'emigrazione potrà essere variata con decreto reale, promosso dal ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalle disposizioni vigenti in materia di emigrazione.

Il ministro degli esteri, udito il Consiglio superiore dell'emigrazione, può con suo decreto motivato, negare, limitare o ritardare la patente.

La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere

reintegrata ogni qualvolta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale.

Art. 19. — Le Compagnie estere, le quali non siano già state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, quando chiedono patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie, che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale dentro i sei mesi della loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione, per ottenere la concessione della patente di vettore, saranno registrati con tassa fissa da lire duemila a lire diecimila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, i cui ammontare verrà determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione delatto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

Art. 20. — Il capitano di piroscalo nazionale o straniero, non iscritto su patente di vettore, che impreda viaggi da porti transoceanici, qualora imbarchi, con destinazione ad un porto del regno più di cinquanta passeggeri italiani che viaggino in terza classe o in classe equivalente, o siano emigranti di ritorno, deve munirsi di speciale licenza, che potrà essere concessa dalla R. Autorità consolare, sotto l'osservanza delle condizioni determinate dal regolamento.

Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscalo che, senza esser munito di licenza consolare, trasporti passeggeri italiani di terza classe o classe equivalente o emigranti italiani di ritorno al disopra di cinquanta andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscali sprovvisti di licenza consolare, passeggeri italiani di terza classe o di classe equivalente o emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscalo, stabilita dall'articolo 433, ultimo alinea, del Codice della marina mercantile. Contro a decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la R. capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscalo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

Art. 21. — Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscali su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

Il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 22. — Il vettore nazionale d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto, che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

La nomina di un rappresentante è sottoposta all'assenso del Commissariato, che, sentito il prefetto competente, può negarlo o revocarlo.

I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

È vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscali che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

È data facoltà al Commissariato generale dell'emigrazione, sia nella patente, sia successivamente, sentito il Comitato permanente, di autorizzare, con le condizioni da esso stabilite, la nomina di rappresentanti anche da parte di vettori stranieri.

Art. 23. — Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di lire 50 a favore del Fondo

per l'Emigrazione, da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza.

Art. 24. — Il Commissariato generale dell'emigrazione, con le condizioni indicate in una speciale licenza, potrà permettere, che un privato per conto proprio o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi, proceda all'arruolamento di lavoratori nel Regno per lavori da eseguirsi in paese contemplati dall'art. 17, purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi noctemplati dall'art. 17, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato e questi paghi la tassa prescritta dall'art. 26.

Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, potrà essere permesso, sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

La licenza è sottoposta alla tassa di lire venti da attribuirsi integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 25. — Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell'art. 17, è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 26. — È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di passeggero considerato emigrante a norma dell'art. 17, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Tale tassa, che è attribuita al Fondo per l'emigrazione, potrà essere variata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

Il regolamento potrà stabilire una tassa, in misura non superiore a quella prevista dal comma precedente, da corrispondersi dai vettori per i viaggi di ritorno e dai capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20.

Art. 27. — Il biglietto venduto all'estero da un vettore, e da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno dà diritto all'emigrante ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di

esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto medesimo.

Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Art. 28. — L'imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'art. 5.

E vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'Oceano; ed è pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato, nell'interesse degli emigranti.

Le circolari e gli annunci di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio.

Art. 29. — Il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

Art. 30. — Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto, (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del Commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatriano per disposizione e con richiesta di un Regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno metà quota: nulla quelli sotto i tre anni.

Art. 31. — I prezzi dei nodi di terza classe, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti per i viaggi di andata, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.

Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio di ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.

Per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato è obbligato a invitare i vettori a esporgli, dentro un congruo termine, le loro ragioni: dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti.

insieme con le sue proposte motivate, al Consiglio Superiore di Marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato.

Spetterà quindi al ministro degli affari esteri di stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualità dei trasporti e la velocità dei piroscafi.

Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre d'ogni anno, e avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà, però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici, almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel più breve tempo possibile.

Il Commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai Comitati mandamentali e comunali, agli istituti privati di assistenza e agli Uffici di collocamento registrati, e notificherà loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, potranno essere indirizzati gli emigranti per mezzo degli ispettori d'emigrazione.

Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sarà ritirata la patente; nè potrà essergli riconcessa, che per deliberazione del ministro degli affari esteri.

Volendo ridurre il prezzo già annunziato o contrattato, la riduzione dovrà essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.

Il regolamento conterrà le norme per disciplinare i prezzi dei noli di terza classe per i viaggi di ritorno dei passeggeri italiani, che rimpatriano su piroscafi iscritti in patente di vettore o muniti di licenza concolare a norma dell'art. 29.

Art. 32. — In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potrà autorizzare i Comitati locali e gli Istituti di assistenza riconosciuti a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti, od effettuarlo, ove occorra, direttamente mediante requisizione di piroscafi iscritti in patente, secondo le norme stabilite dal regolamento; potrà consentire il trasbordo degli emigranti in porti esteri di qua dell'oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patentefi che non potrà essere nuovamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.

Art. 33. — È vietato al vettore o chi lo rappresenta di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo. L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dell'emigrante per sè e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviveva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore della nave.

Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arruolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi, o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arrolamento, o perchè respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo in ogni caso all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dell'art. 583, n. 2 del Codice di commercio egli avrà diritto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio ove queste siano comprese nel nolo.

Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

Art. 34. — Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunti al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodi del giorno anteriore e a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa del ritardo.

L'emigrante fornito di biglietto di terza classe, al quale sia annunciato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto a un'indennità di

due lire al giorno se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunciare al viaggio, recuperare il nolo se lo pagò, e chiedere all'Ispettore dell'emigrazione competente il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto, e, se occorre, di alloggio saranno sopportate dal vettore; i quale, in caso di naufragio o di inabilità del piroscalo a proseguire o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscalo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

È nullo il patto per cui l'emigrante rinunci alle indennità stabilite dal presente articolo.

CAPO IV.

Dell'emigrazione a paesi non transoceanici.

Art. 35. — Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare emigranti per lavori da eseguirsi in paesi esteri non transoceanici se non ne abbia ottenuto speciale autorizzazione dal Commissariato generale dell'emigrazione.

La licenza per procedere a tali arruolamenti è rilasciata dal Commissariato o, per delega, dai Prefetti. Le modalità e le condizioni per il rilascio e la rinnovazione della licenza sono determinate dal regolamento; fra le condizioni può essere stabilita a prestazione di una cauzione.

La licenza è sottoposta alla tassa di lire 20 da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per conto della quale si eseguisce l'arruolamento.

Il contratto di lavoro dovrà contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratta di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali e dovrà, inoltre, contenere le clausole generali, che saranno stabilite dal regolamento.

Gli arruolamenti di emigranti, di cui al presente articolo, debbono risultare da atto scritto.

Gli atti di arruolamento sono sottoposti ad una tassa di lire cinque, a favore del Fondo per l'emigrazione, per ogni lavoratore ar-

ruolato. La tassa deve corrispondersi dall'arruolatore ed è rappresentata da speciali marche, fornite dal Commissariato, da apporsi sugli originali degli atti d'arruolamento e da annullarsi dalla Prefettura alla quale l'arruolatore dovrà presentare tali atti non appena terminato l'arruolamento. È nullo ogni patto comunque diretto a far ricadere sull'operaio arruolato l'onere di tassa.

I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a lire 200 per ogni persona arruolata: e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

Art. 36. — Gli emigranti non compresi nell'art. 17 che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le Amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto Reale, promosso dal Ministero competente d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie, alle quali l'emigrante avrà diritto, e determinate le norme di tali concessioni.

È data facoltà al Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore della emigrazione, di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela dell'emigrazione che si effettuasse per via di mare verso paesi non transoceanici.

Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che già sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco od equivalenti scritture.

CAPO V.

Giurisdizioni speciali per l'emigrazione.

Prima Sezione — *Ispettori dell'emigrazione.*

Art. 37. — Sono devolute alla giurisdizione degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

1° le controversie fra emigranti transoceanici e vettori o loro rappresentanti che nascano dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, e le azioni pel medesimo oggetto, che sono promosse dagli emigranti o dai passeggeri di terza classe o di classe equivalente di nazionalità ita-

liana, rimpatrianti su piroscafi iscritti in patente di vettore o muniti di licenza consolare;

2° le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 24 salvo i casi che nella licenza di arruolamento siano stabiliti speciali arbitri;

3° le domande prodotte da qualsiasi autorità del Regno per rimborso di spese fatte negli interessi degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori rappresentanti, imprese, agenzie d'affari od altri privati;

4° le controversie che sorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Art. 38. — Alla determinazione a tal mutamento della circoscrizione di ciascuno degli Ispettori, agli effetti del successivo art. 39, si provvedere con decreto Reale, promosso dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco un magistrato col grado di giudice, e in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Art. 39. — La competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione per le controversie relative ai viaggi di andata è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto di imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato l'imbarco.

La competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione per le controversie relative ai viaggi di ritorno è determinata dal porto di destinazione finale oppure, se tale viaggio faccia capo a porto estero, dal domicilio del ricorrente nel Regno.

Art. 40. — I giudizi avanti l'Ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai Regi funzionari dell'emigrazione, ai Regi commissari di cui all'art. 7, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai Regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve tosto essere raccolto nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 41. — Le azioni accennate nel precedente art. 37, n. 1, salvo il caso previsto nell'art. 43, si prescrivono col decorso di un anno

dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio di andata e nel caso di viaggi di ritorno dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenne, quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenne è legalmente affidato, e nel caso di biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

Art. 42. — Chiunque, a termini dell'art. 40, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro 30 giorni dal ricevimento all'Ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 43. — Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'Ispettore della emigrazione, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza cos in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 41 decorre dalla data della notifica dello estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 50.

Nell'atto di notificazione sarà chiamata la detta riserva.

Art. 44. — L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio.

L'Ispettore può farsi coadiuvare dai funzionari che da lui dipendono e può altresì richiedere per singoli atti gli altri Ispettori, i pretori, i RR. agenti all'esteri e i RR. commissari.

Le parti hanno diritto di esaminare gli atti dell'istruttoria e di prenderne copia a loro cura e spese.

Art. 45. — Le norme per l'istruzione ed il giudizio sono stabilite dal regolamento.

Le cause di valore non superiore a L. 50 potranno svolgersi con procedura sommarissima, senza l'osservanza di forme e di termini.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia, deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio.

Art. 46. — Ai testimoni ed ai periti si applicano le disposizioni degli articoli 236, 239, 242 e 254 del Codice di procedura civile.

Art. 47. — Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove e di presentare difese scritte a sostegno delle ragioni degli emigranti.

Art. 48. — Qualunque transazione fatta senza l'intervento dell'Ispettore non è valida, finchè non sia da lui approvata.

Art. 49. — Ogni decisione definitiva dell'Ispettore, quando la controversia superi il valore di lire 250, è soggetta alla tassa di lire 10, a carico della parte soccombente ed a favore del Fondo dell'emigrazione.

L'Ispettore può tuttavia esonerare la parte dal pagamento di detta tassa, quando la dichiara povera.

Art. 50. — Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'Ispettore decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, l'Ispettore dovrà informare il pubblico ministero il quale promuoverà ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

Art. 51. — Contro le decisioni degli Ispettori per valore superiore a lire 50 è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

L'appello si propone entro il termine di giorni trenta dalla notifica della decisione impugnata, con dichiarazione al segretario della Commissione centrale o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. La dichiarazione di appello, se è fatta verbalmente, è raccolta da segretario o funzionario nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 52. — La esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisoria in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

Seconda sezione — Collegi dei probiviri.

Art. 53. — Sono devolute alla giurisdizione dei collegi di probiviri, che saranno istituiti a norma dell'articolo 54, le controversie fra gli emigranti di cui all'art. 35 e gli imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro stipulati nel Regno e da eseguirsi all'estero.

Nessuna delle controversie, di cui al presente articolo, può essere portata al giudizio del collegio probovirale senza previo esperimento di conciliazione avanti al presidente del collegio. Se la conciliazione ha luogo, il presidente del collegio ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti: il verbale ha forza obbligatoria fra le parti e costituisce titolo esecutivo, di cui può spedirsi copia nella forma stabilita per le sentenze.

Le azioni devolute alla competenza dei collegi probovirali si prescrivono col decorso di un anno.

La competenza territoriale dei collegi probovirali è determinata dal luogo in cui il contratto di lavoro è stato concluso.

Art. 54. — I collegi di probiviri per le controversie, di cui all'articolo 53, saranno istituiti con decreto reale, promosso dal Ministro degli Affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, nei luoghi dove siano più frequenti gli arruolamenti di emigranti, previsti dall'art. 35, ed avranno la circoscrizione determinata nel decreto di istituzione.

Il collegio dei probiviri ha sede in Comune capoluogo di mandamento e si compone del pretore, che lo presiede, e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operaj e l'altro fra gli imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le norme per il funzionamento di tali collegi, tenendo presenti le disposizioni della legge sui probiviri in quanto siano ritenute applicabili.

Art. 55. — L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia, che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando, rispetto all'appellante, la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

Spetta sempre all'imprenditore o arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero degli emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire diecimila.

L'appello si propone, nei modi indicati dal regolamento, alla Commissione centrale entro il termine di giorni trenta dalla notifica della decisione impugnata.

Art. 56. — Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire a favore del Fondo per l'emigrazione.

Terza sezione — Commissione centrale dell'emigrazione.

Art. 57. — La Commissione centrale per l'emigrazione ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il Commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina designato dal Ministero di detto dicastero;

d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal Ministro degli affari esteri d'accordo col Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

e) un capo divisione del Ministero dell'interno designato dal Ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento e di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

I membri e i segretari della Commissione percepiranno sul fondo dell'emigrazione, e per ogni decisione cui abbiano preso parte, una indennità che sarà determinata dal regolamento.

Art. 58. — Alla Commissione centrale spetta la cognizione dell'appello contro le decisioni degli Ispettori, di cui all'art. 51, e contro le decisioni dei collegi probovirali, di cui all'art. 55.

Le norme sul procedimento avanti la Commissione centrale sono determinate dal regolamento.

Le decisioni della Commissione centrale non sono denunciabili in cassazione a norma dell'art. 517 Codice di procedura civile.

Potrà esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai numeri 1°, 2°, 3°, e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli art. 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resterà fissata in lire 25.

Art. 59. — Il Commissariato generale dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione Centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste. Potrà

fare intervenire avvocati erariali od altri funzionari o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti.

Art. 60. — Ogni decisione della Commissione centrale è sottoposta alla tassa di L. 25. Tale tassa sarà a carico della parte soccombente e sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

Quarta Sezione — *Disposizioni generali.*

Art. 61. — Ogni patto inteso a derogare dalla competenza giurisdizionale stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

Art. 62. — Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento avanti gli Ispettori dell'emigrazione, i collegi probovirali e la Commissione centrale, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richiesti nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 63. — Qualora nel corso del giudizio la parte contro cui è invocata una scrittura dichiari espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verificaione, ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il Tribunale civile del luogo ove pende il giudizio e si procederà a norma degli art. 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 5 Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 5 Codice di procedura penale si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 64. — Quando i vettori e gli arruolatori siano condannati al pagamento di somme, debbono versarle al Commissariato generale dell'emigrazione, nelle forme determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori, o gli arruolatori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione ove esista.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possono essere pagate a procuratori.

Le somme versate o da versare dai vettori e dagli arruolatori al Commissariato della emigrazione, a norma del presente articolo, non possono essere sequestrate o pignorate presso il Commissariato predetto, nè presso i vettori.

CAPO VI.

Fondo per l'emigrazione.

Art. 65. — Il *Fondo per l'emigrazione* è costituito dalle tasse, dalle pene pecuniarie e dagli altri redditi o proventi, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti dell'emigrazione.

Il Fondo predetto è amministrato dal Commissariato generale dell'emigrazione ed è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nello intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione, che sarà presentata al Parlamento dal Ministro degli affari esteri.

Il Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1876, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del *Fondo per l'emigrazione* verrà presentato ogni anno dal Ministro degli affari esteri al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 66. — Le spese per il Commissariato generale dell'emigrazione e per i servizi ad esso attinenti gravano sul bilancio del Fondo per l'emigrazione.

Il ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione è stabilito come segue:

Cariche direttive: un commissario generale, con indennità di carica nella misura prevista dall'art. 14, secondo capoverso, della legge 9 giugno 1907, n. 298; tre commissari con l'indennità di carica da stabilirsi con decreto reale.

Carriera tecnica ed amministrativa: due consiglieri superiori dell'emigrazione con lo stipendio di lire 10,000; sei consiglieri di prima classe a lire 8,000; otto consiglieri di seconda classe a lire 7,000; otto

consiglieri aggiunti di prima classe a lire 6,000; sei consiglieri aggiunti di seconda classe a lire 5,000; sei primi segretari di prima classe a lire 4,500; sei primi segretari di seconda classe a lire 4,000; quattro segretari di prima classe a lire 3,500; quattro segretari di seconda classe a lire 3,000; quattro segretari di terza classe a lire 2,500; due segretari di quarta classe a lire 2,000.

Carriera di ragioneria: un capo ragioniere con lo stipendio di lire 7000; due capi sezione di prima classe a lire 6,000; due capi sezione di seconda classe a lire 5,000; tre primi ragionieri di prima classe a lire 4,500; tre primi ragionieri di seconda classe a lire 4,000; tre ragionieri di prima classe a lire 3,500; tre ragionieri di seconda classe a lire 3,000; due ragionieri di terza classe a lire 2,500; un ragioniere di quarta classe a lire 2,000.

Carriera d'ordine: tre archivisti capi a lire 4,000; sei Archivisti di prima classe a lire 3,500; otto archivisti di seconda classe a lire 3,000; otto applicati di prima classe a lire 2,500; otto applicati di seconda classe a lire 2,000; sei applicati di terza classe a lire 1,500.

Personale subalterno: due commessi o uscieri capi di prima classe a lire 2,000; quattro commessi ed uscieri capi di seconda classe a lire 1,800; sei uscieri di prima classe a lire 1,600; otto uscieri di seconda classe a lire 1,400; cinque inservienti a lire 1,200.

L'impiegato di ruolo del Commissariato, che a norma dell'articolo primo della legge sia nominato Commissario generale, è collocato in «posto speciale» fuori ruolo, con lo stipendio uguale a quello di ministro plenipotenziario di prima classe.

Agli stipendi stabiliti nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345.

Il regolamento stabilirà le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico che si rendesse necessario per disimpegnare attribuzioni speciali di assistenza degli emigranti presso gli uffici dipendenti dal Commissariato all'interno o all'estero.

CAPO VII.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 67. — Gli ispettori dell'emigrazione, i regi commissari e gli altri funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 68. — Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una

o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza all'art. 9, ultimo capoverso;

b) con ammenda di lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 9;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 18;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta tra sè e l'emigrante altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte da Governi esteri o da private imprese; e, in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 22, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 28;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto.

h) con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 per ogni emigrante sbarcato e nei casi più gravi con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggio di andata e di ritorno, in porti diversi da quegli indicati nei rispettivi porti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con

l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, per i quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo: salvo la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresе, di agenzie di affari, o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione sono attribuite al Fondo per l'emigrazione.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla legge sull'emigrazione sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 69. — Un regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per distinguere, agli effetti della penalità di cui all'art. 68, l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'art. 1 e spese relative;

per la formazione del bilancio del *Fondo per l'emigrazione*;

per determinare a quali uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione od altre istituzioni a vantaggio degli emigranti costituiti per iniziativa privata;

per la nomina dei membri elettivi dei comitati mandamentali comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, e per determinare le modalità per l'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2,85 nel primo corridoio e a metri 3 nel corridoio inferiore;

per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani potranno essere esonerati dalle visite dirette verificare che essi si trovino nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento rilasciato da autorità competente, e legalizzato da un regio ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare le qualità e le quantità del vitto e dell'alloggio, o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascia, o nei casi che l'emigrante venga per qualsiasi motivo respinto dal porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;

per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portar seco senza spesa di nolo, e l'indennità che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arruolati, favoriti e spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;

per organizzare la riunione periodica, presso il Commissariato generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero;

per rilevare le benemeritenze di coloro che nei Comitati locali, nei Collegi giurisdizionali, negli istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi o prestazioni gratuite, si siano specialmente adoperati per una efficace applicazione della legge sull'emigrazione, o vantaggio degli emigranti;

per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione;

per determinare il numero e il grado dei medici militari da

adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante reintegrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

per determinare le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;

per determinare le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute e ogni altro obbligo del vettore;

per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della regia marina;

per determinare in modo permanente la cabina per regio commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

per determinare gli incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

per disciplinare, eventualmente in forme di monopolio, le assicurazioni degli emigranti e tutto quanto vi si attiene;

per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e dei regolamenti sull'emigrazione;

per coordinare le istituzioni di assistenza a favore dell'emigrazione;

e, finalmente, per disciplinare e coordinare tutto ciò che si riferisce all'assistenza degli emigranti all'interno e all'estero.

Art. 70. — Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all'art. 66 della presente legge, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.

Con decreto del ministro degli affari esteri sarà provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.

Art. 71. — I ricorsi pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1910, n. 23 e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075 alla data dell'entrata in vi-

gore del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379 sono deferiti alla cognizione degli Ispettori dell'emigrazione, secondo le norme degli articoli 37 a 52 della presente legge, o della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero già in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finchè la decisione non sia pronunciata.

Art. 72. — Tutte le decisioni legislative concernenti la materia, regolata dalla presente legge, le quali non siano richiamate negli articoli precedenti, sono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà,

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI:

TITTONI.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione. (Gazzetta Ufficiale del 26 dicembre 1919, n. 304).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 70 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

DECRETA:

Art. 1. — Per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, stabilito dall'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, saranno seguite le norme del presente decreto.

Art. 2. — Gli attuali impiegati di ruolo, che coprono un grado che sia stato abolito col nuovo ruolo organico, saranno collocati, secondo l'ordine di anzianità, nel nuovo ruolo col grado corrispondente allo stipendio di quello attualmente da essi coperto, non computandosi a tale effetto gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345.

È fatta eccezione per l'attuale commissario di ruolo, che sarà collocato nel nuovo ruolo col grado e con lo stipendio di consigliere superiore, e per l'attuale ragioniere capo che sarà collocato nel nuovo ruolo col grado e con lo stipendio di capo ragioniere.

Gli attuali impiegati di ruolo, che non possono entrare nel numero di posti di ruolo del grado ad essi spettante, a norma del paragrafo primo del presente articolo, saranno assegnati, in soprannumero col grado predetto fino al loro riassorbimento in organico.

In corrispondenza dei posti mantenuti in soprannumero in un grado e fino al loro riassorbimento in organico, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi superiori.

Art. 3. — Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, in deroga ad ogni diversa disposizione, gli avanzamenti di grado nella stessa categoria, saranno conferiti a scelta, per merito, ai funzionari di ruolo del grado inferiore, senza riguardo d'anzianità, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Per i posti che risultassero vacanti nella categoria di ragioneria, dopo effettuate le promozioni, potranno essere scrutinati, secondo le norme di cui al comma precedente, i funzionari di ruolo del Commissariato, i quali all'attuazione dell'organico stabilito con la legge del 17 luglio 1910, n. 538 erano muniti del diploma di ragioniere o che abbiano esercitato da almeno quattro anni le funzioni della categoria predetta.

I funzionari di ruolo del Commissariato, che anteriormente alla data del presente decreto siano stati incaricati delle funzioni di ispettore a norma della lettera *a)* della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538, potranno essere nominati consiglieri aggiunti di seconda classe, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4. — I posti che risultassero vacanti dopo effettuate le promozioni a norma dell'art. 3 potranno essere coperti, mediante concorso per titoli con le norme seguenti:

a) al concorso ai posti di consigliere aggiunto saranno ammessi gli impiegati di ruolo, di qualsiasi grado e categoria, del Commissariato o di altre Amministrazioni dello Stato e coloro che prestino servizio, a qualunque titolo, presso il Commissariato o gli Uffici da esso dipendenti all'interno o all'estero. Per l'ammissione a tale concorso, fatta eccezione per gli impiegati di ruolo del Commissariato che già appartengano alla carriera amministrativa, sarà richiesta la laurea conseguita in un R. Istituto superiore di studi commerciali, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno o la laurea del R. Istituto di scienze sociali di Firenze. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che siano impiegati di ruolo della carriera amministrativa del Commissariato, o anteriormente alla data del presente decreto siano stati incaricati per almeno un triennio delle funzioni di ispettore dell'emigrazione, e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice;

b) al concorso ai posti di segretario saranno ammessi i cittadini italiani, che siano forniti dei titoli di studio, di cui alla lettera precedente, o che prestino servizio a qualunque titolo negli uffici dell'in-

terno o dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione, purchè siano forniti di titoli di studio non inferiore alla licenza di studi secondari di secondo grado, ovvero abbiano prestato ininterrotto, lodevole servizio, con funzioni tecnico-amministrative, all'estero per almeno tre anni, sia in uffici dipendenti dal Commissariato, sia presso istituzioni italiane riconosciute dal Governo; saranno inoltre ammessi gli impegnati di ruolo del Commissariato che esercitino da almeno sei anni funzioni amministrative. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato o in Istituti di assistenza agli emigranti sussidiati dal Commissariato e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

c) al concorso ai posti di ragioniere saranno ammessi i cittadini italiani che siano forniti del diploma di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico governativo o pareggiato o della licenza di un Istituto commerciale regio o pareggiato. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice;

d) al concorso ai posti di applicato saranno ammessi i cittadini italiani forniti di licenza ginnasiale, normale o tecnica e coloro che prestino lodevole servizio da almeno tre anni negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato.

La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dello interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5. — Nel computo dei posti da mettersi a concorso per i gradi di consigliere aggiunto, segretario, ragioniere ed applicato, potrà essere tenuto calcolo delle vacanze esistenti nei gradi rispettivamente superiore alla data del decreto con cui si bandisce il concorso.

Art. 6. — In tutti i concorsi previsti dal presente decreto, saranno titolo di preferenza, a parità di merito, le decorazioni al valore od altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito durante la guerra e la durata del servizio militare prestato in zona di guerra.

Sarà considerato fra i titoli di merito il servizio prestato all'interno o all'estero presso Istituti di assistenza agli emigranti.

Nei concorsi per la carriera tecnica ed amministrativa sarà tenuta in particolare considerazione la prova della conoscenza di lingue estere.

Art. 7. — La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli previsti dal presente decreto, sarà composta:

a) per i concorsi agli impieghi della categoria tecnica ed amministrativa: di un consigliere di Stato, che la presiede, di un consigliere della Corte dei conti, di un professore ordinario di diritto o di scienze economiche di R. Università o R. Istituto superiore, e di due commissari dell'emigrazione;

b) per i concorsi agli impieghi della carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di due commissari dell'emigrazione, di un professore di ragioneria, di un Regio Istituto superiore, e del capo ragioniere del Commissariato;

c) per i concorsi agli impieghi della carriera d'ordine: di un commissario dell'emigrazione, che la presiede, di due ispettori o consiglieri dell'emigrazione.

In ciascuna di dette Commissioni fungerà da segretario un funzionario amministrativo del Commissariato.

Art. 8. — I posti vacanti nella categoria del personale subalterno saranno conferiti, per due terzi agli avventizi che prestano lodevole servizio presso il Commissariato e per un terzo ad invalidi di guerra, secondo le norme dell'art. 2 del regolamento per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali, approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1343.

Art. 9. — I concorsi previsti negli articoli precedenti saranno banditi con decreto Ministeriale, sentito il commissario generale dell'emigrazione; il termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate dai documenti prescritti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sarà di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 10. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 18 dicembre 1919.

NITTI.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1920 che porta una aggiunta alle norme per la attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, stabilite col decreto ministeriale 18 dicembre 1919. (Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1920, n. 14).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 70 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Art. 1. — Nei concorsi prescritti dall'art. 4 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1919, gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, che prestino attualmente servizio, da almeno due anni, negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, saranno ammessi a concorrere ai posti della categoria a cui appartengono nel ruolo dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Il periodo di lodevole servizio negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, agli effetti dell'ammissione al concorso di cui all'art. 4 lett. d) del decreto ministeriale 18 dicembre 1919 è ridotto ad anni due per coloro che già appartengono al ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 8 gennaio 1920.

MORTARA.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 27 dicembre 1919 n. 60839

Norme da riprodursi a tergo dei biglietti d'imbarco in applicazione dell'articolo 74 del Regolamento sulla emigrazione.

Ai RR. Ispettori nei porti d'imbarco.

L'art. 74 del Regolamento sull'emigrazione, approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375, allo scopo di rendere più facile agli emigranti la conoscenza delle norme legislative che regolano la tutela giurisdizionale dei diritti degli emigranti nelle controversie coi vettori o loro rappresentanti, che nascono dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, ha prescritto che a tergo del biglietto d'imbarco, rilasciato dal vettore, tali norme legislative fossero riprodotte, e precisamente il citato articolo del regolamento del 1901 riferendosi alle norme allora vigenti della legge 31 gennaio 1901 n. 23, ha stabilito che fossero riprodotti gli articoli 26 e 27 della detta legge. È noto che i predetti articoli 26 e 27 sono stati abrogati dalla legge 2 agosto 1913 n. 1075, che disciplinò tale materia con nuove disposizioni, successivamente modificate con decreto luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379. Le norme legislative attualmente vigenti sulla predetta materia sono ora sistematicamente raccolte e coordinate nel capo V del Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205.

La citata disposizione dell'art. 74 del regolamento del 1901, dovendosi necessariamente intendere con riferimento allo stato della legislazione attualmente in vigore, è, perciò, da interpretarsi nel senso che a tergo del biglietto d'imbarco debbono essere riprodotte quelle norme legislative del Testo Unico della vigente legge sull'emigrazione che disciplinano la materia contemplata dagli abrogati art. 26 e 27 della legge del 1901.

In applicazione pertanto dell'art. 74 del Regolamento, coordinato con il vigente Testo Unico della legge sull'emigrazione, il biglietto

d'imbarco rilasciato dal vettore dovrà riprodurre a tergo le seguenti disposizioni: art. 37, n. 1; 40, 41, 48; 61 e 62 del Testo Unico.

I vettori di emigranti dovranno provvedere in modo che dal 15 gennaio 1920, la disposizione dell'art. 74 del Regolamento sia in tal senso applicata.

Prego la S. V. di dare comunicazione di quanto sopra, con la maggiore sollecitudine, ai vettori di emigranti domiciliati nella circoscrizione di codesto Ispettorato, e di assicurarsi che l'art. 74 del regolamento sia, nel senso predetto, esattamente osservato.

Gradirò avere un cenno di ricevuta.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 26 gennaio 1920, n. 3600

Norme che esonerano dall'imposta sul patrimonio le rimesse degli emigranti ed i titoli di prestiti italiani sottoscritti da connazionali all'estero.

Alle RR. Ambasciate,

Ai RR. Consolati,

Ai RR. Ispettori della emigrazione all'estero.

Con R. Decreto-legge 31 dicembre 1919, n. 2544, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 gennaio 1920, è stato stabilito che non soggetti all'imposta sul patrimonio, di cui al R. D. 24 novembre 1919, numero 2169:

a) le rimesse degli emigranti, che siano o vengano depositate in Italia presso Istituti di credito o presso le Casse postali di risparmio;

b) i titoli dei prestiti italiani di guerra, compreso quello di cui al R. D. 24 novembre 1919, n. 2168 del quale è in corso la sottoscrizione, che siano sottoscritti all'estero da connazionali ivi residenti da almeno sei mesi.

Prego di curare, che le disposizioni predette abbiano la maggiore pubblicità, coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni, fra i nostri connazionali.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

PERSONALE
DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

DEFUNTI.

D'AJELLO comm. ARTURO - Ispettore dell'emigrazione di 1^a classe,
m. il 10 febbraio 1920.

«Arturo D' Ajello iniziò la sua carriera amministrativa nella P. S. ove ben presto rifulsero la sua cultura e la sua intelligenza. Massima competenza egli era venuto acquistando specialmente in tutte le questioni che avevano attinenza alla marina mercantile, e sopra tutto alla emigrazione. Egli fu profondo studioso ed assertore fin dagli anni più lontani, dei diritti degli emigranti nostri. Da ventisette anni Egli fu precursore della legge sull'emigrazione, andata in vigore l'anno 1901, arrecando tanti e così rilevanti vantaggi alle nostre correnti emigratorie e ARTURO D'AJELLO che vide realizzato con la applicazione della legge uno dei suoi sogni più cari, venne prescelto poco dopo a passare dai ruoli della P. S. in quelli del Commissariato dell'emigrazione, che fin dall'inizio fece tesoro della sua alta competenza, consultandolo in tutte le occasioni e tenendolo in altissimo pregio per i suoi giudizi e consigli. Istitutosi l'Ispettorato di emigrazione a Napoli, Egli fu chiamato ad assumerne la direzione e subito, vincendo con tatto e signorilità tutti gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione dei suoi progetti, volle che l'Ispettorato avesse prima di tutto una degna sede, e della costruzione dell'edificio, delle stufe di disinfezione, e di tutti gli annessi, Egli si occupò personalmente con tenacia e competenza ammirabili. Assorbito unicamente dal suo ufficio, senza conoscere stanchezza, Egli vi dedicò la vita col più alto senso di abnegazione, sacrificando anche quei brevi periodi di riposo che pur deve concedersi chiunque lavori intensivamente, rinunciando persino a curarsi, quando già cominciavano ad apparire i primi segni del inorbo insidioso che poi aggravandosi ne alterarono così profondamente la robusta fibra, ARTURO D'AJELLO, non ebbe altri ideali nella sua vita, che il dovere e l'affetto sconfinato per i suoi.

A nome del Commissariato generale della emigrazione, a nome mio, a nome dell'Ispettorato di Napoli, a nome di tutti i suoi estimatori ed amici, che sono legione, vada l'estremo saluto; espressione di tutto il nostro compianto, alla salma di Arturo D' Ajello». *(Dalle parole pronunciate sul feretro dal comm. G. SACONE, Commissario dell'emigrazione).*

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

Publicazioni:

- FOERSTER R. F.: *The Italian emigration of our times.* — Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1919, 1 vol. in-8, pag. xx-558. — Doll. 2.50.
- Immigration. Statistics and charts.* — New York, National Committee for Constructive Immigration Legislation, 1919. — Cents 25.
- Our immigration and naturalization laws; amendments urgently needed to protect American standards of labor, to safeguard our national institutions, to put right our relations with Asia.* Revised edition. — New York, National Committee for Constructive Immigration Legislation, 1919, pag. 12.

Articoli di riviste:

- REIZLER S.: *L'émigration italienne pendant les deux premières années de la guerre.* (*La Géographie*, 1918-1919, n. 6).
- ANNONI A. M.: *La nostra emigrazione di guerra.* (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 2).
- MODICA M.: *L'emigrazione italiana in Algeria.* (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2 e 3).
- LYON J.: *Politique d'immigration.* (*Mercure de France*, luglio 1919)
- L'emigrazione.* (*L'Economista*, 17 agosto 1919).
- La emigración española durante la guerra.* (*España Económica e Financiera*, 16 agosto 1919).
- State-aided immigration.* (*The New South Wales Industrial Gazette*, settembre 1919).
- BONARDELLI E.: *Dove andava l'italiano prima della guerra.* (*Tribuna Coloniale*, 4 ottobre 1919).
- Nuovi sbocchi di emigrazione.* (*Emigrazione e Lavoro*, ottobre e novembre 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *Il trattato di lavoro con la Francia e la nostra emigrazione.* (*Tribuna Coloniale*, 15 novembre 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *Il testo unico delle leggi sull'emigrazione.* (*Tribuna Coloniale*, 20 dicembre 1919).

COLONIE.

Publicazioni:

- DAYE P.: *La politique coloniale de Léopold II.* — Bruxelles et Paris, Van Oest, 1918, in-16, pag. 51. — Fr. 0.75.
- VIGNON L.: *Un programme de politique coloniale: les questions indigènes.* — Paris, Plon-Nourrit, 1919, 1 vol. in-8, pag. XLV-575. — Fr. 12.50.
- Les colonies allemandes: le passé, l'avenir économique. Ce qu'elles doivent devenir pour les colons français.* — Paris, Editions Coloniales, 1919, in-8, pag. 47. — Fr. 1.50.
- ACQUAVIVA S.: *L'avvenire coloniale d'Italia e la guerra.* — Roma, Società Editrice «Athenaeum», 1919, 1 vol. in-16, pag. 130. — L. 1.50.

Articoli di riviste :

- SCHANZER O.: *Il fattore coloniale nella guerra mondiale*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 1).
- CAT C.: *Adalia e la penetrazione italiana in Asia Minore*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 2).
- TINNEBI G.: *La lotta contro l'italianità in Tunisia*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 2).
- MARUCCHI A.: *Le materie prime coloniali: legno e fabbisogno ligneo in Italia*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2).
- BLESSICH A.: *Cinquantennio coloniale*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2).
- RUSSO M.: *L'assetto della Cirenaica*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2).
- AGRESTI L.: *I velieri e le nostre colonie*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 4).
- ZIMOLO G.: *Migrazioni e colonie nel passato e nel presente*. (*Società di Esplorazioni geografiche e commerciali*, giugno e luglio 1919).
- CAPRA G.: *La Palestina e l'Italia*. (*Società di Esplorazioni geografiche e commerciali*, luglio 1919).
- CAROSELLI F. S.: *Pace libica e pace coloniale*. (*Politica*, 30 settembre 1919).
- CROS L.: *Les colonies françaises. Les Nouvelles Hébrides*. (*L'Ecole*, 26 settembre 1919).
- CHANTELOUP P.: *Notre essor colonial*. (*Je Sais Tout*, 15 settembre 1919).
- CARON Y.: *Après le Congrès de colonisation*. (*Vie Nouvelle*, settembre 1919).
- ALLEGRI A.: *L'evoluzione storica della politica economica coloniale*. (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- OSTINI G.: *L'avvenire marittimo di Massaua e la nostra espansione economica nell'Est-Africa centrale*. (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- PEDRAZZI O.: *Le esplorazioni italiane in Africa nel secolo XIX e la nostra politica coloniale*. (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- FIDEL C.: *Les négociations coloniales avec l'Italie*. (*Revue des Questions coloniales et maritimes*, settembre-ottobre 1919).
- AGNELLI A.: *Per il voto degli Italiani all'estero*. (*La Vita Internazionale*, 5 ottobre 1919).
- DEGIAC SEBHATÛ: *Eritrea e personale coloniale*. (*La Vita Italiana*, 15 novembre 1919).

LAVORO.**Publicazioni :**

- GODART J.: *Les clauses du travail dans le traité de paix*. — Paris, Alcan, 1919, in-16, pag. 64. — Fr. 1.
- Les grèves de novembre 1918 en Suisse*. — Berne, Impr. de l'Union, 1918, in-8, pag. 23.
- GANTER H. L.: *Organizing for work*. — New York, Harcourt, Brace and Howe, 1919, 1 vol. di pag. 113. — Doll. 1.25.
- HUTCHINSON E. J.: *Women's wages: a study of the wages of industrial women and measures suggested to increase them*. — New York, Longmans, Green and Co., 1919, 1 vol. di pag. 179. — Doll. 1.50.
- ANGELICI G.: *Le otto ore e l'organizzazione scientifica della fabbrica*. — Roma, «Athenaeum», MCMXX, in-16, pag. 64.
- WEBB S.: *The wages of men and women: should they be equal?* — London, Fabian Society, 1919, pag. 79. — Sh. 1.
- PRATO G.: *Il lavoro della donna nel dopo-guerra*. — Torino, Società Tipografica Editrice Nazionale, 1919, pag. 44.

Articoli di riviste :

- Minimum rates of wages of agricultural labourers.* (*The Board of Trade Labour Gazette*, giugno 1919).
- SAINT-PIERRE A.: *Sweating-system et salaire minimum.* (*Revue Trimestrielle Canadienne*, agosto 1919).
- OBERTHUR CH.: *La journée de huit heures doit être abolie légalement et sans délai.* (*Le Journal des Chambres de Commerce*, agosto 1919).
- DE HINOJOSA J.: *Hacia la legislación internacional del trabajo.* (*Revista Católica de Cuestiones Sociales*, agosto 1919).
- The work of women in agriculture.* (*Journal of the Board of Agriculture*, vol. xxv, n. 8).
- Grande-Bretagne. Le marché du travail en juin 1919.* (*Revue du Travail*, 1° agosto 1919).
- La situation syndicale des ouvriers belges travaillant en France.* (*Revue du Travail*, 1° agosto 1919).
- BRACE W.: *The piece-work system of payment.* (*Contemporary Review*, settembre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di agosto 1919.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 16 settembre 1919).
- The industrial situation, august 1919: Employment and unemployment.* (*The New South Wales Industrial Gazette*, settembre 1919).
- Luxembourg. Introduction de la journée de huit heures dans l'industrie.* (*Revue du Travail*, 1° settembre 1919).
- PRATO G.: *Il lavoro della donna (in Inghilterra).* (*Voce Nuova*, 18 settembre 1919).
- Le marché du travail en Belgique (août 1919).* (*Revue du Travail*, 15 settembre 1919).
- Le mouvement syndical en Belgique.* (*Revue du Travail*, 15 settembre 1919).
- Législation internationale du travail. La préparation de la Conférence de Washington.* (*Revue du Travail*, 15 settembre 1919).
- Chômage; grèves et lock-outs.* (*Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'observation des prix*, ottobre 1919).
- The industrial situation, september, 1919: Employment and unemployment.* (*The New South Wales Industrial Gazette*, 31 ottobre 1919).
- Belgique. Loi du 27 août 1919 (réparation des dommages résultant des accidents du travail).* (*Revue du Travail*, 1° ottobre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di luglio-agosto 1919.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 1° ottobre 1919).
- Le marché du travail en Belgique (septembre 1919).* (*Revue du Travail*, 15 ottobre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di settembre-ottobre 1919.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 16 ottobre 1919).
- Mercato del lavoro per località.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 1° e 16 settembre, 1° e 16 ottobre e 1° novembre 1919).
- SANTACROCE D.: *Natura, caratteri e funzioni degli Uffici provinciali del lavoro.* (*Emigrazione e Lavoro*, ottobre e novembre 1919).
- CARRINI A.: *Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia.* (*Rivista Coloniale*, novembre 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *Il trattato di lavoro con la Francia.* (*Tribuna Coloniale*, 22 novembre 1919).
- PERASSI T.: *Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia.* (*La Vita Italiana*, 15 novembre 1919).
- Le marché du travail en Belgique (octobre 1919).* (*Revue du Travail*, 15 novembre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di settembre-ottobre 1919.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 1° novembre 1919).

- Portugal. *Réglementation de la durée du travail.* (*Revue du Travail*, 1° novembre 1919).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. (*Revue du Travail*, 1° agosto, 1° e 15 settembre, 15 ottobre, 1° e 15 novembre, 1° dicembre 1919).
- Il trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia. (*Giornale delle Colonie*, novembre-dicembre 1919).
- PERRONE P.: *Le otto ore di lavoro e la possibilità di mantenerle.* (*Nuova Antologia*, 16 dicembre 1919).
- Come fu studiato in Italia il problema del collocamento e della disoccupazione. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Notizie sul collocamento della mano d'opera. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Notizie sulla disoccupazione. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Notizie sul mercato del lavoro. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Scioperi e agitazioni. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- La disoccupazione della mano d'opera in Italia fino al 1° settembre 1919. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).

PREVIDENZA SOCIALE.

Pubblicazioni :

- CHOLLET M. et HAMON G.: *Les problèmes des assurances sociales en Alsace-Lorraine (Maladies, accidents du travail, invalidité, vieillesse).* — Paris, Giard et Brière, 1919, 1 vol. in-16, pag. vii-110. — Fr. 3.

Articoli di riviste :

- JORDANA J.: *Gestación del nuevo régimen de retiros obreros. Aplicación del seguro de vejez a los obreros del campo.* (*Los Seguros*, 15 settembre 1919).
- Espagne. *Assurance obligatoire contre la vieillesse.* (*Revue du Travail*, 1° novembre 1919).
- Il nuovo ordinamento del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).

V A R I A .

Pubblicazioni :

- GEMMA S.: *Commento alla nuova legge sulla cittadinanza.* — Roma, Società Editrice «Athenaeum», 1919, 1 vol. in-16, pag. 140. — L. 2.
- ACQUAVIVA S.: *Il problema libico e il senussismo.* — Roma, Società Editrice «Athenaeum», 1919, 1 vol. in-16, pag. 140. — L. 2.

Articoli di riviste :

- PEDRAZZI O.: *La propaganda italiana agli Stati Uniti.* (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 1).
- NARDUCCI G.: *Industria e commercio della Cirenaica e loro avvenire nel «dopo-guerra».* (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 4).
- Agricoltura italiana in Tripolitania.* (*Le Vie d'Italia*, giugno 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *I missionari nei rapporti col servizio militare.* (*Emigrazione e Lavoro*, luglio, agosto e settembre 1919).
- KELLOR F. A.: *What is americanization?* (*The Yale Review*, vol. VIII, n. 2).
- ALEXANDER H. B.: *Americanization.* (*Nation*, settembre 1919).
- CORTESI F.: *Le piante da profumi e da essenze nelle nostre colonie africane.* (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *L'amnistia per renitenti e disertori all'estero.* (*Tribuna Coloniale*, 18 ottobre 1919).

Il « Bollettino della emigrazione » non si vende al pubblico in numeri separati,
ma solo per abbonamento, che costa

===== **LIRE 12 ALL'ANNO** =====

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « Commissariato generale della emigrazione »,

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
